

**REGOLAZIONE  
REGIONALE**

—  
**GENERAZIONE  
ELETTRICA  
DA FONTI  
RINNOVABILI**



Gestore dei Servizi Energetici

Direzione Studi, Monitoraggio e Relazioni Internazionali

Funzione Studi e Monitoraggio Piano Energia e Clima

Aggiornamento al 31 dicembre 2021

**I contenuti del presente documento di ricognizione hanno carattere puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le norme e le deliberazioni vigenti.**

Il presente studio è stato elaborato nell'ambito delle attività di informazione circa la regolazione regionale sulle fonti energetiche rinnovabili, svolta dal GSE in base a quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n.28/2011.

Tutti i provvedimenti richiamati nello studio sono disponibili nella sezione [Normativa](#) del [sito web del GSE](#), ove sono presenti anche quadri di sintesi dedicati ad ogni [Regione](#).

Chiarimenti, informazioni e osservazioni: [studi@gse.it](mailto:studi@gse.it)

# INDICE

## PREMESSA

8

### Sintesi

## Principali novità del 2021

31

## 1 Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

46

1.1	Competenze per il procedimento autorizzativo unico	46
1.2	Linee Guida nazionali e disciplina regionale del procedimento autorizzativo unico	51
1.3	Regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati	56
1.4	Zone non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	63
1.5	Competenze e regolazione regionale nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	65
1.6	Programmazione regionale per le fonti rinnovabili	80

## 2 Impianti a biomasse

84

2.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti a biomasse e biogas	84
2.2	Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti a biomasse e biogas	85
2.3	Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti a biomasse e biogas	87
2.4	Individuazione zone non idonee per gli impianti a biomasse e biogas	89
2.5	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti a biomasse e biogas	91
2.6	Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse e biogas	96

### **3 Impianti eolici** **99**

3.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti eolici	99
3.2	Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti eolici	100
3.3	Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti eolici	102
3.4	Individuazione zone non idonee per gli impianti eolici	104
3.5	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti eolici	107
3.6	Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti eolici	112

### **4 Impianti fotovoltaici** **114**

4.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti fotovoltaici	114
4.2	Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici	116
4.3	Regimi autorizzativi per gli impianti fotovoltaici	117
4.4	Individuazione zone non idonee per gli impianti fotovoltaici	122
4.5	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici	124
4.6	Gruppi di autoconsumatori e comunità energetiche	
4.7	Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici	132

### **5 Impianti geotermoelettrici** **134**

5.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti geotermoelettrici	134
5.2	Quadro di sintesi della regolazione regionale nei regimi autorizzativi per gli impianti geotermici	136
5.3	Procedure per le concessioni di uso di risorse geotermiche	139
5.4	Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici	141
5.5	Individuazione zone non idonee per gli impianti geotermici	143
5.6	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti geotermici	143
5.7	Altre forme di regolazione per gli impianti geotermici	146

<b>6 Impianti idroelettrici</b>	<b>148</b>
6.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti idroelettrici	148
6.2 Quadri di sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici	151
6.3 Procedure per le concessioni di derivazione acque superficiali	154
6.4 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici	155
6.5 Individuazione zone non idonee per gli impianti idroelettrici	158
6.6 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti idroelettrici	159
6.7 Ulteriori interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici	163
<b>Conclusioni</b>	<b>169</b>
<b>Allegato A - Soglie regionali per l’Autorizzazione Unica</b>	<b>171</b>
<b>Allegato B - Focus sulle aree non idonee all’installazione di impianti FER: normativa ed evidenza cartografica</b>	<b>178</b>
<b>Allegato C - Regolazione regionale in tema di mobilità elettrica</b>	<b>212</b>



## Premessa

L'obiettivo di questo rapporto è monitorare lo stato della regolazione regionale nell'ambito delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Per regolazione regionale si intendono sostanzialmente gli interventi normativi compiuti dalle Regioni<sup>1</sup>, con atti di carattere legislativo o amministrativo, per attuare, modificare o integrare le indicazioni normative nazionali in materia di realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In materia di energia, dal 2001, sulla base del Titolo V della Costituzione, Stato e Regioni concorrono nell'elaborazione della normativa di riferimento. Lo Stato ha il compito di disciplinare i principi fondamentali, le Regioni e le Province autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali. Nell'ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli enti locali in tema di autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

A questo fine vengono considerati i principali profili inerenti i regimi autorizzativi specifici, le procedure di valutazione ambientale connesse, i procedimenti amministrativi per la concessione di acque superficiali per gli impianti idroelettrici e per la concessione di uso di risorse geotermiche per gli impianti geotermoelettrici. Si tratta di un insieme di funzioni amministrative che sono state quasi tutte conferite alle Regioni, le quali, in alcuni casi le hanno delegate alle Province.

Grazie all'analisi della regolazione regionale dei procedimenti autorizzativi e di valutazione ambientale negli ambiti di intervento delle Regioni, il rapporto offre una mappa d'insieme degli enti responsabili dei procedimenti amministrativi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabile.

E' stato inoltre esaminato l'esercizio che le Regioni hanno fatto della facoltà loro attribuita di individuare aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili secondo i criteri previsti dal DM "Linee Guida"<sup>2</sup> e di introdurre altre forme di regolazione per disciplinare lo sviluppo della generazione elettrica da fonti rinnovabili. A tale riguardo, l'allegato B offre una panoramica cartografica sulle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, individuate dalle singole Regioni.

L'analisi svolta pone quindi a confronto ambiti omogenei di intervento regionale e offre una serie di quadri d'insieme a livello nazionale che consentono di evidenziare il segno, in senso restrittivo o estensivo, delle scelte compiute con la normazione regionale dei procedimenti autorizzativi per le diverse tecnologie di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il quadro della regolazione regionale che emerge può consentire anche di valutare il tema dell'integrazione e della coerenza tra le politiche regionali di promozione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico e il complesso delle altre politiche regionali, in particolare di tutela ambientale, che interagiscono in modo determinante con le prime.

<sup>1</sup>Nel testo, quando si usa il termine Regioni si intendono genericamente: le sedici Regioni a Statuto ordinario, le quattro Regioni a Statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e le due Province autonome di Trento e Bolzano che, in base allo Statuto della Regione autonoma Trentino Alto Adige, hanno potere legislativo in materia di energia.

<sup>2</sup>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/9/2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".



---

## Glossario introduttivo

Si fornisce di seguito una panoramica di definizioni e relativi riferimenti normativi delle principali procedure autorizzative energetiche e ambientali, oggetto di monitoraggio nella presente pubblicazione.

### PROCEDURE AUTORIZZATIVE E MODULISTICA ENERGETICO-EDILIZIA

#### AU

L'**Autorizzazione Unica** è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del [D.Lgs. n.387 del 29 dicembre 2003](#) per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di VIA, laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

#### PAS

La **Procedura Abilitativa Semplificata** è la procedura introdotta dal [D.Lgs. n.28 del 3 marzo 2011](#) in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre all'AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

#### Comunicazione al Comune

La **Comunicazione al Comune** (art.6 [D.Lgs. 28/2011](#)) è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La Comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

La Comunicazione preliminare all'installazione secondo **modello unico nazionale**, approvato con il [DM 19 maggio 2015](#), per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del [D.Lgs. n. 28/2011](#) e non necessita di alcun atto di assenso comunque denominato;
- per il quale sia richiesto contestualmente l'accesso al regime dello Scambio sul Posto o del Ritiro Dedicato;
- realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- avente potenza nominale non superiore a 50 kW;
- in assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Sono stati pubblicati dal GSE ad aprile 2022 i nuovi template per la compilazione della **Parte I** e **Parte II** del **Modello Unico per impianti fotovoltaici**, previsto dal DM del 19 maggio 2015, aggiornato e integrato dal D.Lgs. n.199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022.

I nuovi template del Modello unico consentono un iter semplificato per la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW e per l'accesso al regime del Ritiro Dedicato.

I produttori interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i gestori di rete per i quali è stato attivato, all'interno del portale area clienti GSE, il nuovo servizio "Modello Unico - MU" che consente la trasmissione dei file xml degli impianti che richiedono l'accesso al Ritiro Dedicato. Dopo l'invio al GSE dei dati presenti nel Modello unico, da parte dei gestori di rete, il Gestore dei Servizi Energetici, provvederà ad attivare il contratto di Ritiro Dedicato e a inviare al produttore il codice relativo e il link per visualizzarlo sul portale del Ritiro Dedicato - RID. Si precisa che il contratto sarà attivo a partire dalla data di attivazione della connessione, comunicata dal gestore di rete. Rimane invariata la modalità di trasmissione del flusso informativo per gli impianti per cui è richiesto l'accesso al regime di Scambio sul Posto che prevede l'invio da parte dei gestori di rete tramite la sezione "Scambio sul Posto" presente nel portale di Gestione Misure Distributore - GMD. Per quanto riguarda, invece, l'accesso ai servizi di Scambio Sul Posto o Ritiro Dedicato tramite la procedura standard, rimane invariata la modalità prevista dal GSE, ovvero la presentazione della richiesta direttamente dal Produttore sui portali GSE.

#### **DILA**

La **Dichiarazione Asseverata di Inizio Lavori**, ai sensi dell'art.6 bis del **D.Lgs. n.28/2011**, prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma. Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al **DM 1444/1968** e non siano tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al **D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004**.

#### **PAUR**

Il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** è stato definito dall'art.27-bis del **D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006**, modificato dal **D.Lgs. n.104/2017**. Il provvedimento è stato concepito per i progetti sottoposti a **VIA regionale** al fine di ricomprendere in un unico atto tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

#### **Attività in edilizia libera/CIL**

Ai sensi dell'art.6 del **DPR 380/2001**, come modificato dal **D.Lgs. n.222 del 25 novembre 2016** (Decreto SCIA 2, che ha riportato a 5 i regimi abilitativi), il passaggio dal regime di **Comunicazione Inizio Lavori (CIL)** a quello di **edilizia libera** ha riguardato anche interventi "energetici" quali:

- installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici.

Tali interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, sempre che non sussistano più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore incidenti sulla disciplina urbanistica. Con il **Decreto del 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere realizzabili in regime di attività edilizia libera. Anche se non esaustivo, si tratta di un elenco puntuale, che semplifica il riconoscimento degli interventi realizzabili senza autorizzazioni o comunicazioni.

### CILA

La **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata** (CILA) La CILA è utilizzabile per porre in essere interventi non riconducibili a quelli di cui agli artt. 6, 10 e 22 del [DPR n.380/2001](#) (edilizia libera, opere subordinate a permesso di costruire e interventi sottoposti a SCIA) e viene presentata allegando all'apposita modulistica l'elaborato progettuale e l'asseverazione di un tecnico abilitato, il quale attesta sotto la propria responsabilità che:

- i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati;
- i lavori sono conformi ai regolamenti edilizi vigenti;
- i lavori sono compatibili con la normativa in materia sismica;
- i lavori sono compatibili con la normativa sul rendimento energetico nell'edilizia;
- i lavori non interessano le parti strutturali dell'edificio;

I lavori per i quali è necessario presentare la CILA sono definiti dall' art.6 comma 2 lettera a) ed e-bis) del [DPR n.380/2001](#):

- gli interventi di manutenzione straordinaria;
- l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali;
- le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

La comunicazione di inizio lavori viene presentata compilando apposita modulistica. Il modello unico nazionale di CILA è stato definito nella Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014.

Mentre la **CIL** era utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e di edilizia libera e include una serie di opere temporanee per un massimo di 90 giorni (tipologie di lavori di manutenzione ordinaria di un immobile quali sostituzione dei sanitari, rifacimento intonaco, tinteggiatura, sostituzione di porte e piastrelle ecc.), la **CILA** è richiesta per le opere di manutenzione straordinaria, purché non insistano sulle strutture portanti (tipologie di lavori di manutenzione straordinaria di un immobile quali demolizioni e ricostruzioni di tramezzi, porte ed aperture interne, sostituzione infissi, variazione dei vani, ecc.). Inoltre, per questa pratica sono previsti oneri fissi, diritti di segreteria che possono variare in relazione al Comune.

### SCIA/DIA

La **SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)** è una procedura amministrativa, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del [DPR n.380/2001](#). Il **D.L. n.78 del 31 maggio 2010**, convertito con modificazioni dalla **Legge n.122 del 30 luglio 2010**, ha riformulato l'art.19 della **Legge n.241 del 7 agosto 1990**, che disciplinava la **DIA (Denuncia Inizio Attività)** e introducendo al suo posto la **SCIA**, prevedendo così la possibilità di avviare l'attività oggetto della segnalazione dalla data della presentazione di questa all'amministrazione competente. La SCIA è obbligatoria per realizzare interventi su parti strutturali o sull'involucro (tipologie di lavori di manutenzione di un immobile quali coibentazione a cappotto, apertura o modificazione di vani finestra, ecc.). L'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011, a partire dal 29 marzo

2011 ha introdotto per determinate tipologie di impianti a fonti rinnovabili un iter procedimentale semplificato: la PAS.

## APE

L'**Attestato di Prestazione Energetica** ([D.Lgs. 192/2005](#) come modificato dal [D.Lgs. 63/2013](#)) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di una abitazione o di un appartamento. È uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 lettere) le prestazioni energetiche degli edifici ed è obbligatorio per la vendita o l'affitto di un immobile. La validità di un APE è, nella maggior parte dei casi, 10 anni. Per conservarne la validità bisogna garantire i controlli della caldaia previsti dalla legge. Il sopralluogo nell'immobile è obbligatorio.

## PROCEDURE AMBIENTALI

### VIA

La **Valutazione di Impatto Ambientale** è una procedura tecnico-amministrativa che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente biogeofisico, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ([D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006](#), art.6, comma 5).

I concetti fondamentali alla base della procedura di VIA sono:

- prevenzione: analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione dell'opera/progetto, al fine non solo di salvaguardare ma anche di migliorare la qualità dell'ambiente e della vita;
- integrazione: analisi di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili (effetti cumulativi);
- confronto: dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, analisi ed impiego di dati scientifici e tecnici;
- partecipazione: apertura del processo di valutazione all'attivo contributo dei cittadini in un'ottica di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione).

### VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA - SCREENING

Sono sottoposti al procedimento di **verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale**:

- i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del [D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006](#), in applicazione dei criteri e delle soglie dimensionali definiti dal [DM 30 marzo 2015](#);
- i progetti elencati nell'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato IV, la cui realizzazione possa produrre impatti ambientali significativi e negativi.

### VAS

**La Valutazione Ambientale Strategica** di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art.4 del [D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006](#) ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. L'autorità procedente, la Pubblica Amministrazione che elabora il piano programma, o nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione della decisione;
- il monitoraggio.

Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite le modalità di svolgimento, i contenuti, i Soggetti coinvolti. L'autorità competente è la Pubblica Amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS.

### VInCA

La **Valutazione di Incidenza** è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della **rete Natura 2000**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. In ambito nazionale, la VInCA è disciplinata dall'art.5 del [DPR n.357 dell'8 settembre 1997](#).

Ai sensi dell'art.10, comma 3, del [D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006](#), detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VInCA, VAS-VInCA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000. Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza sono dettate nelle **Linee Guida Nazionali per la (VInCA)** - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate il 28 novembre 2019 con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome.

Le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza sono state predisposte nell'ambito della attuazione della **Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020** (SNB), e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14, e costituiscono il documento di indirizzo di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la corretta attuazione nazionale dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della **Direttiva 92/43/CEE Habitat**.

L'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce lo strumento per il successivo adeguamento delle leggi e degli strumenti amministrativi regionali di settore per l'applicazione uniforme della Valutazione di Incidenza su tutto il territorio nazionale.

## AIA

L'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del **D.Lgs. n.152/2006**, relativa alle emissioni industriali, e alle prestazioni ambientali associate alle migliori tecniche disponibili (BAT).

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla Parte seconda del **D.Lgs.152/2006** e riportate nel seguito:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del **D.Lgs.n.152/2006**);
- autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV alla Parte terza del **D.Lgs. n.152/2006**);
- autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del **D.Lgs. n.152/2006**);
- autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 **D.Lgs. n.209/1999**);
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art.9 **D.Lgs. n.99/1992**);
- autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (DL n.96/1995 convertito con modificazioni nella **Legge n.206/1995**, articolo 2, comma 2).

## AUA

L'**Autorizzazione Unica Ambientale** è un provvedimento disciplinato dal **DPR n.59 del 13 marzo 2013**, che ricomprende tutti i titoli abilitativi in campo ambientale, di cui un'impresa ha bisogno per iniziare e/o proseguire la sua attività. Essa va a sostituire vari atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati sinteticamente di seguito:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del **D.Lgs. n.152/2006**;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del **D.Lgs. n.152/2006**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del **D.Lgs. n.152/2006**;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del **D.Lgs. n.152/2006**;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della **Legge, n.447/1995**;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del **D.Lgs. n.99/1992**;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del **D.Lgs. n.152/2006**.

Il principale vantaggio di questa procedura è il minor costo organizzativo per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico; inoltre, questa autorizzazione ha una durata di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

## Executive summary

Scopo del presente documento è descrivere il quadro della regolazione regionale inerente le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per “regolazione regionale” si intende l’insieme degli interventi normativi messi in atto dalle Regioni, mediante atti di carattere legislativo o amministrativo volti all’attuazione, alla modifica o all’integrazione delle disposizioni nazionali in materia di realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A tal fine si è scelto di prendere in considerazione, in primo luogo, i principali profili inerenti i regimi autorizzativi specifici, le procedure di valutazione ambientale eventualmente ad essi connesse, i procedimenti amministrativi per la concessione di acque superficiali per gli impianti idroelettrici, nonché quelli per il rilascio della concessione di uso di risorse geotermiche per gli impianti geotermoelettrici: si tratta di un insieme di funzioni amministrative che da circa vent’anni sono state trasferite quasi interamente dallo Stato alle Regioni, le quali in alcuni casi le hanno delegate alle Province.

Con la Legge n.56 del 7 aprile 2014<sup>3</sup>, è stata approvata la riforma delle Province. La normativa stabilisce in termini generali le funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, funzioni che non comprendono quelle considerate in questo rapporto. La L. n.56/2014 stabilisce, inoltre, che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, possono attribuire alle Città metropolitane e alle Province ulteriori funzioni oltre a quelle “fondamentali” già attribuite.

Lo studio, muovendo dal monitoraggio delle deleghe delle funzioni amministrative effettuate dalle Regioni, in alcuni casi appannaggio delle Province per quanto riguarda i regimi autorizzativi, mostra una mappa completa degli enti che sono attualmente responsabili dei procedimenti amministrativi per gli impianti a fonti rinnovabili. Tra gli aspetti analizzati rientrano anche la regolazione regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che spesso si intreccia con i procedimenti autorizzativi degli impianti energetici, nonché l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

### Competenze per il procedimento autorizzativo unico e valutazioni ambientali

L’analisi del quadro normativo regionale consente di ricostruire lo scenario d’insieme, a livello nazionale, delle diverse scelte compiute dalle Regioni nell’individuazione delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come risulta dalla **Figura 1**.

Nell’attuale assetto, emerge che tredici Regioni prevedono l’attribuzione in modo esclusivo<sup>4</sup> all’amministrazione regionale stessa delle funzioni amministrative per il procedimento autorizzativo. Tra le Regioni centro-settentrionali a Statuto ordinario, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna sono le uniche che hanno trattenuto in via esclusiva l’esercizio della funzione autorizzativa. A seguito della riallocazione delle funzioni tra Province e Regioni, solo due Regioni a Statuto ordinario (Liguria e Lazio) hanno


<sup>3</sup>Legge n.56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (G.U. n.81 del 7 aprile 2014).

<sup>4</sup>Nella ricognizione delle scelte di delega delle funzioni amministrative da parte delle Regioni non sono considerati i casi della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano in cui questo tipo di scelta non può essere esercitata.

mantenuto intatto il disegno originario previsto dal D.Lgs. n.112/98, con l'attribuzione esclusiva alle Province delle funzioni amministrative per l'autorizzazione degli impianti.

Dalla ricognizione svolta emerge che in Italia, prima che la Legge 56/2014 cominciasse a dispiegare i propri effetti, erano 81 le amministrazioni pubbliche locali, tra Regioni e Province, che esercitavano le funzioni amministrative del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

**Figura 1. Attribuzione delle competenze per autorizzazione e valutazione ambientale per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**



Per quanto riguarda le procedure di valutazione ambientale degli impianti di generazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nella scelta delle Regioni prevale l'opzione di individuare l'amministrazione regionale stessa come autorità competente dei procedimenti amministrativi, essendo solo quattro le Regioni (Piemonte, Lombardia, Marche e Puglia) che con varie opzioni hanno, in parte, delegato alle amministrazioni provinciali le funzioni di autorità competente (vedi **Figura 1 - VIA**). La ricognizione effettuata consentiva di individuare tra Regioni e Province - prima della revisione di compiti e funzioni scaturita dalla Legge 56/2014 - 68 amministrazioni che svolgevano le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA, connesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il combinato disposto delle disposizioni regionali in materia di procedimento autorizzativo e procedure di valutazione ambientale, collegate alla realizzazione degli impianti, fa emergere cinque casistiche di distribuzione delle competenze, come evidenziato nelle **Tabelle 1 e 2**.

L'opzione più diffusa è quella dell'esercizio a livello regionale delle funzioni autorizzative e per le valutazioni ambientali. Per le altre Regioni che esercitano la funzione autorizzativa a livello regionale le funzioni di autorità competente per le procedure di valutazione ambientale degli impianti sono ripartite tra Regione e Province.



**Tabella 1. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini del procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n.387/2003 (assetto al 31/12/2021).**

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Lombardia	Lazio
Basilicata	Marche	Liguria
Calabria	Piemonte	
Campania		
Emilia Romagna		
Friuli Venezia Giulia		
Molise		
Puglia		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana		
Umbria		
Veneto		

**Tabella 2. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini delle procedure di valutazione ambientale collegate (assetto al 31/12/2021).**

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Lombardia	
Basilicata	Marche	
Calabria	Piemonte	
Campania	Puglia	
Emilia Romagna		
Friuli Venezia Giulia		
Lazio		
Liguria		
Molise		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana		
Umbria		
Veneto		

Per le due Regioni che hanno attribuito in via esclusiva le funzioni autorizzative alle Province (Liguria e Lazio), le procedure di VIA sono invece attribuite esclusivamente alla Regione.

L'articolazione fonte per fonte, nella distribuzione delle competenze per due tipi di procedure nelle diverse Regioni, è analizzata nel dettaglio in apposite sezioni del rapporto.

### **Regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati**

Il D.Lgs. n.28/2011 ha introdotto molteplici disposizioni che rimandano alla necessità o alla possibilità di specifiche normative regionali attuative. I principali rimandi a ulteriori provvedimenti regionali sono riferiti alla disciplina dei regimi autorizzativi per gli impianti.

Nel rapporto è stato esaminato come le Regioni hanno utilizzato le facoltà di intervento previste dalla normativa nazionale per regolare il ruolo dei regimi autorizzativi semplificati (Procedura Autorizzativa Semplificata e Comunicazione) e quindi come ne hanno esteso il ruolo e al contempo ridotto quello del procedimento autorizzativo unico o della PAS.


Di particolare rilievo è l'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 dove, al comma 9, si stabilisce che le Regioni possano innalzare fino a un 1 MW le soglie previste dal D.Lgs. n.387/2003 e dal DM "Linee Guida" del 10 settembre 2010 per gli impianti soggetti a PAS (ex Denuncia di Inizio Attività, DIA).

Al 31 dicembre 2021 si registrano ben 15 casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime di applicazione della PAS (vedi **Figura 2**). In tale casistica di regolazione regionale ricadono anche casi di natura restrittiva, come quello dell'Umbria, che prevede il regime di Autorizzazione Unica per gli impianti idroelettrici anche al di sotto della soglia prevista dalle norme nazionali e i casi delle disposizioni previste da alcune Regioni a Statuto speciale. La Provincia autonoma di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, l'Abruzzo, la Calabria, la Campania e la Basilicata sono le Regioni che hanno esteso in modo generalizzato l'applicazione della PAS fino a 1 MW, a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

In quattro Regioni a Statuto ordinario (Piemonte, Toscana, Marche, Molise) si utilizzano solo le soglie previste dalla normativa nazionale per la PAS.

Sono quindi otto le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011 ed hanno esteso, in modo più o meno rilevante, l'applicazione del regime della PAS. Tra queste si possono distinguere: i casi di Regioni che hanno esteso la soglia della PAS ad 1 MW per quasi tutte le fonti, con alcune limitazioni come la Puglia e la Sicilia; i casi diffusi di Regioni che hanno esteso le soglie per la PAS solo per alcune fonti e tipologie di impianti, o che adottano soglie con valori intermedi tra quelli previsti minimi dalla normativa nazionale e la soglia massima di 1 MW.

**Figura 2. Soglie per l'applicazione della PAS per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**




Il comma 11 dell'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 prevede invece che le Regioni possono estendere il regime della Comunicazione fino alla soglia di 50 kW, rispetto a quelle fissate dal DM "Linee Guida". Inoltre, le Regioni possono estendere l'applicazione della Comunicazione anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici.

La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per tutti i tipi di impianti è stata utilizzata da tre Regioni (Lazio, Puglia e Basilicata), come è possibile vedere nella **Figura 3**.

In questo caso sono undici le Regioni in cui si applicano solo le indicazioni delle normative nazionali per l'applicazione del regime della Comunicazione.

Sono cinque le Regioni (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Sicilia) che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011 ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione del regime della Comunicazione.

**Figura 3. Soglie per l'applicazione della Comunicazione agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**



### Zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il comma 10 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. prevede che le Regioni, in attuazione delle Linee Guida sul procedimento autorizzativo unico, possano individuare aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Il punto 17 delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il DM del 10 settembre 2010, specifica le modalità di individuazione delle zone non idonee da parte delle Regioni e rimanda all'allegato 3 del medesimo DM per un'ulteriore definizione dei criteri di individuazione delle stesse.

Come si può vedere nella successiva **Tabella 3**, sono state individuate zone non idonee per il fotovoltaico e l'eolico in circa due terzi delle Regioni italiane, mentre sono 9 le Regioni che le hanno definite per gli impianti a biomassa e per gli impianti a biogas, 6 i casi di zone non idonee per l'idroelettrico e 3 per il geotermico. In 4 Regioni non sono state definite le zone non idonee per nessun tipo di impianto (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania), e in 3 Regioni sono state individuate per tutti i tipi di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Basilicata, Molise ed Umbria). Occorre

segnalare che sono in itinere altri provvedimenti di individuazione di zone non idonee: si possono citare i casi della Sicilia, con riferimento alla fonte eolica e il Lazio per la geotermia.

**Tabella 3. Individuazione di aree non idonee adottate dalle Regioni per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili al 31/12/2021.**

REGIONE	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermia	Idroelettrico
Piemonte	✓	✓		✓		
Valle d'Aosta			✓	✓		
Lombardia						
Bolzano						
Trento						
Veneto	✓	✓		✓		✓
Friuli Venezia Giulia						
Emilia Romagna	✓	✓	✓	✓		✓
Liguria			✓			✓
Toscana	✓	✓	✓	✓		
Umbria	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marche	✓	✓	✓	✓		
Lazio						
Abruzzo			✓	✓		
Molise	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Campania						
Puglia	✓		✓	✓		
Basilicata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calabria			✓			
Sicilia			✓			
Sardegna			✓	✓		

Per il fotovoltaico in nove Regioni l'individuazione delle zone non idonee è stata effettuata solo per gli impianti a terra, al fine di salvaguardare contesti agricoli di pregio, in linea con le norme nazionali del 2012 restrittive in tali ambiti.

### Valutazioni ambientali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e Verifica di Assoggettabilità (VA) degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è rappresentato dalla **Tabella 4**.

Nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n.104 del 16 giugno 2017, riportante l'“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)”. Il provvedimento, entrato in vigore il 21 luglio 2017, ha apportato numerose e significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, relativa alle procedure della VIA, tra le quali il trasferimento di competenze dalle Regioni allo Stato per diverse categorie di opere, tra cui gli impianti eolici con potenza complessiva superiore a 30 MW (allegati II e II bis).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017 vengono ridotti e dettagliati i tempi per la procedura di VIA, con la possibilità, in alternativa a quella ordinaria, di poter richiedere per i progetti di competenza statale un provvedimento unico ambientale che unisce e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi relativi ai fattori ambientali. Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono previsti termini tassativi che, se non rispettati, comportano la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di responsabilità. Per quanto riguarda, invece, lo screening potrà essere presentato solamente lo studio preliminare ambientale, mentre per la procedura di VIA si potranno presentare elaborati progettuali a un livello dettaglio equivalente al progetto di fattibilità o tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. Inoltre, si prevede che in qualsiasi momento potrà essere attivata con l'autorità competente una fase di confronto per definire il livello di dettaglio degli elaborati necessari e richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto per individuare la corretta procedura da avviare: questo riguarda gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti eolici.

Per quanto riguarda il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, si valutano a livello statale le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare.

Fatte salve le soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e i criteri utilizzati per la loro fissazione, le Linee guida integrano con i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'allegato III della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE) e nell'allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al fine di individuare i progetti da sottoporre alla procedura di screening:

- cumulo con altri progetti (punto 4.1 Linee guida);
- rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate (punto 4.2 Linee guida);
- localizzazione dei progetti in aree sensibili (punto 4.3 Linee guida):
  - zone umide;
  - zone costiere;
  - zone montuose e forestali;
  - riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale;
  - zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
  - zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;
  - zone a forte densità demografica;
  - zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri individuati come rilevanti e pertinenti dalle Linee guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.

Nell'adeguare la propria normativa alle Linee guida, Regioni e Province autonome, ove ritenuto necessario e tenendo conto delle peculiarità ambientali e territoriali:

- declinano la definizione e l'individuazione delle aree sensibili delle Linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;
- definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
- riducono ulteriormente le soglie dimensionali dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.

Per armonizzare e coordinare le disposizioni in materia di screening su tutto il territorio nazionale, il MiTE con proprio decreto, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate, può:

- definire una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali rispetto a quanto previsto dalle Linee guida, in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle Linee guida;
- definire, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati dalle Linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali, garantendo comunque livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- definire criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di screening.

Se la verifica si conclude con un decreto di assoggettabilità, il progetto va sottoposto a VIA (lo stesso avviene naturalmente se il proponente ha deciso di saltare lo screening). Le procedure di consultazione preventiva normative sono due: una di consultazione preventiva con l'autorità procedente e l'altra di scoping (art 20 e 21 D.-Lgs. 152/2006)

**Tabella 4. Quadro di sintesi delle procedure di valutazione ambientale nei progetti di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Soglie VA e VIA estensione (▲) restrizione (▼)	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA	Criteri per l'esclusione da VA	Valutazione Cumulativa
Piemonte	Idroelettrico ▲	Idroelettrico	Idroelettrico Fotovoltaico	Fotovoltaico
Valle d'Aosta	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼	Eolico		
Lombardia			Fotovoltaico Idroelettrico	Fotovoltaico
Bolzano	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲			
Trento	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Eolico	Fotovoltaico	
Veneto				Fotovoltaico
Friuli Venezia Giulia			Fotovoltaico	
Liguria		Eolico Fotovoltaico	Fotovoltaico Idroelettrico Biomasse	
Emilia Romagna		Tutti i progetti che ricadono nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9 del 18 maggio 1999 e s.m.i.		Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermia Idroelettrico
Toscana	-	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia	
Umbria	Biomasse ▼ Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 e aree di rispetto ex art.92 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Eolico Idroelettrico		Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermia Idroelettrico
Marche	Biomasse ▼	Fotovoltaico	Fotovoltaico	Biomasse Fotovoltaico
Lazio	Fotovoltaico ▲			
Abruzzo				Fotovoltaico
Molise				Eolico Fotovoltaico
Campania	▲30% se in APEA, EMAS, ISO 14001	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000		
Puglia	Idroelettrico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Fotovoltaico	Fotovoltaico	Eolico Fotovoltaico
Basilicata	Biomasse ▼ Eolico ▼ Idroelettrico ▼ e ▲			
Calabria				
Sicilia				
Sardegna	Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia Eolico	Eolico Fotovoltaico

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Come si può vedere oggi le normative di quasi tutte le Regioni italiane contemplano interventi di regolazione delle procedure di VIA e VA specificamente rivolti a queste tipologie di intervento. In linea generale, si possono distinguere gli interventi di carattere restrittivo, finalizzati ad ampliare le casistiche

dei progetti soggetti alla valutazione degli impatti ambientali e quelli di carattere estensivo, volti invece a ridurre le tipologie dei progetti sottoposti alle procedure di valutazione ambientale.

### Programmazione regionale per le fonti rinnovabili

La normativa italiana ha previsto la ripartizione tra le Regioni (“Burden Sharing” regionale) dell’obiettivo nazionale, con la definizione di obiettivi regionali al 2020, fissati tramite decreto ministeriale e una successiva fase di recepimento di questi obiettivi con nuovi atti di programmazione regionale.

Con il DM 15 marzo 2012<sup>5</sup> (“Burden Sharing”) del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata effettuata la ripartizione tra le Regioni degli obiettivi nazionali 2020 di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER). Gli obiettivi fissati per le Regioni riguardano solo i consumi elettrici e quelli per riscaldamento/raffreddamento e sono quindi esclusi i consumi per trasporti che vengono considerati un obiettivo che dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilità dello Stato. Di conseguenza la parte di obiettivo nazionale del 17% ripartita tra le Regioni corrisponde ad un target ridotto al 14,3% (84,1% dello sforzo complessivo).

Gli obiettivi regionali 2020 complessivi per le rinnovabili elettriche e termiche sono riportati nella successiva **Figura 4**. Gli obiettivi percentuali sono quelli vincolanti, fissati dal testo dell’articolo 3 del DM 15 marzo 2012, mentre i livelli assoluti di consumo di FER e di consumo finale lordo regionale, contenuti nell’allegato 1 dello stesso DM hanno solo valore indicativo.

In questo contesto, con obiettivi regionali obbligatori, la programmazione energetica regionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili assume un carattere di regolazione vincolante.

Occorre infine segnalare che dal 30 maggio 2015, è in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2015 “Approvazione della metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in attuazione dell’articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28”. Il decreto ha approvato la metodologia di monitoraggio, applicata nell’ambito del SISTAN<sup>6</sup> in materia di energia, per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi di energia, coperta da fonti rinnovabili, così come definiti nella Tabella A - di cui all’art.3 comma 2 - del DM Burden Sharing.

<sup>5</sup>Decreto ministeriale 15 marzo 2012 del MSE, “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome (“Burden Sharing”).


<sup>6</sup> Sistema Statistico Nazionale.



Tabella 5. Programmazione energetica regionale: PEAR vigenti (assetto al 31/12/2021).

REGIONE	Atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati o in fase di approvazione	Portale PEAR regionale
Abruzzo	<a href="#">DCR n.27/6 del 15/12/2009</a>	<a href="#">PER</a>
Basilicata	<a href="#">LR n.1 del 19/01/2010</a>	<a href="#">PIEAR</a>
Bolzano	<a href="#">DGP n. 940 del 20/06/2011</a>	<a href="#">Piano Clima Energia-Alto Adige-2050</a>
Calabria	<a href="#">DCR n.315 14/02/2005</a>	<a href="#">PEAR</a>
Campania	<a href="#">DGR n.377 del 15 luglio 2020</a>	<a href="#">PEAR</a>
Emilia Romagna	<a href="#">DCR n.111 del 1° marzo 2017</a>	<a href="#">PER 2030 e PTA 2017-2019</a>
Friuli Venezia Giulia	<a href="#">DPR n.260 del 23 dicembre 2015</a>	<a href="#">PER</a>
Lazio	<a href="#">DGR n.98 del 10 marzo 2020</a>	<a href="#">PER</a>
Liguria	<a href="#">DCR n.19 del 14 novembre 2017</a>	<a href="#">PEAR 2014-2020</a>
Lombardia	<a href="#">DGR n.3706 del 12 giugno 2015</a>	<a href="#">PEAR</a>
Marche	<a href="#">DCR n.42 del 20 dicembre 2016</a>	<a href="#">PEAR</a>
Molise	<a href="#">DCR n.953 dell'11 luglio 2017</a>	<a href="#">PEAR</a>
Piemonte	<a href="#">DCR n.200-5472 del 15 marzo 2022</a>	<a href="#">PEAR</a>
Puglia	<a href="#">DGR n.1181 del 27 maggio 2015</a>	<a href="#">PEAR</a>
Sardegna	<a href="#">DGR n.59-89 del 27 novembre 2020</a>	<a href="#">PEAR</a>
Sicilia	<a href="#">DGR n.67 del 13 febbraio 2022</a>	<a href="#">PEARS 2019-2030</a>
Toscana	<a href="#">DCR n.10 dell'11 febbraio 2015</a>	<a href="#">PAER</a>
Trento	<a href="#">DGP n.339 del 5 marzo 2021</a>	<a href="#">PEAP</a>
Umbria	<a href="#">DCR n.205 del 7 novembre 2017</a>	<a href="#">SEAR</a>
Valle d'Aosta	<a href="#">DCR n.727 del 25 settembre 2014</a>	<a href="#">PEAR</a>
Veneto	<a href="#">DCR n.6 del 9 febbraio 2017</a>	<a href="#">PER</a>

Figura 4. Obiettivi regionali 2020 di copertura e consumo energetico finale da fonti rinnovabili (ktep e %).



### Esiti della ricognizione nel periodo 2014 – 2021 della produzione normativa regionale in tema di generazione elettrica da FER

Esaminando la serie storica delle tipologie di esiti normativi risultanti dalla regolazione regionale dell'ultimo periodo, si nota chiaramente una progressiva riduzione dei provvedimenti inerenti la definizione delle procedure autorizzative, delle soglie relative alle singole tecnologie, appannaggio di provvedimenti che seguono a livello territoriale quanto normato a livello nazionale su alcune specifiche discipline. E' il caso, registrato nel 2015 e nel 2016, dei provvedimenti adottati dalle Regioni per riordinare le competenze con le Province in tema di ambiente ed energia, sulla scia della Legge 56 del 7/4/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Tra il 2017 e il 2018 a prevalere, a livello quantitativo, sono invece i provvedimenti adottati in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n.104 del 16/6/2017, recante l'attuazione della Direttiva 2014/52/UE, che modifica la precedente Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Decisamente più contenuta è il numero di provvedimenti inerenti la normazione delle singole tecnologie rinnovabili e la pianificazione programmazione energetica regionale, periodicamente oggetto di aggiornamento.

Nel 2019 e ancor più nel 2020 a farla da padrone sono gli adeguamenti in tema di Valutazione d'Impatto Ambientale, regolazione della disciplina idroelettrica e l'affacciarsi, nell'ambito FER, di un nuovo tema come quello delle comunità energetiche. Sempre nel 2020, in linea con gli orientamenti del PNIEC, inizia a farsi sentire il cambio di paradigma da individuazione delle aree non idonee a ospitare impianti FER per la produzione di energia elettrica a definizione di aree idonee a vedere installati soprattutto impianti eolici e fotovoltaici.

Figura 1: anno 2014 18 provvedimenti considerati







Figura 2: anno 2015 48 provvedimenti considerati




**Figura 3: anno 2016 31 provvedimenti considerati**



**Figura 4: anno 2017 26 provvedimenti considerati**



**Figura 5: anno 2018 40 provvedimenti considerati**



**Figura 6: anno 2019 52 provvedimenti considerati**




Figura 7: anno 2020 68 provvedimenti considerati





Figura 8: anno 2021 40 provvedimenti considerati



# Principali novità normative nazionali del 2021

## II PNRR

Gli enti locali ricoprono un ruolo centrale nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come esecutori di gran parte dei progetti con ricadute immediate sui territori. Un terzo delle risorse totali messe a disposizione dal PNRR (66 mld€) sono destinate a investimenti che saranno gestiti a livello territoriale. Di questi 20 mld€ saranno destinati al Mezzogiorno, ai quali si sommeranno circa 9 mld€ di React-EU, 54 mld€ di Fondi strutturali europei e 58 mld€ del Fondo di sviluppo e coesione.

Le amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) potranno essere coinvolte nella realizzazione degli investimenti del piano attraverso 3 diverse modalità:

1. come soggetti attuatori;
2. come beneficiari di iniziative portate avanti dalle amministrazioni centrali;
3. come soggetti che contribuiscono a individuare l'area più idonea per la realizzazione di interventi di competenza di amministrazioni di livello superiore.

Nel ruolo di soggetti attuatori/beneficiari, gli enti locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse. Tali provvedimenti sono adottati dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.


Come soggetti attuatori le pubbliche amministrazioni accedono ai finanziamenti partecipando a bandi o avvisi per la selezione di progetti emanati dai ministeri competenti. Ricevono (in genere direttamente dal Ministero dell'Economia) le risorse per realizzare i progetti. Nel corso della realizzazione dei progetti sono tenuti a rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al raggiungimento degli obiettivi associati al progetto, secondo quanto previsto dal PNRR. Inoltre, devono realizzare i progetti rispettando le norme vigenti e le regole specifiche del PNRR, in particolare quella di non arrecare danno significativo all'ambiente e di portare a termine i progetti entro giugno 2026. In caso di irregolarità, gli enti locali sono tenuti a correggerle e, se necessario, restituire le risorse indebitamente utilizzate.

Se partecipano in qualità di destinatari di risorse per la realizzazione di progetti specifici la cui responsabilità è in capo ad Amministrazioni centrali, invece il loro coinvolgimento avviene mediante la partecipazione alle specifiche procedure di chiamata (bandi/avvisi) attivate dai ministeri responsabili.

Nel caso della realizzazione di interventi di competenza di amministrazioni di livello superiore che hanno ricadute a livello locale, come alta velocità, banda larga, potenziamento della rete ferroviaria nazionale, la definizione degli investimenti e delle opere da realizzare dovrebbe tenere conto delle istanze delle comunità locali, attraverso la convocazione di specifici tavoli di concertazione.

La maggior parte delle risorse che saranno gestite dagli enti locali saranno destinate alla missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", cui vanno 19,6 mld€. Altri 18,4 mld€ andranno alla missione 5 "Inclusione e coesione". Alla missione 6 "Salute" andranno 15,1 mld€, 9,7 mld€ sono stati destinati alla missione 4 "Istruzione e ricerca", 3,1 mld€ alla missione 1 "Digitalizzazione e innovazione" e infine 0,2 mld€ andranno alla missione 2 "Mobilità sostenibile".

Figura 1: Stima delle risorse destinate agli enti territoriali per Missione



Per quel che riguarda la distribuzione dei fondi tra i soggetti beneficiari, la maggior parte delle risorse vanno ai Comuni e alle Città metropolitane, che complessivamente ricevono 28,3 mld€; altri 10,7 mld€ saranno destinati a progetti di competenza concorrente di Regioni, Province o Comuni e 10,8 mld€ saranno gestiti esclusivamente dagli enti regionali. I 15,1 mld€ destinati alla missione “Salute” saranno gestiti direttamente dalle ASL e dalle aziende ospedaliere. Circa 1,3 mld€ saranno distribuiti ad altri enti territoriali, come autorità portuali o di bacino.

## Legge n.108 del 29 luglio 2021 – Conversione in Legge del DL Semplificazioni n.77/2021 - Governance del PNRR e semplificazioni in materia di FER e Ambiente

La Legge n.108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto-Legge n.77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), recante *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e dal PNIEC. Al fine di individuare le opere di cui al PNIEC, è stato inserito nella Parte Seconda del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, il nuovo Allegato I-bis recante l’elenco delle opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC.

### Fonti rinnovabili (art. 30-33-bis)

L'articolo 30 modifica la disciplina delle **autorizzazioni** per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree confinanti con **aree tutelate** dalla normativa paesaggistica. Ai fini dell'**Autorizzazione Unica** per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è previsto che il **Ministero della Cultura partecipi al procedimento unico**, nel caso di progetti aventi a oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in **aree sottoposte a tutela**, anche in itinere, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, nonché nelle aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. Nei procedimenti di autorizzazione dei predetti impianti localizzati in aree contermini, il **Ministero della Cultura** si esprime nell'ambito **della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante**. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda



di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del **Ministero della Cultura non può attivare i rimedi amministrativi**, previsti dalla normativa vigente avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.

L'articolo 31 contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone. Il comma 1, aggiunge due commi all'articolo 1 del D.L. n.7/2002:

- la lettera a **esclude** dalla necessità della **VIA** gli impianti di **accumulo elettrochimico** destinati al mero accumulo o al consumo locale;
- la lettera b prevede che in caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, il **comitato interistituzionale** può provvedere entro i novanta giorni successivi alla **conclusione dell'istruttoria**.

E' stata poi apportata una modifica a una lettera del citato articolo 1 del D.L. n.7/2002, volta a **equiparare** agli **impianti esistenti** gli **impianti autorizzati non in esercizio**, ai fini dell'applicabilità della procedura di autorizzazione semplificata.

Il comma 2, a sua volta, aggiunge un comma all'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011, prevedendo che per la costruzione ed esercizio di **impianti fotovoltaici** di potenza sino a **20 MW**, localizzati in **area** a destinazione **industriale**, produttiva o commerciale si applica la **Procedura Abilitativa Semplificata**, estesa anche a impianti ubicati in **discariche** o **cave**, ove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale.

Sono state approvate, con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, delle modifiche alla disciplina che consente l'installazione di pannelli **fotovoltaici solari e termici** sul **tetto** degli **edifici senza** la previa **acquisizione** di atti amministrativi di **assenso**.

Il comma 3 riguarda la Regione **Sardegna** e prevede che entro 30 giorni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al **phase out** dell'utilizzo del **carbone** nell'isola.

Il comma 4, infine, modifica l'articolo 60, comma 1, del D.L. n.76/2020, per chiarire che le **infrastrutture di rete** che si intendono **autorizzate** non sono quelle per cui è stata individuata la competenza della Commissione PNIEC, ma quelle che hanno superato il vaglio di tale Commissione.

Il comma 5, introduce un'eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali. In particolare, il **divieto di accesso agli incentivi non si applica** agli impianti **agrivoltaici** che adottino **soluzioni integrative** con montaggio verticale dei moduli.

Il comma 6 reca una modifica all'Allegato 2 del D.Lgs. n.152/2006, volta a esplicitare ai fini della **VIA** la **competenza statale** per gli impianti **fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica con **potenza complessiva superiore a 10 MW**.

Il comma 7 eleva da 20 a **50 kW** la **soglia** di potenza degli impianti a energia solare **fotovoltaica** oltre la quale si applica l'**Autorizzazione Unica**.

Con una modifica alla Tabella A allegata al D.Lgs n.387/2003, richiamata dal comma 7 in esame, è stata approvato l'innalzamento da 250 a **300 kW** della soglia per l'installazione con **denuncia di inizio attività** di impianti per la produzione di energia derivante da **gas di discarica**, **gas** residuati dai processi di **depurazione** e **biogas**.

Il comma 7-bis dispone che per la costruzione e l'esercizio di impianti **fotovoltaici**, nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti, all'interno delle **aree** dei siti di **interesse nazionale**, in aree interessate da impianti **industriali** per la produzione di energia da fonti

convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le **soglie** per la **verifica di assoggettabilità alla VIA** si intendono elevate a **10 MW**.

L'articolo 31-bis contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di **biocarburante avanzato** ai **sottoprodotti** utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di **biogas** utilizzati al fine di produrre **biometano** (attraverso la purificazione del biogas).

L'articolo 31-ter modifica il comma 954 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018, che ha riaperto la possibilità di accesso agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016 per gli impianti a **biogas** con potenza elettrica **non superiore a 300 kW**, facenti parte del ciclo produttivo di un'**impresa agricola**, di **allevamento**, realizzati da **imprenditori agricoli** anche in forma consortile e la cui **alimentazione** deriva per almeno l'**80%** da **reflui** e materie derivanti dalle **aziende agricole** realizzatrici e per il restante **20%** da loro **colture di secondo raccolto**. L'articolo aggiuntivo modifica queste condizioni, specificando che le **materie** devono derivare **prevalentemente** dalle **aziende agricole** realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

L'articolo 31-quater integra la definizione di impianti alimentati da **fonti rinnovabili programmabili**, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle **biomasse** e dalla fonte **idraulica**, anche tramite impianti di **accumulo** idroelettrico attraverso **pompaggio puro**, a esclusione, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi. In secondo luogo, specifica che per gli impianti di **accumulo idroelettrico** attraverso pompaggio puro il rilascio dell'**autorizzazione** spetta al **MITE**, sentito il MIMS e d'intesa con la Regione interessata.

L'articolo 32 modifica e integra la disciplina dell'**Autorizzazione Unica** per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurre talune **semplificazioni** per le opere di modifica che comportano un incremento contenuto della potenza (**repowering**). In particolare, dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti **fotovoltaici** ed **idroelettrici** che non comportano variazioni delle **dimensioni**, dell'**area** e delle opere connesse, sono qualificabili come **modifiche non sostanziali** e sottoposte a **Comunicazione al Comune**, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Vengono ugualmente assoggettate alla **Comunicazione al Comune** gli interventi sui progetti e sugli impianti **eolici**, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello **stesso sito** dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Sono fissate specifiche **prescrizioni** per le **dimensioni** dei nuovi **aerogeneratori**. Viene fissato un criterio di **proporzionalità** tra i nuovi aerogeneratori e quelli **esistenti** (o autorizzati) e comunque si prevede che l'**altezza** dei nuovi impianti **non possa essere superiore al doppio dell'aerogeneratore già esistente**, in caso di aerogeneratori di maggiori dimensioni (il cui diametro originario già superava i 70 metri). Per gli aerogeneratori di minori dimensioni, l'altezza massima non potrà essere superiore a due volte e mezzo quelli originari.

Il comma 1-bis include tra gli interventi sugli impianti **eolici** sottoposti alla **procedura semplificata** della **Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata** quelli che comportino una **riduzione di superficie** o di **volumi**, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori.

L'articolo 32-bis modifica le linee guida per l'**autorizzazione** degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per assoggettare al regime dell'**attività ad edilizia libera** gli impianti **idroelettrici** e **geotermoelettrici** aventi una capacità di generazione **non superiore a 500 kW** di potenza di concessione. Il regime dell'attività ad edilizia libera prevede la realizzazione dei suddetti impianti previa **Comunicazione**, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. In base alla normativa vigente, si richiede che gli impianti siano altresì realizzati in **edifici esistenti** sempre che **non alterino i volumi** e le **superfici**, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

## Valutazione ambientale - VIA e VAS (artt. 17-29)

Le disposizioni recate dagli articoli 17-29 disciplinano principalmente due obiettivi:

- **integrare** la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del **PNIEC** al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del **PNRR**;
- operare un intervento di **semplificazione** sulla disciplina di **VIA e VAS** prevista dalla parte seconda D.Lgs. 152/2006.

L'art.17 amplia l'ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del PNRR, assumendo così la nuova denominazione di "**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**".

L'art.18 prevede che gli interventi necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato I-bis del D.Lgs. 152/2006, e le opere connesse a tali interventi costituiscono **interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti**.

L'art.18-bis prevede che, per le opere del citato Allegato I-bis, nei procedimenti disciplinati dal D.P.R. 327/2001, le **Regioni** sono tenute ad esprimere l'intesa **entro 30 giorni** dalla positiva conclusione della Conferenza dei Servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

L'art.19 modifica e integra i termini relativi al procedimento di **verifica di assoggettabilità a VIA** e alla **consultazione preventiva**, precisando inoltre che la disciplina della consultazione preventiva si applica anche ai progetti esaminati dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

L'art.20 interviene sulla disciplina per l'**emanazione** del provvedimento di **VIA di competenza statale** recata dai commi 2 e 2-bis dell'art.25 del Codice. Le modifiche riguardano il concerto del Ministero della Cultura; l'accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti; l'unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l'attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA; l'introduzione dell'automatico rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC.

L'art.21 reca disposizioni finalizzate a modificare i **termini** per la **verifica dell'istanza di VIA** e per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa e a precisare che tali termini sono perentori. Sono inoltre dimezzati i termini della fase di consultazione del pubblico limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC.

L'art.22 modifica la disciplina relativa al rilascio del **Provvedimento Unico Ambientale (PUA)** - previsto nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale - al fine di delimitarne l'ambito e di modificare il termine per la pubblicazione dell'avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'emissione del PUA medesimo.

L'art.23 inserisce nel testo del D.Lgs. 152/2006 l'articolo 26-bis che contiene la disciplina della **fase preliminare** – mediante una conferenza dei servizi preliminare – al procedimento per il rilascio del **PAUR**.

L'art.24 reca una serie di **modifiche** alla **disciplina** del procedimento per il rilascio del **PAUR**. Le modifiche sono principalmente finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

L'art.25 reca disposizioni integrative del Codice dell'ambiente finalizzate all'individuazione dell'**autorità competente** nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a

diverse tipologie rientranti in parte nella competenza **statale** e in parte in quella **regionale**, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE.

L'art.26 modifica la disciplina relativa agli **osservatori ambientali** che il **MiTE** può istituire a supporto dell'attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA.

L'art.27 introduce, nel testo del Codice dell'ambiente, il nuovo articolo 3-septies che disciplina la **presentazione al MiTE** di istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.

L'art.28 modifica in più punti la disciplina del procedimento di **VAS** contenuta negli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente.

L'art.29 istituisce la **Soprintendenza speciale** per il **PNRR** con l'obiettivo di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi recati nel medesimo piano, definendone compiti, poteri e risorse umane e finanziarie.

## RECEPIMENTO RED 2 - D. Lgs. n.199 dell'8 novembre 2021

L'8 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto definendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Il Decreto introduce disposizioni per l'attuazione delle misure del PNRR in materia di energia da fonti rinnovabili, con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati (cumulabilità tra le diverse forme di incentivo), già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali fissati dal Regolamento UE n. 2021/1119, che ha stabilito un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030.

Il Decreto è stato redatto in **coerenza** con il **PNIEC** e il suo scopo è di accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria.

Molto peso verrà dato anche alla **semplificazione delle procedure autorizzative** ed a specifici incentivi, con l'intento di agevolare l'iter di accesso e fornendo maggiori certezze agli operatori del settore, attraverso programmazioni quinquennali: nella bozza di decreto sono previste, infatti, aste al ribasso per gli impianti superiori ad 1 MW e richiesta diretta per impianti di piccola taglia pari o inferiori a 1 MW. Gli impianti di piccola taglia o con costi di mercato elevati, saranno, invece, incentivati tramite bandi; per quanto riguarda la produzione di energia elettrica per impianti fino ad 1 MW è prevista una continuità rispetto all'attuale impostazione dei regimi di incentivazione definiti dal D.Lgs. n. 28/2011 che rimane in vigore.

Menzione a parte merita un tema che riguarda da vicino le Regioni ed alle Province autonome, ovvero quello legato alla **individuazione delle aree idonee** ad ospitare impianti alimentati da FER ai fini del raggiungimento del target europei. Già prima dell'avvio dell'iter volto al recepimento della Direttiva RED II (al quale le Regioni hanno attivamente preso parte, apportando importanti contributi), era in corso un **tavolo tecnico finalizzato alla individuazione delle aree idonee** rispetto al quale le Regioni avrebbero dovuto concorrere a:

- costituire una banca dati dedicata al tema delle aree idonee per condivisione e consultazione dei dati utili a programmare le installazioni sul proprio territorio (banca dati da approvare in Conferenza Unificata Stato-Regioni);

- standardizzare la definizione di area idonea;
- semplificare le procedure autorizzatorie in materia di autorizzazione impianti FER.

Tale tavolo tecnico aveva il compito di profilare, per ciascun ambito territoriale regionale, le tipologie di aree (aree dismesse, agricole, marine, produttive, ecc.), tenuto conto delle singole peculiarità regionali.

Successivamente alla costituzione del citato tavolo è entrata in vigore la **Legge n.53/2021**, che all'art. 5 ha disposto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2018/2001, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere una disciplina per **l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **privilegiando** l'utilizzo di **superfici di strutture edificate**, quali **capannoni industriali e parcheggi**, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

- la disciplina è volta a **definire criteri per l'individuazione di aree idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una **potenza complessiva almeno pari a quella individuata** come necessaria dal **PNIEC** per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca criteri per la **ripartizione fra Regioni e Province autonome** e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;
- il **processo programmatico di individuazione delle aree idonee** è effettuato da ciascuna Regione o Provincia autonoma in attuazione della disciplina suddetta **entro sei mesi**. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della Legge n.234/2012;

b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della **minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio**, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;

c) **individuare procedure abilitative semplificate**, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di **sussidiarietà verticale**, per l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere a) e q), riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;

d) individuare **procedure abilitative semplificate per gli interventi**, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di **rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento** di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. con regolamento del MITE (previa intesa in Conferenza Unificata) si provvederà a stabilire le **modalità per presentare le istanze per FER** tramite i **SUAP e SU edilizia**.

Entro ulteriori 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. con uno o più decreti adottati d'intesa tra MITE, Ministero della Cultura e Ministero dell'Agricoltura (previa intesa in Conferenza Unificata) verranno adottati i **criteri ed i principi per individuare le superfici idonee e non idonee per le FER** per una

potenza pari a quella individuata dal PNIEC per raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle FER. Tali decreti indicheranno

- i criteri per individuare le aree idonee a installare eolico e fotovoltaico fissando (per ogni area) la massima densità di potenza installabile per unità di superficie;
- le modalità per individuare superfici, aree dismesse e compromesse e/o abbandonate idonee per installare impianti FER;
- la ripartizione della potenza installata tra Regioni e Province, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti.

Entro ulteriori 180 giorni dalla data di adozione dei citati decreti e, conformemente a questi ultimi, le Regioni e le Province dovranno individuare con legge le aree idonee, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla Legge n.234/2012.

Fino all'adozione dei decreti attuativi saranno considerate idonee le aree:

- dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui sono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.28/2011;
- le aree ed i siti oggetto di bonifica individuate ai sensi dell'art. 242-ter del TUA.

Riguardo alla definizione che rinvia dallo schema di decreto circa le aree idonee, definite come aree con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione di elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative. Tale definizione è speculare a quella che si legge nel DM 10 settembre 2010 nel quale le aree non idonee vengono definite come aree nelle quali vi è un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

## Decreto Legge n.17 del 1° marzo 2022, convertito nella Legge n.34 del 27 aprile 2022, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Il capo II della [Legge n.34 del 27 aprile 2022](#) prevede misure strutturali e di semplificazione in materia energetica.

Di seguito si propone un quadro sinottico degli interventi che interessano le FER elettriche.

Fonte/argomento e caratteristiche	Soglia	Tipologia di semplificazione
<b>Fotovoltaico</b>  Impianti in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati	$\leq 20$ MW	PAS
<b>Fotovoltaico</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle aree idonee, di potenza sino a 10 MW</li> <li>- impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale</li> </ul>	$\leq 10$ MW	PAS
<b>Fotovoltaico</b>  in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica	$\leq 1$ MW	DILA
<b>Fotovoltaico</b>  in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, anche in cave dismesse e	$\leq 10$ MW	PAS

<p>canali di irrigazione (eccetto impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno di aree di notevole interesse pubblico, aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000)</p>		
<p><b>Fotovoltaico</b></p> <p>Aree idonee</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici e sui quali sono eseguiti - senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni previste per legge - interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;</li> <li>- aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;</li> <li>- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;</li> <li>- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;</li> <li>- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali</li> </ul>
<p><b>Fotovoltaico</b></p> <p>su edifici</p>		<p>nessun permesso, autorizzazione o altri tipi di atti amministrativi di assenso per l'installazione, con qualunque modalità (anche nelle zone A), eccetto aree o immobili di notevole interesse pubblico.</p>
<p><b>Fotovoltaico</b></p> <p>impianti siti nelle aree industriali</p>		<p>deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, arrivando a coprire fino al 60% dell'area industriale</p>



<b>Agrivoltaico</b>		prevista predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici
<b>Agrivoltaico</b>	$\leq 10$ MW	elevate le soglie limite per la verifica di assoggettabilità alla VIA
<b>Modello unico impianti FER</b>  (D.Lgs. n.199/2021)	$> 50$ kW  $\leq 200$ kW	
<b>interventi di modifica non sostanziale</b>  previsto incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata		DILA
<b>Impianti di accumulo</b>	$\leq 300$ MW	PAS
<b>VIA</b>  Rifacimenti, ricostruzioni integrali, riattivazioni e potenziamenti di impianti FER		proponente può ricorrere alla valutazione preliminare. Se è necessario procedere con la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA, le procedure di queste autorizzazioni dovranno avere ad oggetto soltanto l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto

## Principali novità normative regionali del 2021

### Provvedimenti regionali 2021 in materia di autorizzazioni e Valutazione d'Impatto Ambientale:

Campania: il **DD n.25 del 29 gennaio 2021** ha rettificato il DD n.569/2020 “**Autorizzazione Unica** di cui all’art.12 del D.Lgs. 387/2003. Approvazione schema di domanda, soglie di riferimento, contenuti minimi del progetto ed elenco enti coinvolti”.

Sardegna: la **LR n.2 dell’8 febbraio 2021** disciplina il provvedimento unico regionale in materia ambientale (**PAUR**).

Liguria: la **DGR n.211 del 19 marzo 2021** ha approvato le linee guida nazionali per la **valutazione d’incidenza** e ha approvato il format proponente per screening d’incidenza.

Lombardia: la **DGR n.4488 del 29 marzo 2021** ha armonizzato e semplificato i procedimenti relativi all’applicazione della **valutazione di incidenza** per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome.

Lombardia: la **DGR n.4803 del 31 maggio 2021** ha approvato le linee guida per l’**autorizzazione** degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Abruzzo: la **DGR n.275 del 13 maggio 2021** ha approvato la modulistica necessaria per la voltura delle **autorizzazioni** rilasciate per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Campania: la **LR n.5 del 29 giugno 2021** ha modificato la LR n.37 del 6 novembre 2018 (Norme per l’attuazione del Piano Energetico Ambientale) in materia di **PAS e AU**.

Campania: la **DGR n.280 del 30 giugno 2021** ha approvato le nuove linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della **Valutazione di Incidenza** in Regione Campania.

Provincia autonoma di Trento: il **DPP n.17-51 del 3 settembre 2021** disciplina la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (**VAS**) di piani e programmi della Provincia che devono essere sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della normativa statale.

Friuli Venezia Giulia: la **DGR n.1361 del 3 settembre 2021** ha approvato le linee guida per la gestione del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a **VIA** o nei provvedimenti di VIA.

Molise: la **DGR n.304 del 13 settembre 2021** ha approvato la direttiva regionale per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (**VINCA**), in recepimento delle linee guida nazionali sancite nell’intesa del 28 novembre 2019 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni.

Puglia: **LR n.33 del 23 settembre 2021** (che modifica l’articolo 2 della L.R. n.17/2007) la **delega** alle **Province** già prevista in materia di **VIA** deve intendersi estesa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del **PAUR**, di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente).

Puglia: la **DGR n.1515 del 27 settembre 2021** ha recepito le Linee guida per la Valutazione di Incidenza, complete del format di supporto screening di **VINCA** per piani/programmi/progetti/interventi/attività – proponente e del format screening di **VINCA** per piani/programmi/progetti/interventi/attività istruttoria valutatore screening specifico.

Lombardia: la **DGR n.XI/5523 del 16 novembre 2021** ha aggiornato le linee guida della Valutazione di incidenza (**Vinca**) e ha abrogato la DGR n.XI/4488 del 29 marzo 2021.

Friuli Venezia Giulia: la **DGR n.1834 del 26 novembre 2021** ha approvato la determinazione degli oneri istruttori in materia di **VIA** e di **VAS**.

### **Provvedimenti regionali 2021 in materia di pianificazione energetica regionale e aree idonee:**

Calabria: la **Nota dell'assessore alla Tutela dell'Ambiente del 9 febbraio 2021** ha disposto, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico della Regione Calabria, la sospensione di tutte le autorizzazioni per gli impianti eolici e gli elettrodotti

Provincia autonoma di Trento: la **DGP n.339 del 5 marzo 2021** ha adottato in via preliminare il **Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030** predisposto dall'APRIE.

Puglia: la **DGR n.400 del 15 marzo 2021** ha preso atto dei primi indirizzi per la programmazione regionale e del rapporto preliminare di orientamento sul **piano energetico** e ha avviato il processo di VAS del Programma Operativo FESR FSE 2021-2027, di cui si apre la fase di consultazione preliminare.

Abruzzo: la **LR n.8 del 23 aprile 2021** ha sospeso il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti a fonte eolica e fotovoltaica, in attesa di procedere all'individuazione delle **aree inidonee** all'installazione di specifici impianti da FER.

Basilicata: la **DGR n.336 del 23 aprile 2021** ha approvato gli indirizzi per la predisposizione di una proposta di **Strategia regionale per l'Ambiente e l'Energia**.

Toscana: la **DCR n.39 del 13 aprile 2021** ha adottato la modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione di **aree non idonee** per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.

Lazio: la **DCR n.5 del 21 aprile 2021** ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), che include una disciplina sulle **aree interessate dai divieti** e dai limiti relativi all'installazione di impianti FER sul territorio regionale.

Puglia: la **DGR n.687 del 26 aprile 2021** ha approvato il documento preliminare della **Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile** quale atto di indirizzo per la definizione della SRSvS.

Lazio: la **LR n.14 dell'11 agosto 2021** prevede incentivi alle **comunità energetiche**, il divieto di autorizzare impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti fossili e disposizioni per la **geotermia**. Inoltre, nelle more dell'individuazione delle **aree e dei siti non idonei** all'installazione degli impianti FER, sono sospese per 8 mesi le nuove autorizzazioni di impianti eolici e le installazioni di fotovoltaico a terra di grandi dimensioni.

Sicilia: il **DA n.144 del 30 agosto 2021** ha disposto parere motivato per la procedura di VAS alla proposta di **PEARS**.

Lazio: la **DGR n.782 del 16 novembre 2021** ha dato avvio al processo di individuazione, nel territorio regionale, delle superfici e **aree idonee e non idonee** per la localizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da FER.

Friuli Venezia Giulia: la **LR n.16 del 2 novembre 2021** ha fissato all'articolo 4 (comma 16, 17, 18 e 19) i criteri per l'individuazione delle **aree non idonee** all'installazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, previsti dal DM MISE del 10 settembre 2010.

Puglia: la **LR n.51 del 30 dicembre 2021** prevede novità in tema di aree non idonee, modifiche non sostanziali, siti oggetto di bonifica e aree interessate da cave e miniere cessate.

## Provvedimenti regionali 2021 in materia di impianti fotovoltaici e comunità energetiche:

Basilicata: la **DCR n.225 del 30 marzo 2021** ha approvato la mozione avente a oggetto la promozione delle **comunità energetiche** e di autoconsumo collettivo.

Marche: la **DCR n.27 dell'8 giugno 2021** ha approvato interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle **comunità energetiche rinnovabili**

Emilia Romagna: la **DGR n.1500 del 27 settembre 2021** ha stabilito misure di semplificazione per la realizzazione di **impianti fotovoltaici** e in particolare sull'utilizzo delle ex cave da applicare a tutte le istanze di nuova presentazione.

## Provvedimenti regionali 2021 in materia di impianti idroelettrici:

Calabria: la **DGR n.6 del 13 gennaio 2021** ha proposto al Consiglio regionale l'approvazione del disegno di legge recante la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle **concessioni di grandi derivazioni idroelettriche** della Regione e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79.

Lazio: la **DD n.G01770 del 19 febbraio 2021** ha aggiornato le tariffe per il calcolo dei canoni demaniali dovuti per le **concessioni di derivazione** di acqua pubblica con riferimento all'anno 2021.

Calabria: la **LR n.5 del 22 aprile 2021** disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle **concessioni di grandi derivazioni d'acqua** a scopo idroelettrico e la determinazione del canone di cui all'articolo 12, comma quinquies, del D.Lgs. 79/1999.

Lazio: la **DGR n.393 del 4 maggio 2021** detta disposizioni sulle **concessioni di grandi derivazioni d'acqua** a scopo **idroelettrico**, a partire dal passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche.

Lombardia: la **DGR n.XI4850 del 7 giugno 2021** ha determinato, in complessivi 10.451.733€, l'importo dovuto alla Regione Lombardia a titolo di controvalore dell'energia gratuita dalle **grandi derivazioni d'acqua** a uso **idroelettrico** in atto sul territorio regionale in applicazione della LR 23/2019 e in aderenza alle indicazioni della DGR n.XI/3347 del 6 luglio 2020.

Piemonte: il **DPGR n.8R del 16 luglio 2021** ha emanato il Regolamento che disciplina, in sede di prima attuazione della LR 29 ottobre 2020, n.26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), i contenuti e le modalità di redazione e trasmissione del **rapporto di fine concessione**.

Emilia Romagna: la **DGR n.1718 del 28 ottobre 2021** ha fissato disposizioni in materia di impianti idroelettrici relative a **canoni demaniali di concessione**, introiti alla Regione e criteri di assegnazione delle risorse derivanti dalla monetizzazione dell'energia da fornire gratuitamente.

Sicilia: il **DD n.1355 del 15 novembre 2021** ha aggiornato per il 2022 i **canoni di utenza d'acqua pubblica**, incluso l'impiego idroelettrico.

Lombardia: il **DD n.16416 del 29 novembre 2021** ha aggiornato gli importi dovuti alla Regione a titolo di canoni demaniali, relativi alle utenze di acqua pubblica, mentre per la parte fissa dovuta dalle **grandi derivazioni idroelettriche** si provvederà secondo la disciplina contenuta nella LR n.5/2020.

---

### Provvedimenti regionali 2021 in materia di impianti a bioenergie:

Piemonte: la **DGR n.15-2970 del 12 marzo 2021** ha approvato le linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di **biogas** e **biometano**.

# 1

## Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

### 1.1. Competenze per il procedimento autorizzativo unico

Il settore energetico italiano dalla fine degli anni novanta ha subito un profondo processo di trasformazione, caratterizzato dal varo dei primi provvedimenti di liberalizzazione del settore elettrico, dal D.Lgs. n.79/1999 all'attuazione del D.Lgs. n.112/1998, che ha investito Regioni ed enti locali di funzioni amministrative particolarmente rilevanti in materia di energia.

Nel settore della produzione di energia elettrica, il D.Lgs. n.112/1998 delegava alle Regioni e trasferiva agli enti locali tutte le funzioni amministrative, ad esclusione degli impianti termoelettrici convenzionali di potenza superiore ai 300 MW. L'articolo 31 del D.Lgs. n.112/1998, al comma 2, stabiliva che “sono attribuite alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali”, sia la “redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili”, che “l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione dell'energia”.

Questo processo di decentramento delle competenze istituzionali nel settore dell'energia ha avuto un definitivo consolidamento il 18 ottobre 2001 con l'entrata in vigore del nuovo articolo 117 della Costituzione, in cui la produzione nazionale di energia è considerata materia di legislazione concorrente.

La nuova norma costituzionale ha superato la previsione del comma 2 dell'articolo 31 del D.Lgs. n.112/1998 e ha reso le Regioni non più vincolate alla individuazione delle Province come ente competente per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti i procedimenti autorizzativi per la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In questo contesto costituzionale si è inserito l'articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003, che ha introdotto un procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione. Secondo la formulazione originaria del comma 3 dell'articolo 12, l'autorizzazione poteva essere rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione.

Successivamente, nell'ambito della profonda riscrittura dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, operata con la L. n.244 del 24/12/2007, viene modificato il comma 3: il legislatore ha ritenuto di limitare alle sole Province la possibilità di delega della competenza autorizzativa. Sotto questo profilo spicca, tra le Regioni a Statuto ordinario, il caso dell'Umbria che, in attuazione dell'articolo 12 del D.Lgs. n.387/03, tra il novembre 2004 e il marzo 2007 aveva attribuito le funzioni amministrative ai soli Comuni.

Gli ultimi accadimenti normativi - dalla legge 56/2014 “Delrio” sull'abolizione delle Province al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, unitamente al dibattito sulla richiesta di maggiori competenze da parte di alcune Regioni sul modello di quanto avviene per quelle a statuto speciale - hanno rimesso in discussione le competenze locali in materia di energia, perennemente in bilico tra accentramento statale e maggiore responsabilizzazione degli enti regionali.

La legge 56/2014 ha dettato disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Lo schema delle gerarchie degli enti locali è stato dunque profondamente rivisto, specie nel ruolo ed organizzazione delle Province, trasformate in enti territoriali di area vasta di secondo grado, rette pertanto da rappresentanti eletti a suffragio ristretto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni presenti sul loro territorio.

La legge ha previsto l'istituzione delle città metropolitane di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia e ha introdotto una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

La legge 56/2014 aveva fissato al 31 dicembre 2014 il termine ultimo per le Regioni per approvare le proprie leggi di riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province. A settembre 2014, al fine di accelerare tale adempimento, Governo, Regioni, Province e Comuni hanno siglato, in sede di Conferenza Unificata, un Accordo nel quale la data del 31 dicembre veniva individuata non più per l'approvazione delle leggi regionali, ma quale limite temporale per la presentazione di idonei dispositivi normativi. È stato pertanto previsto che alcune funzioni proprie delle Province passassero alle unioni di comuni e alle Regioni. La riforma ha così dispiegato i propri effetti a partire dal 1° gennaio 2015.

Allo stato attuale, una legge regionale di riordino è stata approvata da tutte le 15 Regioni a statuto ordinario e da 3 delle 5 Regioni a statuto speciale (fanno chiaramente eccezione le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta).

**Tabella 1. Interventi di riordino delle funzioni amministrative tra Regioni e Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56**

REGIONE	Atti di individuazione del riordino	Competenze in materie di energia normate dagli atti di individuazione del riordino tra Regioni, Province e Città metropolitane
Piemonte	<a href="#">Legge regionale n.23 del 29 ottobre 2015</a> "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)."	Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge. 2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge sono altresì attribuite alle province, in materia di energia, le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale, come individuato ai sensi dell'articolo 3.
Lombardia	<a href="#">Legge regionale n.19 dell'8 luglio 2015</a> "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)."	Sono parimenti trasferite alla Regione, ai sensi del comma 1, le funzioni già conferite alle province alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A. Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia di Sondrio, nei seguenti ambiti di materia: B) risorse energetiche;
Veneto	<a href="#">Legge regionale n.19 del 29 ottobre 2015</a> "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" <a href="#">Legge regionale n.30 del 30 dicembre 2016</a> "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"	La Legge ha riallocato in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in varie materie tra cui l'energia.

Friuli Venezia Giulia	<p><a href="#">Legge regionale n.12 del 22 maggio 2015</a> "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali".</p> <p><a href="#">Legge regionale n.20 del 9 dicembre 2016</a> La legge ha disciplinato la soppressione delle Province e il trasferimento delle loro funzioni (anche in materia di ambiente ed energia) alla Regione e ai comuni.</p>	<p>A decorrere dall'1° gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:</p> <p>c) procedure autorizzatorie in materia di energia;</p>
Liguria	<p><a href="#">DPGR n.21 del 22 giugno 2015</a> "Prime misure organizzative in attuazione della L.R. n. 15/2015, (disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56). Altri interventi di riorganizzazione e attribuzione di incarichi dirigenziali".</p> <p><a href="#">Legge regionale n.15 del 10 aprile 2015</a> "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".</p> <p><a href="#">Legge regionale n.12 del 7 aprile 2015</a> "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale".</p>	<p>Tutte le concessioni di derivazione di acque pubbliche, grandi e piccole, sono di competenza regionale, a cura dei seguenti uffici territorialmente competenti.</p>
Emilia Romagna	<p><a href="#">Legge regionale n.13 del 30 luglio 2015</a> "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".</p>	<p>La Regione esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.</p> <p>La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9</p>
Toscana	<p><a href="#">Legge regionale n.22 del 3 marzo 2015</a> "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014".</p> <p><a href="#">Legge Regionale n.85 del 16 dicembre 2016</a> "Modifica alla LR n.39 del 24 febbraio 2005 (disposizioni in materia di energia) e alla LR n.22 del 3 marzo 2015 (Riordino delle funzioni provinciali)"</p>	<p>Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:</p> <p>e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;</p>
Umbria	<p><a href="#">Legge regionale n.10 del 2 aprile 2015</a> "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative".</p>	<p>Funzioni della regione ai sensi dell'art. 2:</p> <p>b) Energia</p> <p>- Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all' articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all' articolo 8 del d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.</p>
Marche	<p><a href="#">Legge regionale n.13 del 3 aprile 2015</a> "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".</p>	
Lazio	<p><a href="#">Legge regionale n.17 del 31 dicembre 2015</a> "Legge di stabilità regionale 2016" (cfr. articoli 7-8-9).</p> <p><a href="#">DGR n.335 del 16 giugno 2016</a></p>	<p>La Delibera ha individuato le attribuzioni in materia ambientale (comprese le risorse idriche e l'energia da fonti rinnovabili) di competenza rispettivamente della Regione e degli Enti di Area Vasta.</p>



Abruzzo	<p><b>Legge regionale n.32 del 20 ottobre 2015</b> “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014.”</p> <p><b>DGR n.144 del 4 marzo 2016:</b> Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” – Recepimento ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della L.R.32/2016 del 1° Accordo bilaterale Regione- Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di “Formazione Professionale”, “Risorse Idriche e Difesa del suolo” “Agricoltura” e del 2° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di “Tutela Ambientale” , “Energia”, “Industria, Commercio e Artigianato”, nonchè per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15% -ex art.1 comma 2 dell’Accordo siglato dall’Osservatorio Regionale in data 21/10/2015</p>	<p>Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell’allegato A:</p> <p>p) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici;</p> <p>La Delibera ha recepito il 2° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di “Tutela Ambientale”, “Energia”, “Industria, Commercio e Artigianato”, nonchè per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali.</p>
Molise	<p><b>Legge regionale n.18 del 10 dicembre 2015</b> “Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.</p>	
Campania	<p><b>Legge regionale n.14 del 9 novembre 2015</b> “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.</p>	
Puglia	<p><b>Legge regionale n.31 del 30 ottobre 2015</b> “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”.</p>	
Basilicata	<p><b>Legge regionale n.49 del 6 novembre 2015</b> “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.”.</p>	
Calabria	<p><b>Legge regionale n.14 del 22 giugno 2015</b> “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56”.</p>	
Sicilia	<p><b>Legge regionale n.15 del 4 agosto 2015</b> “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”</p>	
Sardegna	<p><b>Legge regionale n.2 del 4 febbraio 2016</b> “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”</p>	<p>Dalle Province alcune competenze in materia di energia passano alle Unioni di Comuni, quali:</p> <p>a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia;</p>

Quest’allocazione delle funzioni, su cui la legislazione regionale è intervenuta attraverso una specifica variazione delle funzioni-competenze tra i vari enti locali, non ha coinvolto solo le materie ambientali ed energetiche, ma molte altre discipline quali edilizia.

Principali annotazioni al monitoraggio effettuato:

- la Regione Siciliana ha previsto di trasferire tutte le funzioni riportate in tabella ai liberi consorzi comunali;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha trasferito dalle Province commissariate alla Regione (tra esse funzioni in materia di istruzione, politiche giovanili, orientamento musicale, ogni altra funzione non trasferita ai Comuni) e ai Comuni le funzioni in materia di agricoltura, politiche sociali, politiche giovanili, contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio.

Nell’analisi della regolazione regionale si considerano gli interventi normativi di 21 enti: le quindici Regioni a Statuto ordinario; quattro Regioni a Statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e le due Province autonome di Trento e Bolzano che, in base allo Statuto della Regione autonoma Trentino Alto Adige, hanno potere legislativo in materia di energia. Nel considerare gli interventi normativi regionali andrà sempre tenuto conto che per le quattro Regioni a Statuto speciale e le due Province autonome, i presupposti costituzionali dell’intervento legislativo sono diversi da quelli delle quindici Regioni a Statuto ordinario: per le Regioni a Statuto speciale si deve tenere conto sia di

quanto previsto direttamente dalla Costituzione, che dai rispettivi statuti che hanno rango di leggi costituzionali.

In questo contesto normativo va quindi esaminato il quadro d'insieme, a livello nazionale, delle diverse scelte compiute dalle Regioni nell'individuazione delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come risulta dalla **Tabella 6** e dalla **Figura 5**.

Va ricordato che la competenza per il procedimento autorizzativo di impianti di generazione elettrica alimentati a fonti rinnovabili resta in capo allo Stato per l'eolico off-shore e on-shore >30 MW, che in analogia con gli interventi off-shore per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi o risorse geotermiche, ricade nell'ambito della competenza statale sia sotto il profilo autorizzativo, che delle procedure di VIA. A questi due casi si è aggiunto il caso degli impianti geotermici pilota, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n.22 dell'11 febbraio 2010 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013.

**Tabella 6. Autorità competenti nel procedimento autorizzativo unico per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Atti di individuazione delle autorità competenti per l'AU	Biomasse	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	L.R n.23 7/10/2002 LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. DGR n.5-3314 30/1/2012 LR n.23 del 29/10/2015	Provincia	Provincia	Provincia	Regione	Provincia Regione
Valle d'Aosta *	LR n.1 13/3/2002 LR n.13 25/5/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Lombardia	LR n.1 5/1/2000 LR n.26 12/12/2003 LR n.19 8/7/2015	Provincia Regione	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Provincia Regione
Bolzano *		Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma
Trento *	LP n.26 4/10/2012	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma
Veneto	DGR 2204 8/8/2008	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Friuli Venezia Giulia *	LR n.12 22/5/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Liguria	LR n.18 21/6/1999 LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. LR n.12 7/4/2015	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia	Regione
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. LR n.13 30/7/2015 DGR n.1692 30/10/2017	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. LR n.22 3/3/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Umbria	LR n.1 18/2/2004 e s.m.i. LR n.10 25/4/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Marche	LR n.10 17/5/1999 e s.m.i. LR n.3 26/3/2012	Regione	Provincia Regione	Provincia	Regione	Regione
Lazio	LR n.14 6/8/1999 e s.m.i.	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia
Abruzzo	LR n.72 12/8/1998, DGR n.775 6/9/2004 LR n.27/2006 DGR 351/2007 e s.m.i. LR n.32 20/11/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Campania	DGR n.48 /2014	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Puglia	L. R. n.19 30/11/2000	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Basilicata	LR n.7 8/3/1999	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Calabria	DGR n.832 15/11/2004	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione

Sicilia*	DPR n.38 26/04/2012	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sardegna*	LR n.9 12/6/2006 e s.m.i. e LR n.3 7/8/2009	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'attribuzione delle competenze sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.						

Dalla ricognizione svolta emerge che in Italia, prima che dispiegasse i propri effetti la legge 56/2014, erano 81 le amministrazioni pubbliche tra Regioni e Province, che esercitavano le funzioni amministrative del procedimento unico per il rilascio della autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con il ridimensionamento del ruolo delle Province in alcune Regioni, il numero degli enti territoriali preposti si è chiaramente contratto.

**Figura 5. Attribuzione delle competenze per il procedimento autorizzativo unico ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/03 e s.m.i. (assetto al 31/12/2021).**



## 1.2. Linee Guida nazionali e disciplina regionale del procedimento autorizzativo unico

Fin dalla sua emanazione, il comma 10 dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 prevedeva l'approvazione di Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento autorizzativo unico, con particolare riferimento all'inserimento paesaggistico degli impianti eolici. Inoltre, una delle principali previsioni del comma 10 è la facoltà attribuita alle Regioni di individuare, in attuazione delle Linee Guida, aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti. L'approvazione delle Linee Guida veniva attribuita alla Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Le Regioni avevano poi l'obbligo di adeguare le rispettive discipline, precedentemente emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee Guida. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, la norma stabilisce che si applichino le Linee Guida nazionali.

Le Linee Guida, nonostante diversi tentativi, sono state emanate solo nel settembre del 2010. In molti casi le Regioni, in assenza delle Linee Guida, hanno regolato con atti propri, e in vario modo, lo svolgimento

del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, sia in termini generali (anche con riferimento allo svolgimento delle procedure di VIA connesse), sia riguardo alle casistiche delle diverse fonti.

Il DM 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", è organizzato in cinque parti: disposizioni generali, regime giuridico delle autorizzazioni, procedimento unico, inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio, e disposizioni transitorie. A queste parti si aggiungono una tabella riepilogativa che riassume le casistiche in cui è possibile percorrere la strada della Comunicazione o della PAS, in alternativa all'Autorizzazione Unica e quattro allegati: il primo che delinea un elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico; il secondo in cui sono stabiliti criteri per le misure compensative; il terzo in cui sono fissati criteri per le aree non idonee; il quarto che fornisce indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e nel territorio.

Il DM 10 settembre 2010 "Linee Guida" costituisce quindi un quadro assai organico e dettagliato che ha lo scopo di definire e circoscrivere molti degli ambiti di regolazione regionale che possono incidere sulla disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In questo senso i contenuti del provvedimento costituiscono determinazione dei principi fondamentali, nell'ambito della competenza legislativa concorrente, attribuita allo Stato in materia di energia dalla Costituzione. A tali principi si deve conformare l'intervento normativo regionale, secondo quanto disciplinato dal DM 10 settembre 2010. Le "Linee Guida" rappresentano un insieme di disposizioni che dovrebbe costituire il minimo comune denominatore per la regolazione regionale del procedimento autorizzativo unico.

Tra i diversi ambiti di regolazione regionale disciplinati dal DM 10 settembre 2010 "Linee Guida" se ne richiamano i principali ai fini dell'analisi condotta in questa sede:

- **Adempimenti di trasparenza amministrativa** (punto 6 delle Linee Guida): definisce gli standard minimi di informazione, che, anche tramite i propri siti web, le Regioni o le Province delegate devono fornire riguardo alle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo unico;
- **Monitoraggio sulla gestione dei procedimenti** (punto 7 delle Linee Guida): vengono stabiliti obblighi annuali di informazione da parte delle Regioni nei confronti del Governo sugli esiti della gestione dei procedimenti autorizzativi;
- **Oneri istruttori** (punto 8 delle Linee Guida): viene determinato un tetto massimo per gli oneri istruttori del procedimento unico a carico del proponente, fissato nella misura dello 0,03% del valore dell'investimento per la realizzazione dell'impianto;
- **Politiche regionali di promozione dell'adeguamento dei progetti ai criteri di inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio** (punto 16 e allegato 4 delle Linee Guida): viene previsto che le Regioni possano favorire l'adeguamento dei progetti ai criteri di inserimento, fissati dalle Linee Guida, degli impianti nel paesaggio e nel territorio;
- **Individuazione delle aree non idonee** (punto 17 e allegato 3 delle Linee Guida): sono definiti i criteri di individuazione delle zone non idonee a cui si devono attenere le Regioni ed è stata prevista la necessità di motivare, area per area e con riferimento a specifiche tipologie di impianti, l'eventuale non idoneità;
- **Coordinamento tra procedimento autorizzativo unico e altri procedimenti** (punto 18.3 delle Linee Guida): viene previsto che le Regioni possano individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche, di uso di risorse geotermiche o di altri procedimenti, come quelli di VIA, che confluiscono nel procedimento autorizzativo unico. Lo stato dell'arte degli interventi regionali in alcuni di questi ambiti di regolazione regionale dei regimi autorizzativi degli impianti, verrà esaminato sia nei successivi paragrafi della prima parte di questo rapporto, che nelle successive parti dedicate alla regolazione regionale per le diverse fonti.

La **Tabella 7** che segue, mostra in particolare le scelte che sono state compiute dalle Regioni nella determinazione degli oneri istruttori per i regimi autorizzativi. Mentre nella successiva **Tabella 8** vengono riportati gli estremi e i titoli dei provvedimenti regionali che disciplinano in termini generali i regimi autorizzativi per gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

**Tabella 7. Atti di definizione degli oneri istruttori per i procedimenti autorizzativi (assetto al 31/12/2021).**

Regione	Atti	Oneri istruttori
Stato	DM MSE 1/9/2010 "Linee Guida"	Rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03% dell'investimento.
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012	0,03% del valore degli interventi fino a un valore complessivo di 10 M€ e 0,02% oltre 10 M€.
Valle d'Aosta		
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012	Gli oneri per l'AU e la PAS sono rapportati al valore degli interventi in misura non superiore allo 0,03% dell'investimento.
Bolzano	LP n.9 7/7/2010 e s.m.i.	Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio sono stabiliti in misura pari a: 0,015% delle spese complessive d'investimento relative a installazione d'impianti con capacità di generazione non superiore a 500 kW; 0,020% delle spese complessive d'investimento relative a installazione d'impianti con capacità di generazione superiore a 500 kW.
Trento		
Veneto	LR n.7 18/3/2011	Gli oneri sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025% dell'investimento.
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012	Gli oneri sono rapportati al valore degli interventi in misura non superiore allo 0,03% dell'investimento.
Liguria		
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. RR n.1 16/3/2012  DGR n.1226 22/7/2019	Rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,02% dell'investimento, ridotti del 10% nel caso di impianti sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori.  Approvata la quantificazione e le modalità di calcolo e di corresponsione dell'onere economico a carico dei proponenti, quale contributo per la copertura dei costi delle attività istruttorie delle procedure delle valutazioni ambientali.
Toscana	DGR 175 8/3/2016	Determinazione degli importi degli oneri istruttori a carico del richiedente da pagare prima della presentazione dell'istanza.
Umbria	Art. 10 RR n.7 29/7/2011  DGR n.138 11/2/2019	Gli oneri per AU sono fissati in misura pari allo 0,025% del costo d'investimento per impianti ≤500 kW, e pari 0,03% per impianti >500 kW. Per impianti soggetti a PAS sono fissati in misura pari allo 0,015% del costo d'investimento per impianti ≤500 kW, e pari 0,02% per impianti >500 kW. Definiti i criteri di calcolo degli oneri istruttori dovuti dai soggetti richiedenti, relativamente alle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, da fonte convenzionale, per la produzione di biometano e di infrastrutture energetiche lineari.
Marche	DGR n.255 8/3/2011 DCR n.30 30/9/2010	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,02% dell'investimento, e sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento nel caso di progetto sottoposto a VIA.
Lazio	c. 2 Art. 3 LR n.16 16/11/2011	Oneri per AU in base al DM 1/9/2010. Gli oneri da corrispondere ai comuni per la PAS sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento.
Abruzzo	DGR n.351 12/4/2007 e s.m.i.	Gli oneri per AU sono fissati in misura pari a: € = produzione annua attesa espressa in kWh/1000. Con un minimo di 50€ e un massimo di 10.000€.
Molise	DGR n.621 4/8/2011  DGR n.58 26/2/2019	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento. Misura gli oneri istruttori per i procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, così come fissati dalla DGR n.621/2011.
Campania	DGR n. 325 8/8/2013	Le somme spettanti per gli oneri dovuti per effetto del presente atto dovranno confluire nel capitolo di entrata n.1474 UPB 11.81.80.
Puglia	DGR n.2259 26/10/2010 e s.m.i. DGR n.3029 28/12/2010 e LR n.25 24/9/2012	€ 1.000 in misura fissa, a cui aggiungere 0,5 €/kW di capacità per gli impianti eolici; 1 €/kW per tutte le altre tipologie di impianti. Sono inoltre previsti specifici oneri istruttori per le opere di connessione alla rete elettrica.
Basilicata	DGR n.2260 29/12/2010 DGR n.191 15/2/2011	1 €/kW fino a 1 MW e 0,5€ per ogni kW eccedente il primo MW di capacità installata.
Calabria	DGR n.871 29/12/2010	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento.

Sicilia	Decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,01% dell'investimento per l'AU. Per la PAS un contributo istruttorio, commisurato alla potenza dell'impianto, secondo tariffe da determinare con decreto presidenziale.
Sardegna	DGR n.12/30 1/3/2011	€1.000 per gli impianti inferiori a 200 kW, €1.500 per gli impianti inferiori a 1 MW e €3.000 per gli impianti di potenza superiore, a cui si dovrà sommare la somma di € 1 a kW di potenza elettrica nominale richiesta per gli impianti eolici e € 1,50 a kW di potenza elettrica nominale per tutti gli altri tipi di impianto. Tali importi non potranno in ogni caso superare la misura dello 0,03% dell'investimento.

**Tabella 8. Atti di disciplina regionale per i procedimenti autorizzativi (assetto al 31/12/2021).**

Regione	Atti regionali
Piemonte	<b>DGR n.5-3314 30/1/2012:</b> "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile". <b>DGR n.29-3539 19/3/2012:</b> "Procedimenti autorizzativi per la realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza superiore a 5 MW elettrici".
Valle d'Aosta	<b>LR n.13 25/5/2015:</b> "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"
Lombardia	<b>DGR n.IX/3298 18/4/2012:</b> "Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia". <b>DD n.11674 6 dicembre 2013:</b> "Approvazione della modulistica per la presentazione della richiesta di Autorizzazione Unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della DGR 3298/2012" <b>DGR n.4803 del 31 maggio 2021</b> approvate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
Bolzano	<b>LP n.13 11/8/1997 e s.m.i.:</b> "Legge urbanistica provinciale", (art. 44 bis). <b>DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i.:</b> "Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n.13, articolo 44/bis comma 3 – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili". <b>LP n.9 7/7/2010 e s.m.i.:</b> "Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile", (articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater). <b>DPP n.13 8/4/2020:</b> "Disposizioni sulla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili".
Trento	<b>LP n.26 4/10/2012 e s.m.i.:</b> "Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE", (art. 22)7.
Veneto	<b>DGR n.453 2/3/2010 e s.m.i.:</b> "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".
Friuli Venezia Giulia	<b>LR n.19 11/10/2012:</b> "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti", (art. 12 -15).
Liguria	<b>LR n.16 6/6/2008 e s.m.i.:</b> "Disciplina dell'attività edilizia", (art. 21, 23 e 29). <b>LR n.10 5/4/2012:</b> "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico" (art. 9 e all. 2).
Emilia Romagna	<b>LR n.26 23/12/2004 e s.m.i.:</b> "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", (art.16) <b>RR n.1 16/3/2012:</b> "Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di competenza regionale" (art. 22)
Toscana	<b>LR n.39 24/2/2005 e s.m.i.:</b> "Disposizioni in materia di energia", (art 11 e 13)
Umbria	<b>RR n.7 29/7/2011 e s.m.i.:</b> "Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" <b>DGR n.1432 5/12/2016:</b> "Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – Approvazione" <b>DGR n.578 6/5/2019:</b> approvato l'atto di indirizzo per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti alimentati a metano in regime di cogenerazione. <b>DGR n.582 6/5/2019:</b> approvato le specificazioni tecniche e procedurali per il rilascio del PAUR.
Marche	<b>DGR n.255 8/3/2011:</b> "DM 10/9/2010 del Ministro dello Sviluppo Economico - recepimento delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili". <b>DCR n.13/2010:</b> "Individuazione delle aree non idonee di cui alle Linee Guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. legge regionale 4 agosto 2010, n.12
Lazio	<b>DGR n.520 19/11/2010:</b> "Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale nn.517/2008 e 16/2010 inerenti l'approvazione e la modifica delle Linee Guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al D.Lgs. n.387/2003"

<sup>7</sup>La normativa provinciale prevede uno specifico procedimento di autorizzazione provinciale integrata per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Abruzzo	<p><b>LR n.27/2006:</b> “Disposizioni in materia ambientale”, (art. 4)  <b>DGR n.351 12/4/2007 e s.m.i.:</b> “D.Lgs. 387/03 concernente attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”  <b>DGR n.1032 29/12/2010:</b> “Attuazione delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010”  <b>DGR n. 931 28/12/2012:</b> “Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 - Criteri specifici”  <b>DGR n.275 del 13 maggio 2021</b> approvata la modulistica necessaria per la voltura delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili</p>
Molise	<p><b>LR n.22 7/8/2009 e s.m.i. e LR n.23 23/12/2010:</b> “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”  <b>DGR n.621 4/8/2011:</b> “Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”  DD n.1064 27/3/2018 approvata la nuova modulistica per la presentazione dell’Autorizzazione Unica</p>
Campania	<p><b>DGR n.1642 30/10/2009 e s.m.i.:</b> “Norme generali sul procedimento in materia di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n.3872  <b>DD n.50 18/2/2011, DD n.420 28/9/2011 e DD n.516 26/10/2011:</b> Art. 12 del D.Lgs. n.387/2003: costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Criteri procedurali  <b>DGR n.325 8/8/2013:</b> “Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetica”  <b>DD n.119 5/8/2015:</b> “Modalità di costituzione del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell’impianto, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 ed approvazione di schema di cauzione tipo”  <b>DD n.25 29/1/2021:</b> domande di Autorizzazione Unica, di varianti, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da FER e delle relative opere ed infrastrutture di competenza regionale  <b>DGR n.538 5/11/2019:</b> previsto che nel caso di progetti sottoposti a PAUR, il proponente avesse la facoltà di richiedere esplicitamente che non fossero inseriti nell’istanza per il rilascio del PAUR i titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici</p>
Puglia	<p><b>DGR n.3029 28/12/2010:</b> “Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”  <b>LR n.25 24/9/2012:</b> “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”  <b>DD n.71 30/11/2016:</b> “Ulteriori precisazioni circa la durata delle Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs 387/2003”</p>
Basilicata	<p><b>LR n.1 19/1/2010:</b> “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Regionale D.Lgs. n.152/2006 LR n.9/2007”, (art. 3).  <b>DGR n.2260 29/12/2010:</b> “L. R. 19 gennaio 2010 n.1, art. 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici”.  <b>DGR n.191 15/2/2011:</b> “LR n.1/2010, Art.4, c. 2 - Approvazione dei criteri di preliminare ammissibilità dei progetti”.  <b>LR n.8 26/4/2012 e s.m.i.:</b> “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.</p>
Calabria	<p><b>LR n.42 29/12/2008 e s.m.i.:</b> “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”.  <b>DGR n.871 29/12/2010:</b> “Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con il D.M 10 settembre 2010. Adempimenti”.</p>
Sicilia	<p><b>Decreto pres. n.38 del 26/4/2012:</b> “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, c. 5, della LR n.11/2010”.  <b>Decreto pres. n.48 del 18/7/2012:</b> “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della LR n.10/1991 e s.m.i., per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’energia”.  <b>Decreto assessorato energia del 17/5/2013:</b>“Disposizioni per la definizione dei procedimenti di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni”.  <b>Decreto assessorato energia del 12/8/2013:</b>”Approvazione del calendario per tipologia tecnologica e ordine cronologico delle conferenze dei servizi - tecnologia eolica e tecnologia fotovoltaica.”  <b>Decreto assessoriale n.234 del 18 agosto 2020:</b> definisce le competenze e l’iter procedurale per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR) ex articolo 27-bis D.Lgs. 152/2006</p>
Sardegna	<p><b>DGR n.27/16 1/6/2011 e s.m.i.:</b> “Linee Guida attuative del DM 10/9/2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.  <b>LR n.2 dell’8 febbraio 2021</b> disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR).</p>

## 1.3. Regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati

### Norme nazionali di riferimento

L'art.4 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. stabilisce in via generale il carattere speciale dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, motivando tale scelta con la necessità di procedure semplificate, accelerate e adeguate alle diverse tipologie di impianto, col fine di favorire lo sviluppo delle FER e il conseguimento degli obiettivi al 2020. Sulla base di questo presupposto viene confermata la disciplina dell'Autorizzazione Unica prevista dall'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, ed è introdotta la disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata in luogo della DIA a cui si riferisce il testo del DM "Linee Guida", emanato a settembre del 2010 ed è inoltre confermata la disciplina della Comunicazione per le tipologie di impianti considerate attività libera dal DM "Linee Guida" e dal D.Lgs. n.28/2011. A queste tre tipologie di procedure autorizzative di carattere speciale (Autorizzazione Unica, PAS e Comunicazione), rispetto alla disciplina ordinaria (L. n.241/90 e s.m.i.), vengono ricondotti anche i regimi autorizzativi per la produzione di energia termica da FER introdotti con l'art.7 del D.Lgs. n.28/2011.

Per questi regimi autorizzativi la normativa nazionale stabilisce, con riferimento ad ogni fonte, soglia e tipologia di impianto che può usufruirne. Il quadro di queste previsioni normative viene riepilogato nella **Tabella 9**. Nella prima colonna le tipologie di impianto soggette al procedimento autorizzativo unico, nella seconda e nella terza le tipologie di impianti che possono invece usufruire dei procedimenti autorizzativi semplificati di competenza dei comuni: PAS e Comunicazione.

Con il D.Lgs. n.28/2011 il disegno della governance istituzionale Stato-Regioni, ai fini della gestione delle politiche di promozione delle FER nel nostro paese, si è arricchito di riferimenti, tanto che vi si possono individuare molteplici disposizioni che rimandano alla necessità o alla possibilità di specifiche normative regionali di attuazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE. I principali rimandi a ulteriori provvedimenti regionali sono riferiti alla disciplina dei regimi autorizzativi per gli impianti.

**Tabella 9. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**

Fonti	Autorizzazione Unica	PAS	Comunicazione
Biomasse e biogas	- Impianti a biomasse $\geq 200$ kW - Impianti a biogas $\geq 300$ kW - Impianti di cogenerazione $> 1$ MWe (o 3000 kWt)	- Impianti a biomasse $< 200$ kW - Impianti a biogas $< 300$ kW - Impianti di cogenerazione 50 kWe -1 MWe (o 3000 kWt)	- Impianti in regime di Scambio sul Posto realizzati in edifici esistenti - Impianti di cogenerazione $\leq 50$ kW
Eolico	Impianti eolici $\geq 60$ kW	Impianti eolici $< 60$ kW	Singoli generatori eolici su tetti di edifici esistenti con altezza $\leq 1,5$ m e diametro $\leq 1$ m, e non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.



Fotovoltaico	Impianti fotovoltaici $\geq 50$ kW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti fotovoltaici <math>&lt; 50</math> kW</li> <li>- Impianti fotovoltaici collocati su edifici e la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti che devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti e non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato, e non ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.</li> <li>- Impianti fotovoltaici realizzati su edifici esistenti o nelle loro pertinenze, compatibili con il regime dello Scambio sul Posto (<math>\leq 200</math> kW), e localizzati al di fuori delle zone A del DM n.1444/1968</li> </ul>
Geotermico	Impianti geotermoelettrici di qualsiasi potenza	-	Impianti realizzati in edifici esistenti con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto ( $\leq 200$ kW)
Idro	Impianti idroelettrici $\geq 100$ kW	Impianti idroelettrici $< 100$ kW	Impianti realizzati in edifici esistenti con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto ( $\leq 200$ kW)

**Tabella 9a Regimi autorizzativi semplificati rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al DM 10 settembre 2010 (assetto al 31/12/2021).**

Fonte	Provvedimento normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
Biomasse	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	$\geq 200$	AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	$\geq 300$	AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente	0-300	PAS
Eolico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	$\geq 60$	AU
Eolico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi che non comportino alcuna modifica al volume degli impianti/area interessata, ferme restando le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente	-	CAEL/CILA
Eolico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15% e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori		DILA
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021	$< 50$	PAS
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021	$\geq 50$	AU
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore	$< 20.000$	PAS

			sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti		
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente		CAEL/CILA
Fotovoltaico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento:  <i>impianti con moduli a terra:</i> interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%;  <i>impianti fotovoltaici con moduli su edifici:</i> interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati		DILA
Fotovoltaico	D.M. 19/5/2015	Nuovo	Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra	<20	Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale
Fotovoltaico	DL n.17/2022	Nuovo	Modifica al D.Lgs. n.28/2011  installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati	>50 <200	Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale
Idroelettrico	DL n.77/2021	Nuovo	Art.32-bis del DL n.77/2021 modifica le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti idroelettrici di cui al D.M. 10 settembre 2010	<500	CAEL/CILA
Idroelettrico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente		CAEL/CILA
Idroelettrico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	≥100	AU
Idroelettrico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	<100	CAEL/CILA
Idroelettrico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della		DILA

		volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%	
--	--	---	--

## Soglie e tipologie di impianti per la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS)


Di particolare rilievo è la previsione dell'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 dove, al comma 8, si prevede che le Regioni possano innalzare fino a un 1 MW le soglie previste dal D.Lgs. n.387/2003 e dal DM "Linee Guida" per gli impianti soggetti a PAS (ex DIA).

Ad oggi si registrano ben 15 casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime di applicazione della PAS in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 10**). In tale casistica di regolazione regionale ricadono casi di natura restrittiva come quello dell'Umbria, che prevede il regime di Autorizzazione Unica per gli impianti idroelettrici anche al di sotto della soglia prevista dalle norme nazionali, e le disposizioni previste da alcune Regioni a Statuto speciale.

Come risultato degli interventi regionali di estensione delle soglie per l'applicazione della PAS, la Provincia di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, l'Abruzzo, la Calabria, la Campania e la Basilicata sono le sette Regioni che hanno esteso in modo generalizzato l'applicazione della PAS fino a 1 MW a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In quattro Regioni a Statuto ordinario (Piemonte, Toscana, Marche, Molise) si applicano solo le soglie previste dalla normativa nazionale per l'applicazione della PAS.

Sono quindi dodici le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011 ed hanno esteso, in modo più o meno rilevante, l'applicazione del regime della PAS per gli impianti. Tra queste si possono distinguere: i casi di Regioni che hanno esteso la soglia della PAS ad 1 MW per quasi tutte le fonti, con alcune limitazioni come la Puglia e la Sicilia; i casi di Regioni che hanno esteso le soglie per la PAS solo per alcune fonti e tipologie di impianti, o che adottano soglie con valori intermedi tra quelli previsti minimi dalla normativa nazionale e la soglia massima di 1 MW.

**Figura 6. Soglie per l'applicazione della PAS agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**



**Tabella 10. Soglie e tipologie per l'applicazione della PAS agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Atti regionali di regolazione per l'applicazione della PAS	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte		200 kW	250 kW	60 kW	50 kW	-	100 kW
Valle d'Aosta*	LR n.13 25/5/2015	200 kW	250 kW	60 kW	50 kW	1 MW	100 kW
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012	200 kW	250 kW	60 kW 200 kW <sup>8</sup>	20 kW <sup>9</sup> > 200 kW <sup>10</sup> 200 kW <sup>11</sup> 1 MW <sup>12</sup> senza limiti <sup>13</sup>	-	100 kW 1 MW <sup>14</sup>
Bolzano*	LP n.9 7/7/2010 e s.m.i. DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. LP n.13/1997 e s.m.i.	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Trento*	LP n.26 4/10/2012 (art. 22) <sup>15</sup>	1 MWt	1 MWt	20 kWe	200 kWe	-	130 kWe
Veneto	DGR n.453 2/3/2010 LR n.13 8/7/2011 (art. 10)	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW 1 MW <sup>16</sup>	-	100 kW
Friuli Venezia Giulia*	LR n.19 11/10/2012 (art.16, c. 4)	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art.21 ter e all. 2 ) e LR n.10 5/4/2012 (art.7 bis e all. 2)	200 kW	250 kW	200 kW 1 MW <sup>17</sup>	50 kW	-	100 kW
Emilia Romagna	DGR n.1514 24/10/2011	200 kW	250 kW	60 kW	50 kW, 1 MW <sup>18</sup>	-	100 kW
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 ter e 16 bis)	200 kW	250 kW	60 kW	50 kW	-	100 kW
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (Art. 3, c. 3)	200 kW	250 kW	60 kW	50 kW, 200 kW <sup>19</sup>	-	20
Marche		200 kW	250 kW	60 kW	50 kW	-	100 kW
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1)	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Abruzzo	DGR n.294 2/5/2011	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A-11)	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Campania	DGR n.680 7/11/2017 LR n.5 29/6/2021	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art. 6, c. 1 e c. 2 <sup>21</sup> )	200 kW 1 MW <sup>22</sup>	250 kW 1 MW <sup>23</sup>	60 kW 200 kW <sup>24</sup>	200 kW 1 MW <sup>25</sup>	-	1 MW
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 e s.m.i. (art. 4, 5 e 6) <sup>26</sup>	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Calabria	DGR n.81 13/3/2012 Circ. 10/8/2012	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Sicilia*	D.P. n.48 18/7/2012 (art. 3 <sup>27</sup> c. 1, 2 e 5) LR n.5 6/5/2019	200 kW 1 MW	250 kW 1 MW	60 kW	50 kW 1 MW <sup>28</sup>	1 MW	100 kW 1 MW
Sardegna*	LR n.15 17/11/2010 (art. 12), DGR n.27/16 1/6/2011 DGR n.40/20 6/10/2011	200 kW	250 kW	60 kW 200 kW	50 kW, 200 kW <sup>29</sup> 1 MW <sup>30</sup>	- 200 kW	100 kW 200 kW

\*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti degli interventi di regolazione sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.  
 Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi di estensione delle soglie o in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

<sup>8</sup>Impianti eolici per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

<sup>9</sup>Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 20 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>10</sup>Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 200 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>11</sup>Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

<sup>12</sup>Su barriere acustiche.

<sup>13</sup>Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>14</sup>Impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti.

<sup>15</sup>Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i.

<sup>16</sup>Per impianti che non richiedano variante urbanistica e non ricadano nella fattispecie di "parco solare fotovoltaico" di cui all'All. B della DGR n.827/2012.

<sup>17</sup>Solo nel caso di ampliamento di impianti esistenti.

<sup>18</sup>Per impianti ubicati su discariche esaurite.

<sup>19</sup>Moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente, anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

<sup>20</sup>In base al combinato disposto del comma 3 dell'art. 2 e del comma 3 dell'art. 2 del R.R. n.7/2011 e s.m.i. gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza sono sottoposti sempre ad Autorizzazione Unica: escluso il caso del punto 12.7 delle Linee Guida ma con potenza inferiore ai 100 kW.

<sup>21</sup>Gli impianti fino a 1 MW ricadenti in più comuni limitrofi sono comunque sottoposti all'Autorizzazione Unica.

<sup>22</sup>Impianti alimentati da biocombustibili liquidi diversi dagli oli vegetali puri tracciabili.

<sup>23</sup>Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione.

<sup>24</sup>Impianti eolici fino a un massimo di quattro aerogeneratori.

<sup>25</sup>Per impianti realizzati su aree già degradate: cave e discariche.

<sup>26</sup>Per gli impianti fotovoltaici a terra ed eolici, in aree agricole, di potenza > 200 kW, l'estensione della PAS si applica solo se il proponente non ha già richiesto la realizzazione di altri impianti posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.

<sup>27</sup>L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, se i siti non ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

<sup>28</sup>Per gli impianti fotovoltaici a terra in zone industriali è richiesta la SCIA, decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012, art. 3, c. 5).

<sup>29</sup>In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.

<sup>30</sup>Per le serre fotovoltaiche "effettive" in base alla DGR n.40/20 del 6/10/2011.


## Soglie e tipologie di impianti per il regime di Comunicazione

L'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 (comma 11) prevede che le Regioni possono estendere il regime della Comunicazione fino alla soglia di 50 kW, rispetto a quelle fissate dal DM "Linee Guida". Inoltre le Regioni possono estendere l'applicazione della Comunicazione anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici. La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per tutti i tipi di impianti è stata utilizzata da quattro Regioni (Provincia autonoma di Bolzano, Lazio, Puglia e Basilicata), com'è possibile vedere nella **Tabella 11**.

In questo caso sono undici le Regioni in cui si applicano solo le indicazioni delle normative nazionali per l'applicazione del regime della Comunicazione. Sono quattro le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione del regime della Comunicazione per gli impianti. Tra queste si possono distinguere il caso della Sicilia, che ha esteso la Comunicazione a 50 kW per quasi tutte le fonti con l'esclusione dell'eolico, per il quale l'estensione è stata limitata a 20 kW; Lombardia, Toscana e Umbria che hanno invece esteso le soglie per la Comunicazione solo per alcune fonti e tipologie di impianti, o che adottano soglie con valori inferiori alla soglia massima della normativa nazionale di 50 kW.

Sono quattro le Regioni (Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia) che hanno esteso in modo generalizzato il regime di Comunicazione per gli impianti fotovoltaici; tale Comunicazione non prevede limiti per gli impianti fotovoltaici sugli edifici secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.28/2011. Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, in base alla LR n.19/2009, art.16, c.1, let. m bis, sono sottoposti al regime della Comunicazione gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi, all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

**Figura 7. Soglie per l'applicazione della Comunicazione agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**



**Tabella 11. Soglie e tipologie per l'applicazione della Comunicazione agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Provvedimenti di regolazione del regime di Comunicazione	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta*	LR n.13 25/5/2015	-	-	-	-	-	-
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012	< 200 kW <sup>31</sup>	-	≤ 50 kW <sup>32</sup>	≤ 200 kW <sup>33</sup> ≤ 1 MW <sup>34</sup> e senza limiti su edifici <sup>35</sup>	< 200 kW <sup>36</sup>	< 200 kW <sup>37</sup>
Bolzano*	LP n.9 7/7/2010 e s.m.i.	< 50 kW	< 50 kW	< 50 kW	< 50 kW e senza limiti su edifici	< 50 kW	< 50 kW
Trento*	LP n.26 4/10/2012 (art. 22)	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia*	LR n.19 11/10/2012 (art.16, c. 2, let. a)*** <sup>38</sup>	***	***	***	***	***	***
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter e all. 1), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all. 1)	-	-	-	-	-	-
Emilia Romagna	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 ter e 17, c. 2, 3, 4, 5 e 7) <sup>39</sup>	-	-	≤ 5 kW	≤ 5 kW	-	-
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art. 3 c.4)	-	-	h ≤ 8m <sup>40</sup>	≤ 20 kW <sup>41</sup> ≤ 50 kW <sup>42</sup> e senza limiti su edifici <sup>43</sup>	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.4)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A-12)	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art. 6, c. 4)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 (art. 7)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Calabria	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia*	Decreto presidenziale n.48 del 18/7/2012 (art. 3, c. 3 e 4)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 20 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Sardegna*	DGR n.27/16 1/6/2011	-	-	-	-	-	-

\* Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti degli interventi di regolazione sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi di estensione delle soglie o in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

<sup>31</sup>Per la tipologia di impianti a biomasse specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.

<sup>32</sup>Impianti eolici per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

<sup>33</sup>Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/4/2012.

<sup>34</sup>Per la tipologia di impianti fotovoltaici su pensiline specificata al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/4/2012.

<sup>35</sup>Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti e serre specificate al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/4/2012.

<sup>36</sup>Per la tipologia di impianti specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.

<sup>37</sup>Per la tipologia di impianti idroelettrici specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.

<sup>38</sup>Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali (LR n.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis).

<sup>39</sup>Se realizzati alle condizioni stabilite al paragrafo 3.3.1 e 3.3.2 del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) – D. C.R. n. 47/2008).

<sup>40</sup>Impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m, in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

<sup>41</sup>Impianti con moduli a terra.

<sup>42</sup>Impianti con moduli a terra in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

<sup>43</sup>Inclusi impianti su tettoie, serre e pensiline.

## 1.4. Zone idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il comma 10 dell'articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. prevede che le Regioni, in attuazione delle Linee Guida sul procedimento autorizzativo unico, possano individuare aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Il punto 17 delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il DM del 10 settembre 2010, tratta le modalità di individuazione delle zone non idonee da parte delle Regioni e rimanda all'allegato 3 del DM per una ulteriore specificazione di criteri di individuazione delle stesse.

La prima parte del punto 17 prescrive che l'individuazione delle zone non idonee deve essere specifica per determinate tipologie di impianti e che, per tali zone, devono essere individuati gli obiettivi di tutela ambientale o paesaggistico-territoriale, che motivano l'incompatibilità con l'insediamento di tali tipologie di impianti. Il punto 17.2 delle "Linee Guida" stabilisce inoltre la necessità di un raccordo e di una esplicita compatibilità tra gli strumenti regionali di tutela ambientale e paesaggistica, le eventuali aree non idonee connesse, e gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili definiti dalle programmazioni energetiche regionali in funzione del "Burden Sharing" regionale degli obiettivi nazionali al 2020. L'elenco delle 11 tipologie di aree caratterizzate da fragilità paesaggistico-territoriale indicate dal punto f dell'allegato 3, del DM 10 settembre 2010, viene riportato nella **Tabella 12**.

**Tabella 12. Tipologie di aree non idonee previste dal DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".**

Elenco aree	
1	Aree legate a obiettivi di tutela ambientale;
2	i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del D.Lgs. n.42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso decreto legislativo;
3	zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
4	zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
5	le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 394/1991 ed inserite nell'Elenco ufficiale delle Aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
6	le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
7	le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/143/Cee (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/Cee (Zone di protezione speciale);
8	le Important Bird Areas (IBA);
9	le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/Cee e 92/43/Cee), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
10	le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
11	le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI) adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del DI 180/1998 e s.m.i.;
12	zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n.42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

L'allegato 3 del citato DM formula quindi principi e criteri finalizzati a circoscrivere, sulla base di elementi oggettivi e di effettiva motivazione, l'individuazione delle aree non idonee. Il punto f dell'allegato 3, individua una vasta tipologia di possibili aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, che possono essere individuate dalle Regioni come zone non idonee. Tra queste: siti di tutela paesaggistica, siti Unesco, aree contermini a parchi archeologici, aree protette, Siti Natura 2000, particolari aree agricole, aree di dissesto idrogeologico.

Si possono quindi individuare due tipologie di zone non idonee previste dal DM: 1) quelle legate ad obiettivi di tutela ambientale in termini generali e che non vengono specificate; 2) quelle in cui gli obiettivi di tutela sono connessi ad aree che vengono definite come caratterizzate da fragilità paesaggistico-territoriale e che sono invece specificate nel testo del DM.

Come si può vedere nella successiva **Tabella 13**, sono state individuate zone non idonee per il fotovoltaico e l'eolico in circa due terzi delle Regioni italiane, sono 9 le Regioni che le hanno definite per gli impianti a biomassa e biogas, 6 i casi di zone non idonee per l'idroelettrico e 3 per il geotermico. Sono solo 4 le Regioni a Statuto ordinario che non hanno definito zone non idonee per nessun tipo di impianto (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania) e sono 3 le Regioni che le hanno individuate per tutti i tipi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Basilicata, Molise ed Umbria). Occorre segnalare che sono *in itinere* altri provvedimenti di individuazione di zone non idonee.

La **Tabella 13** riporta i casi di individuazione di zone non idonee riferibili alla normativa nazionale, e non contempla altri interventi regionali volti a limitare l'insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili basati su altri presupposti, come ad esempio le misure di conservazione per le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS), o disposizioni come quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, che regolano la materia sulla base di presupposti giuridici diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario. Tali tipologie di intervento regionale sono riportate nei capitoli che seguono, dedicati alle singole fonti nelle sezioni dedicate alle "altre" forme di regolazione regionale per la generazione elettrica da rinnovabili.

**Tabella 13. Individuazione di aree non idonee adottate dalle Regioni per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili al 31/12/2021.**

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	DGR n.3-1183 14/12/2010 DGR n.6-3315 30/1/2012	✓	✓		✓		
Valle d'Aosta	DGR n.9 5/1/2011 LR n.13 25/5/2015			✓	✓		
Lombardia	L.R n.26 12/12/2003 e s.m.i., art 29 DGR n.IX/3298 18/4/2012 (Parte V)						
Bolzano	LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis) DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i.						
Trento	DPP n.18-50 Leg. 13/7/2010 e s.m.i. LP n.26 4/10/2012 (art. 22, c. 9) LR n.7 18/3/2011 (art. 4, c.3)						
Veneto	DCR n.5 31/1/2013 DCR n.38 2/5/2013 DCR n.42 3/5/2013	✓	✓		✓		✓
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art.5, c. 4, lett. i)						
Liguria	DCR n.3 3/2/2009			✓			✓
Emilia Romagna	DCR n.28 6/12/2010, DGR n.46 17/1/2011, DCR n.51 26/7/2011	✓	✓	✓	✓		✓



Toscana	LR n.1 1/3/2005 e s.m.i. (art. 205 quat.) LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 6, c. 2, lettera c bis) LR n.11 21/3/2011 e s.m.i. (art. 4) DCR n.68 26/10/2011 LR n.63 13/11/2012 DCR n.37 27/3/2015	✓	✓	✓	✓		
Umbria	DGR n.968 5/7/2010 e RR n.7 29/7/2011 (art. 7 e all. C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marche	DCR n.13 30/9/2010, DGR n.1756 6/12/2010 DCR n.62 15/1/2013	✓	✓	✓	✓		
Lazio	DGR n.782 16/11/2021 DCR n.5 21/4/2021 LR n.14 11/8/2021						
Abruzzo	DGR n.754 30/7/2007 e s.m.i. DGR n.451 24/8/2009 DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i.			✓	✓		
Molise	LR n.22 7/8/2009 e s.m.i. (art. 2 e 3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Campania							
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i. LR n.51 30/12/2021	✓		✓	✓		
Basilicata	LR n.1 19/1/2010 e s.m.i. – PIEAR (art.4 bis) L.R. n.54 30/12/2015 DGR n.903 7/7/2015 DGR n.175 del 2/3/2017 DGR n.284 4/4/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calabria	DGR n.55 del 30/1/2006 LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (art.4)			✓			
Sicilia*	Decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art.1) LR n.29 20/11/2015			✓			
Sardegna*	DGR n.27/16 1/6/2011 e s.m.i. DGR n.45/34 12/12/2012 LR n.19 11/8/2015 DGR n.59-90 27/11/2020			✓	✓		
*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti degli interventi di regolazione sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.							
Sono evidenziati in neretto gli atti regionali di individuazione delle zone non idonee, con evidenziati i riferimenti delle norme regionali che ne prevedono l'individuazione.							

Con riferimento alla novità delle aree idonee per le rinnovabili elettriche, nel PNIEC si sottolinea l'esigenza dell'individuazione di criteri sulla cui base ciascuna Regione e Provincia autonoma identifica le superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e l'individuazione di procedure per garantire il rispetto dei termini massimi di conclusione dei procedimenti, anche ambientali. Il PNIEC dispone che ciò avvenga attraverso un preciso percorso di concertazione con enti territoriali per l'individuazione di aree idonee, in particolare per la tecnologia eolica e fotovoltaica.

Il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili, in particolare nel settore elettrico, è affidato prevalentemente a eolico e fotovoltaico, per la cui realizzazione occorrono aree e superfici in misura adeguata agli obiettivi stessi. Fermo restando che per il fotovoltaico si valorizzeranno superfici dell'edificato, aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee

per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In questo ambito, si considereranno adeguatamente le dislocazioni territoriali degli impianti esistenti, le disponibilità delle risorse primarie rinnovabili, la dislocazione della domanda, i vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Nel corso del 2021, si segnalano i seguenti provvedimenti regionali in materia ossia:

- Abruzzo: la LR n.8 del 23 aprile 2021 ha sospeso il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti a fonte eolica e fotovoltaica, in attesa di procedere all'individuazione delle aree inidonee all'installazione di specifici impianti da FER.
- Calabria: la Nota dell'assessore alla Tutela dell'Ambiente del 9 febbraio 2021 ha disposto, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico della Regione Calabria, la sospensione di tutte le autorizzazioni per gli impianti eolici e gli elettrodotti
- Puglia: la LR n.51-del 30 dicembre 2021 ha disposto che sono consentiti gli interventi di modifica non sostanziale per gli impianti installati in aree non idonee. Inoltre, nei siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale) situati all'interno delle aree non idonee sono consentiti interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo. Non sono preclusi, anche se ricadenti in aree non idonee, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale.
- Lazio: la LR n.14 dell'11 agosto 2021 prevede incentivi alle comunità energetiche, il divieto di autorizzare impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti fossili e disposizioni per la geotermia. Inoltre, nelle more dell'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti FER, sono sospese per 8 mesi le nuove autorizzazioni di impianti eolici e le installazioni di fotovoltaico a terra di grandi dimensioni.
- Lazio: la DGR n.782 del 16 novembre 2021 ha dato avvio al processo di individuazione, nel territorio regionale, delle superfici e aree idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da FER.
- Friuli Venezia Giulia: la LR n.16 del 2 novembre 2021 ha fissato all'articolo 4 (comma 16, 17, 18 e 19) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, previsti dal DM MISE del 10 settembre 2010.

Figura 8a. Regioni che hanno prodotto moratorie verso le FER nel periodo 2016-2021 (assetto al 31/12/2021).



## 1.5. Competenze e regolazione regionale nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

La parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” è dedicata alle procedure di valutazione ambientale e disciplina sia l’attribuzione di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali, che ambiti e facoltà di intervento per la regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Con l’articolo 15 del DL n.91 del 24 giugno 2014<sup>44</sup> è stato modificato l’articolo 6 del D.Lgs. n.152/2006 proprio per alcuni profili inerenti gli ambiti e le facoltà di intervento per la regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale.

Il D.Lgs. 104/2017, conformandosi alla direttiva 2014/52/UE, ha apportato importanti novità rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006: nuove definizioni e semplificazione e snellimento delle procedure, nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regioni (in primis per gli impianti eolici >30 MW), riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA nazionale, la possibilità di procedimento unico ambientale per le VIA di competenza statale; provvedimento autorizzatorio unico regionale VIA e coordinamento con la disciplina della Conferenza di Servizi, prevista dalla legge 241/1990; nuovo sistema sanzionatorio in caso di violazione della normativa in materia di VIA.

Per quanto concerne gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il quadro di assetto delle competenze e delle tipologie di progetto richiamate negli allegati II, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., è riportato nella **Tabella 14**.

Si può notare come, in alcuni casi, i progetti di interesse in questa sede, sottoposti a Verifica di Assoggettabilità (VA) o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), siano gli impianti di generazione veri e propri, mentre in altri si tratta di progetti legati all’uso della risorsa come nel caso delle derivazioni di acque superficiali o della ricerca e uso di risorse geotermiche.

<sup>44</sup>Convertito con la legge n.116 dell’11 agosto 2014, pubblicata sulla Serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014.

Va ricordato che con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.4/2008, si è perso l'originario principio generale, del D.Lgs. n.152/2006, di individuazione della competenza delle procedure di VIA in capo al soggetto competente per il procedimento autorizzativo. Ciò avviene nel caso degli impianti eolici e idroelettrici di potenza superiore a 30 MW, soggetti a VIA statale e il cui procedimento autorizzativo è di competenza regionale. Il caso dell'eolico off-shore, che (in analogia con gli interventi off-shore per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi o risorse geotermiche) ricade invece nell'ambito della competenza statale sia sotto il profilo autorizzativo che delle procedure di VIA. A questi casi si è aggiunto, recentemente, il caso degli impianti geotermici pilota, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n.152/2006 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013.

**Tabella 14. Competenze per i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità (VA) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Fonte: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..**

	Idro	Geotermico	Biomasse	Eolico	Fotovoltaico
<b>VIA di competenza statale</b>	Impianti >30MW	Impianti pilota geotermici <sup>45</sup>		Impianti >30MW e impianti ubicati a mare	Impianti >10MW
<b>VIA con regolazione regionale</b>		Coltivazione risorse geotermiche	Impianti termici di potenza termica >150 MWt	Impianti ubicati a terra nei procedimenti con partecipazione del Ministero Beni e Attività Culturali	
<b>Verifica di Assoggettabilità alla VIA con Regolazione regionale</b>	Impianti idroelettrici >100 KW >250 kW <sup>46</sup> Derivazioni di acque superficiali >200 l/s	Ricerca risorse geotermiche	Impianti termici di potenza termica >50 MWt	Impianti industriali per la produzione di energia da sfruttamento del vento di potenza superiore a 1 MW	Impianti industriali non termici per la produzione di energia, di potenza superiore a 1 MW

### Competenze nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

La ricostruzione della mappa delle attribuzioni di funzioni in materia di valutazioni ambientali (VA e VIA) effettuata dalle Regioni (vedi **Tabella 15** e **Figura 8**), fa emergere due casistiche: quella di esclusiva attribuzione delle funzioni all'amministrazione regionale, e quella di ripartizione delle funzioni tra amministrazione regionale e amministrazioni provinciali, in base alla tipologia di impianto. Non sono presenti, quindi, casi di delega esclusiva alle Province per le procedure di valutazione ambientale dei progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Nella scelta delle Regioni prevale l'opzione di individuare l'amministrazione regionale stessa come autorità competente per le procedure di VIA degli impianti e sono sette le Regioni (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Umbria e Lombardia) che con varie opzioni hanno, in parte, delegato alle amministrazioni provinciali le funzioni di autorità competente per la VIA. La ricognizione effettuata consentiva di individuare, tra Regioni e Province (prima che la riforma Delrio sulle Province cominciasse a produrre effetti di riordino), 68 amministrazioni che svolgevano le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA, connesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Va segnalato che alcune Regioni

<sup>45</sup>Competenza attribuita allo Stato dall'art.41 comma 7 ter della legge n.98 del 9 agosto 2013.

<sup>46</sup>Solo per impianti idroelettrici realizzati da consorzi di bonifica e per quelli realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.


sono attualmente impegnate nella revisione delle proprie normative e che il quadro delle norme regionali, qui aggiornato al 31/12/2021, è tuttora in evoluzione.

**Tabella 15. Autorità competenti nelle procedure di valutazione ambientale (VA e VIA) per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Atti regionali di individuazione delle autorità competenti per la procedura di VIA	Biomasse	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 6; All. A1, B1, A2 e B2) LR n.23 29/10/2015	Provincia	Provincia	Provincia	Regione	Provincia Regione
Valle d'Aosta	L.R. n.12 26/5/2009 e s.m.i. L.R. n.13 25/5/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 <sup>47</sup> e 14 c. 8) RR n.5 21/11/2011 LR n.19 8/7/2015	Provincia Regione	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Provincia Regione
Bolzano	LP n.2 5/4/2007 e s.m.i. (art. 15)	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.
Trento	LP n.19 17/9/2013 DPP n.9-23 20/7/2015 DPP n.2-77 28/3/2018	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.
Veneto	LR n.10 26/3/1999 e s.m.i.(art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n.575 3/5/2013 (allegato A) DGR n.568 30/4/2018	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Friuli Venezia Giulia	LR n.43 7/9/1990 e s.m.i. LR n.23 27/12/2019	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i. DGR n.59 del 2/2/2018	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Emilia Romagna	LR n.9 18/5/1999 e s.m.i. DGR n.1795 31/10/2016 LR n.4 20/4/2018	Regione	Provincia	Provincia	Regione	Provincia Regione
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art.43, 45 e All. A1, A2, B1 e B2) DPCR n.62/R 9/10/2019	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Umbria	LR n.10 16/2/2010 (art.12) LR n.10 2/4/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Marche	LR n.3 26/3/2012 e s.m.i. (art.4; All. A1, A2, B1 e B2) LR n.11 9/5/2019	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia	Regione	Provincia Regione
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art.1, c.2) DGR n.132 del 27/2/2018	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Abruzzo	LR n.5 del 19/1/2016 DGR n.660 del 14/11/2017	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art.5)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Campania	RR n.3 11/4/2018	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Puglia	LR n.11 12/4/2001 (art.6)	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Provincia
Basilicata	LR n.7 8/3/1999 e s.m.i. (art.40) LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art.7)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i.	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sicilia	LR n.6/2001 (art.91)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sardegna	LR n.1/1999 (art.31) LR n.9/2006 (art.48-49)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione

<sup>47</sup>In base al comma 2 dell'art.2 della LR n.5/2010 e s.m.i. se i progetti sono localizzati in determinati ambiti territoriali la competenza delle procedure di valutazione ambientale è della Regione.

**Figura 9. Attribuzione regionale delle funzioni per le procedure di VA e VIA per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**



### Procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Tra i principali ambiti per l'intervento di regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale previsti dalla normativa nazionale nel periodo considerato dal presente rapporto, sono da evidenziare:

- il comma 2, art.3 quinquies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., norma di carattere generale che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali;
- la possibilità di individuare l'autorità a cui attribuire i compiti per le procedure di valutazione ambientale di competenza regionale (comma 6, articolo 7 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.);
- la possibilità di innalzare o diminuire del 30% le soglie previste, per sottoporre a VA determinati tipi di progetti elencati nell'allegato IV (primo periodo, comma 9, articolo 6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.)<sup>48</sup>;
- la possibilità di determinare criteri o condizioni di esclusione dalla VA per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali (secondo periodo, comma 9, articolo 6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.)<sup>49</sup>;
- la possibilità di individuare ulteriori progetti, oltre a quelli già previsti, da sottoporre a valutazione ambientale (lettera c, comma 7, articolo 7 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.);
- la possibilità di stabilire i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini

<sup>48</sup>Norma abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del DL n.91 del 24 giugno 2014.

<sup>49</sup>Norma abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del D.L. n.91 del 24 giugno 2014.

cumulativi nell'ambito della valutazione ambientale (comma 3, articolo 4, D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.).

Come già evidenziato, con il comma 1 dell'articolo 15 del DL n.91 del 24 giugno 2014 è stato modificato l'articolo 6 del D.Lgs. n.152/2006 proprio per alcuni profili inerenti gli ambiti e le facoltà di intervento per la regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale.

In particolare con la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, è stata integrata la lettera c) del comma 7 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Ambiente che definisce i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento a VIA dei progetti per i quali ordinariamente è prevista solo la verifica di assoggettabilità ambientale.

Il DM MATTM n.52 del 30 marzo 2015, recante le Linee guida per lo screening regionale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 dell'11 aprile 2015. Il provvedimento, entrato in vigore il 26 aprile 2015, supera i rilievi mossi dall'UE in merito all'applicazione del criterio dimensionale, quale unico parametro di assoggettabilità o meno di un progetto alla procedura di VIA.

Le nuove linee guida integrano i semplici criteri tecnico-dimensionali utilizzati per la fissazione delle soglie, già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. Tra i nuovi criteri che dovranno essere considerati, vi sono: il cumulo con altri progetti, la capacità di carico dell'ambiente naturale e la frammentazione artificiosa di un progetto. Le disposizioni contenute nel DM 30 marzo 2015 devono essere attuate su tutto il territorio nazionale e si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura autorizzativa o di screening risulta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Pertanto, fatte salve le soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e i criteri utilizzati per la loro fissazione, le Linee guida vanno ad integrarli con i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'allegato III della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE) e nell'allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al fine di individuare i progetti da sottoporre alla procedura di screening:

- cumulo con altri progetti (punto 4.1 Linee guida);
- rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate (punto 4.2 Linee guida);
- localizzazione dei progetti in aree sensibili (punto 4.3 Linee guida):
  - zone umide;
  - zone costiere;
  - zone montuose e forestali;
  - riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale;
  - zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
  - zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;
  - zone a forte densità demografica;
  - zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri individuati come rilevanti e pertinenti dalle Linee guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.

Nell'adeguare la propria normativa alle Linee guida, Regioni e Province autonome, ove ritenuto necessario e tenendo conto delle peculiarità ambientali e territoriali:

- declinano la definizione e l'individuazione delle aree sensibili delle Linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;
- definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
- riducono ulteriormente le soglie dimensionali dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.

Per armonizzare e coordinare le disposizioni in materia di screening su tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'Ambiente con proprio decreto, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate, può:

- definire una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali rispetto a quanto previsto dalle Linee guida, in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle Linee guida;
- definire, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati dalle Linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali, garantendo comunque livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- definire criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di screening.

Se la verifica si conclude con un decreto di assoggettabilità, il progetto va sottoposto a VIA (lo stesso avviene naturalmente se il proponente ha deciso di saltare lo screening).

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per le procedure di VIA e VA degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel periodo considerato da presente rapporto, è rappresentato dalla **Tabella 16**. Come si può vedere oggi le normative di quasi tutte le Regioni italiane, ad esclusione di Emilia Romagna, Campania, Calabria e Sicilia, contengono interventi di regolazione delle procedure di VIA e VA specificamente rivolti a queste tipologie di interventi. In linea generale si possono distinguere gli interventi di carattere restrittivo finalizzati ad ampliare le casistiche di progetti soggetti a Valutazione degli Impatti Ambientali e quelli di carattere estensivo, volti invece a ridurre le tipologie di progetti soggetti alle procedure di valutazione ambientale.

Globalmente prevalgono gli interventi di regolazione regionale di carattere restrittivo con 18 interventi di abbassamento delle soglie in 8 Regioni, 8 casi di ulteriori tipologie di progetti da sottoporre a VIA in 6 Regioni, e 16 casi di applicazione della valutazione cumulativa degli effetti ambientali in 8 Regioni. Nell'ambito degli interventi di regolazione di carattere estensivo, si hanno invece solo cinque casi, in altrettante Regioni, di innalzamento delle soglie oltre le quali i progetti di impianti devono essere soggetti a valutazioni ambientali: sono 14 i casi di norme che prevedono per determinate tipologie di progetti l'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità.

Le specifiche casistiche di regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale per le diverse tipologie di impianti saranno analizzate nelle sezioni dedicate a questo aspetto nei successivi capitoli di questo rapporto che tratteranno le diverse tematiche con riferimento alle singole fonti rinnovabili.



**Tabella 16. Quadro di sintesi delle procedure di valutazione ambientale nei progetti di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Soglie VA e VIA estensione (▲) riduzione (▼)	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA	Criteri per l'esclusione da VA	Valutazione Cumulativa
Piemonte	Idroelettrico ▲	Idroelettrico	Idroelettrico Fotovoltaico	Fotovoltaico
Valle d'Aosta	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼	Eolico		
Lombardia			Fotovoltaico Idroelettrico	Fotovoltaico
Bolzano	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲			
Trento	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Eolico	Fotovoltaico	
Veneto				Fotovoltaico
Friuli Venezia Giulia			Fotovoltaico	
Liguria		Eolico Fotovoltaico	Fotovoltaico Idroelettrico Biomasse	
Emilia Romagna		Tutti i progetti che ricadono nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9 del 18/05/1999 e s.m.i.		Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermia Idroelettrico
Toscana	-	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia	
Umbria	Biomasse ▼ Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 e aree di rispetto ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Eolico Idroelettrico		Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermia Idroelettrico
Marche	Biomasse ▼	Fotovoltaico	Fotovoltaico	Biomasse Fotovoltaico
Lazio	Fotovoltaico ▲			
Abruzzo				Fotovoltaico
Molise				Eolico Fotovoltaico
Campania	▲30% se in APEA, EMAS, ISO 14001	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000		
Puglia	Idroelettrico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Fotovoltaico	Fotovoltaico	Eolico Fotovoltaico
Basilicata	Biomasse ▼ Eolico ▼ Idroelettrico ▼ e ▲			
Calabria				
Sicilia				
Sardegna	Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia Eolico	Eolico Fotovoltaico

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Nella **Tabella 16**, nella colonna dedicata ai casi di ulteriori progetti da assoggettare a VIA si possono individuare i casi delle Regioni le cui disposizioni regionali in materia di VIA, di carattere generale, ampliano gli ambiti territoriali (limitati nella normativa nazionale alle aree protette), all'interno dei quali i progetti sono assoggettati direttamente a VIA, spesso con una soglia dimezzata rispetto a quella per la quale ordinariamente è richiesta la VA. Come si può vedere, ciò avviene in sette Regioni (Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Campania e Sardegna) che, aggiungendo alle aree protette le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS) o altri tipi di aree, fanno sì che anche in queste aree gli impianti ordinariamente sottoposti a VA debbano essere sottoposti direttamente a VIA.

## Procedure autorizzative e procedure di valutazione ambientale per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili

Il combinato disposto dalle disposizioni regionali in materia di procedimento autorizzativo e procedure di valutazione ambientale collegate alla realizzazione degli impianti fa emergere cinque casistiche di distribuzione delle competenze come evidenziato nelle **Tabelle 17 e 18**.

L'opzione più diffusa è quella dell'esercizio della funzione autorizzativa e per le valutazioni ambientali a livello regionale.

**Tabella 17. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini del procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n.387/2003 (assetto al 31/12/2021).**

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Campania	Lazio
Basilicata	Lombardia	Liguria
Calabria	Marche	
Emilia Romagna	Piemonte	
Friuli Venezia Giulia		
Molise		
Puglia		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana		
Umbria		
Veneto		

**Tabella 18. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini delle procedure di valutazione ambientale collegate (assetto al 31/12/2021).**

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Lombardia	
Basilicata	Marche	
Calabria	Piemonte	
Campania	Puglia	
Emilia Romagna		
Friuli Venezia Giulia		
Lazio		
Liguria		
Molise		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana		
Umbria		
Veneto		

L'articolazione fonte per fonte nella distribuzione delle competenze per due tipi di procedure nelle diverse Regioni verrà analizzata nei quadri di sintesi della regolazione regionale presenti nelle sezioni successive dedicate a ciascuna tipologia di impianto.

E' nell'ambito dell'articolazione delle opzioni di attribuzione delle funzioni individuate tramite la ricognizione effettuata che è possibile inquadrare molte problematiche connesse all'integrazione tra procedure autorizzative ex art. 12 D.Lgs. n.387/2003 e procedure di valutazione ambientale.

Un primo aspetto che deve essere considerato riguarda la casistica di allocazione in due distinte amministrazioni del procedimento autorizzativo e di quello delle procedure di valutazione ambientale.

In tale caso diventa particolarmente rilevante definire tramite Linee Guida l'integrazione tra i due procedimenti, sia per garantire adeguati livelli di cooperazione interistituzionale, sia per assicurare efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'iter autorizzativo nel suo complesso.

L'attribuzione ad uno stesso ente dei due procedimenti non è di per sé stessa garanzia di funzionalità. In questo caso la mancanza di un'adeguata disciplina interna nella gestione dei due procedimenti può essere fonte di criticità. Uno degli aspetti critici è costituito dai tempi e dalle modalità di attivazione dei due procedimenti.

Molto spesso mancano indicazioni su questo aspetto e non è infrequente il caso in cui possa essere attivata la procedura di VIA prima di quella autorizzativa e che la struttura responsabile non ne sia a conoscenza.

A questo proposito va ricordato che il comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003 indica l'espletamento della Verifica di Assoggettabilità come momento che deve precedere la conclusione del procedimento autorizzativo unico. Il punto 13.1.h del DM "Linee Guida" stabilisce che tra i contenuti dell'istanza per l'Autorizzazione Unica dei progetti che richiedono la VA o la VIA sia inclusa la documentazione necessaria per l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale. Inoltre il punto 18.3 del DM "Linee Guida" prevede che le Regioni possano individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche, di uso di risorse geotermiche o di altri procedimenti come quelli di VIA, che confluiscono nel procedimento autorizzativo unico.

In alcuni casi le disposizioni regionali prevedono l'attivazione contestuale dei due procedimenti con un'unica istanza corredata della documentazione necessaria sia per l'autorizzazione che per la VIA, quando necessaria, anche se le strutture responsabili dei procedimenti sono distinte e la conclusione della procedura di VIA è un presupposto per la conclusione di quella autorizzativa. Le modalità di raccordo dei due procedimenti possono assumere forme diverse: ad esempio nel caso del Piemonte quando l'impianto è soggetto a VIA, l'Autorizzazione Unica confluisce nella pronuncia di compatibilità ambientale; in Basilicata, invece, la pronuncia di compatibilità ambientale confluisce nell'atto autorizzativo.

La **Tabella 19** che segue, riporta le disposizioni regionali in materia di coordinamento tra procedimento autorizzativo unico e procedure di valutazione ambientale connesse.

**Tabella 19. Atti regionali con disposizioni di coordinamento tra Autorizzazione Unica e procedure di valutazione ambientale (assetto al 31/12/2021).**

Regione	Atti regionali	Modalità di coordinamento tra procedimento di Autorizzazione Unica e procedure di valutazione ambientale dei progetti (VA e VIA)
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 12 e 13) DGR n.5-3314 30/1/2012 (All. 1.9)  CPGR n.1 16/3/2015 CPGR n.3/AMB 27/4/2015	Qualora l'intervento sia soggetto alla fase di valutazione della procedura di VIA, perché rientrante nel campo di applicazione della stessa o per effetto dell'espletamento della fase di verifica, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della LR 40/1998. Entro i termini previsti per la VIA, sarà quindi possibile ottenere tutti gli atti autorizzativi necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera; il provvedimento finale della fase di VIA coincide con l'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. n.387/2003. Chiarimenti circa l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA, di cui alla LR n.40 del 14 dicembre 1998, in relazione ai disposti di cui al DM n.52 del 30 marzo 2015, recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome
Valle d'Aosta	LR n.13 25/5/2015	Gli esiti della VA o della VIA sono acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi del procedimento di Autorizzazione Unica

Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012 (Parte IV), RR n.5 21/11/2011  DGR n.X/3826 14/7/2015  RR n.2 25/3/2020	Per un impianto che sia soggetto a VA si procede dapprima con l'espletamento della VA. Qualora l'impianto sia assoggettato a VIA, l'espletamento della VIA è preliminare al procedimento di AU o di PAS. Gli esiti della VA e della VIA sono acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi del procedimento di AU o di PAS. Aggiornati gli allegati della LR n.5 del 2 febbraio 2010 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale - alla luce dei disposti del DM MATTM n.52 del 30 marzo 2015, avente ad oggetto le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014.  Abrogato il RR n.5/2011 e disciplinato le modalità di applicazione e attuazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
Bolzano		
Trento	LP n.20 4/10/2012 (art. 22)	Rimanda al regolamento attuativo dell'articolo 22 della LP n.20 del 4/10/2012.
Veneto	DGR n.1620 5/11/2019	Disciplina la valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale ex LR n.4 del 18 febbraio 2016, Criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo.
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art.13)  DGR n.1361 3/9/2021	Se l'impianto è assoggettato a VA o VIA, l'istanza di Autorizzazione Unica deve contenere la documentazione prevista per le procedure di valutazione ambientale che in Friuli Venezia Giulia sono di competenza regionale. Approvate le linee guida per la gestione del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA
Liguria	DGR n.1834 26/11/2021 LR n.16 06/6/2008 e s.m.i. (art. 29, c. 6-8) DGR n.107 21/2/2018	Determinazione degli oneri istruttori in materia in materia di VIA e di VAS.  La procedura di VIA o VA deve essere attivata a seguito dell'attivazione di quella per l'AU che viene sospesa in attesa della valutazione ambientale.
Emilia Romagna	RR n.1 16/3/2012 DGR n.855 11/6/2018 DD n.15158 21/9/2018 DD n.16645 17/10/2018 DGR n.1402 19/10/2020	Per gli impianti la cui autorizzazione è di competenza regionale (> 50 MW), nel caso di progetti soggetti a VA il procedimento autorizzativo può essere attivato solo a conclusione della verifica; mentre nei casi di progetti sottoposti a VIA, il provvedimento di VIA viene rilasciato nell'ambito del procedimento unico regionale.
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 13, c.7 e 8)  DGR n.1227 15/12/2015  DGR n.931 22/7/2019  DGR n.1196 1/10/2019	Per gli impianti sottoposti a VA, il procedimento di autorizzazione può essere attivato solo dopo la conclusione della VA. Per i progetti sottoposti a VIA il procedimento autorizzativo rimane sospeso fino alla conclusione della procedura di VIA.  Approvati gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazioni ex art.208 del D.Lgs.152/2006 ed autorizzazioni energetiche. Approvate le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione della VIA di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e art.43, comma 6, della LR 10/2010. Aggiornate le disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale.
Umbria	DD n.64 8/1/2018	Approvato il modulo per la presentazione dell'istanza di "Verifica di assoggettabilità a VIA"
Marche	LR n.3 26/3/2012 e s.m.i., art. 5 c. 4 DGR n.1312 3/1/2011	LR n.3 26/03/2012 e s.m.i., art. 5 c. 4: per gli impianti che devono essere sottoposti a VA, l'attivazione della procedura di AU può essere attivata solo dopo la conclusione della procedura di VA. DGR n.1312 3/1/2011: coordinamento della procedura di Autorizzazione Unica regionale con le procedure di VIA e con la procedura di concessione di derivazione d'acqua in caso di impianti idroelettrici.
Lazio		
Abruzzo	DGR n.351 12/4/2007 e s.m.i. (art. 5)  DGR n.20 13/01/2015	Sono riportati gli indirizzi operativi alla procedura "caso per caso", a seguito delle modifiche alla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ex art.15 del D.L.91/2014,
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A.14)	
Campania	DD n.420 28/9/2011 (punto 1.11.10) DGR n.325 8/8/2013 DGR n.36 9/2/2015 DD. n.10 11/2/2015 DGR n.680 7/11/2017 LR n.5 29/6/2021	Linee guida per determinare quali progetti vadano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA - Prescreening, sulla scorta delle indicazioni contenute nella Nota esplicativa sul regime transitorio, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, introdotto dall'art.15 del DL 91/2014.
Puglia	DGR n.3029 28/12/2010 DGR n.2122 23/10/2012 LR n.25 24/9/2012 (art. 5 c.1) DD n.315 30/10/2020	Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3, D.Lgs. 152/2006 - Progetti realizzati in assenza di VIA

Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 6, c. 1bis e art. 7 c. 3 bis) DGR n.2260 29/12/2010 DGR n.503 24/2/2015	Per i progetti soggetti a VIA, l'istanza di autorizzazione deve contenere anche lo studio di impatto ambientale. La pronuncia di compatibilità ambientale è compresa nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.. Indirizzi e chiarimenti sulle procedure autorizzative relative a progetti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387 del 29 dicembre 2003 e contestualmente a procedura di VIA. Approvato le linee guida per la procedura di VIA, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.104/2017
Calabria	DGR n.46 22/1/2019 LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (punto 7. Allegato sub 1) DD n.14087 21/12/2020	Il responsabile del procedimento unico ha il compito di comunicare alla struttura competente delle valutazioni ambientali la possibilità di procedere allo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità quando richiesta dalla normativa. Approvati gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, in materia di VIA-VAS-AIA-VI
Sicilia		
Sardegna	DGR n.12/30 1/3/2011 DGR n.27/16 16/6/2011 Allegato A art.9, c. 4	

I casi di norme regionali che disciplinano coordinamento tra procedimento autorizzativo, procedure di valutazione ambientale e procedure di concessione per le derivazioni di acque superficiali o concessioni di coltivazione di risorse geotermiche saranno esaminati nelle sezioni del presente rapporto dedicate agli impianti idroelettrici e a quelli geotermoelettrici.

**Tabella 20a. Atti regionali con disposizioni relative al recepimento della Vinca e del PAUR (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Normativa regionale sulla Vinca	Normativa sul PAUR
Piemonte	LR n.19 del 29/6/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità-	Linee guida per la predisposizione del Provvedimento Autorizzatorio  Unico Regionale (PAUR) di competenza di Regione Piemonte
Valle d'Aosta	DGR n.1718 30/12/2021 Approvazione, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 8/2007, del recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta regionale n. 970 in data 11 maggio 2012	
Lombardia	DGR n.XI/5523 16/11/2021 aggiornate le linee guida della Valutazione di incidenza (Vinca) e ha abrogato la DGR n.XI/4488 del 29 marzo 2021  DGR n.4488 29/3/2021 ha armonizzato e semplificato i procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome	
Bolzano	LP n.6 12/5/2010 Legge di tutela della natura	
Trento	DPP n.50-157 3/11/2008 Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n.11	
Veneto	DGR n.1440 29/8/2017 Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.	
Friuli Venezia Giulia	DGR 10 giugno 2021, n. 916 Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE HABITAT art. 6, paragrafi 3 e 4. Recepimento	DGR n.803 21/3/2018 D.Lgs. 152/2006 Art. 27-bis Individuazione dell'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale
Liguria	DGR n.211 19/3/2021 ha approvato le linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza e ha approvato il format proponente per screening d'incidenza	
Emilia Romagna	LR n.4 20/5/2021 Legge europea per il 2021	LR n.4 20/4/2018 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti

Toscana	LR n.30 19/3/2015 Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010	LR n.10 12/2/2010 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).
Umbria	DGR n.5 8/1/2009 D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni	DGR n.582 6/5/2019 Approvazione delle Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.
Marche	DGR n.220 9/2/2010 L.R. n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi. Pubblicata nel BURM n.20 del 26/02/2010.	LR n.11 9/5/2019 Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Lazio	DGR n.64 29/1/2010 Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i., art. 5. )	
Abruzzo	LR n.7 2/3/2020 - Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).	
Molise	DGR n.304 13/9/2021 approvata la direttiva regionale per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), in recepimento delle linee guida nazionali sancite nell'intesa del 28 novembre 2019 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni	
Campania	DGR n.280 30/6/2021 approvate le nuove linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania	DGR n.538 5/11/2019 "D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis - provvedimento autorizzatorio unico regionale - determinazioni in ordine ai titoli abilitativi"
Puglia	DGR n.1515 27/9/2021 recepite le Linee guida per la Valutazione di Incidenza, complete del format di supporto screening di VINCA per piani/programmi/progetti/interventi/attività – proponente e del format screening di VINCA per piani/programmi/progetti/interventi/attività istruttoria valutatore screening specifico.	LR n.33 23/9/2021 (che modifica l'articolo 2 della L.R. n.17/2007) la delega alle Province già prevista in materia di VIA deve intendersi estesa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del PAUR, di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente).
Basilicata	DGR n.2454 22/12/2003 Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza	
Calabria	DGR n.749 4/11/2009 Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e	
Sicilia	LR n.13 8/5/2007 Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.	
Sardegna	LR n.24 20/10/2016 Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.	LR n.2 8/2/2021 Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni.

**Tabella 21b. Monitoraggio dei Portali regionali per la modulistica delle autorizzazioni energetiche e i procedimenti ambientali**

Regione	Provincia	Portali autorizzazioni/modulistica/come fare per ottenere rilascio autorizzazione
Abruzzo		<a href="#">Rilascio AU</a>
Basilicata		<a href="#">Richiesta AU</a>
Calabria		<a href="#">Modulistica CILA</a>
Campania		<a href="#">Modulistica energia ed ambiente</a>
Emilia Romagna		<a href="#">Modulistica FER</a>
Friuli Venezia Giulia		<a href="#">Modulistica FER</a>

Lazio	C. M. Roma	<a href="#">Modulistica FER</a>
Lazio	Viterbo	<a href="#">Modulistica energia</a>
Lazio	Frosinone	<a href="#">Servizio Energia</a>
Lazio	Latina	<a href="#">Modulistica FER</a>
Lazio	Rieti	
Liguria	Savona	<a href="#">Modulistica FER</a>
Liguria	C.M. Genova	<a href="#">Modulistica FER</a>
Liguria	Imperia	<a href="#">Modulistica FER</a>
Liguria	La Spezia	<a href="#">Servizio Energia</a>
Lombardia		<a href="#">Piattaforma procedimenti FER</a>
Lombardia	Sondrio	<a href="#">Modulistica AU FER</a> <a href="#">Concessioni derivazioni acque pubbliche</a>
Lombardia	Como	<a href="#">Servizio Energia</a>
Lombardia	Cremona	<a href="#">Modulistica FER</a>
Lombardia	Monza Brianza	<a href="#">Sportello energia</a>
Lombardia	C.M. Milano	<a href="#">Modulistica FER</a>
Lombardia	Mantova	<a href="#">Modulistica FER</a>
Lombardia	Brescia	<a href="#">Modulistica FER</a>
Lombardia	Bergamo	<a href="#">Impianti FER</a>
Lombardia	Lodi	<a href="#">Produzione di energia</a>
Lombardia	Pavia	<a href="#">Modulistica FER</a>
Lombardia	Varese	<a href="#">Modulistica FER</a>
Marche		<a href="#">Modulistica FER</a>
Molise		<a href="#">Modulistica FER</a>
Piemonte	Asti	<a href="#">Modulistica FER</a>
Piemonte	Verbano Cusio Ossola	<a href="#">Ufficio Energia</a>
Piemonte	Alessandria	<a href="#">Modulistica FER</a>
Piemonte	Cuneo	<a href="#">Modulistica FER</a>
Piemonte	Novara	<a href="#">Modulistica FER</a>
Piemonte	Vercelli	<a href="#">Modulistica FER</a>
Piemonte	C.M. Torino	<a href="#">Modulistica FER</a>
Piemonte	Biella	<a href="#">Modulistica FER</a>
Puglia		<a href="#">Piattaforma AU</a>
Sardegna		<a href="#">Piattaforma AU</a>
Sicilia		<a href="#">Modulistica FER</a>
Toscana		<a href="#">Autorizzazioni FER</a>
P.A. Trento		<a href="#">Autorizzazioni FER</a>
P.A. Bolzano		<a href="#">Modulistica FER</a>
Umbria		<a href="#">Modulistica FER</a>
Valle d'Aosta		<a href="#">Autorizzazioni FER</a>
Veneto		<a href="#">Modulistica FER</a>
Veneto	Belluno- idroelettrico	<a href="#">Modulistica FER</a> <a href="#">Concessioni derivazioni</a>

## 1.6. Programmazione regionale per le fonti rinnovabili

Il nuovo ciclo di politiche UE (2010–2020) per la promozione delle fonti rinnovabili ha introdotto obiettivi vincolanti di penetrazione nei consumi di energia dei Paesi membri (per l'Italia, 17% dei consumi finali lordi soddisfatti mediante le fonti rinnovabili) e l'obbligo di una specifica programmazione rappresentata dai Piani di Azione Nazionali (PAN).

Il contributo di ciascuna Regione e Provincia autonoma al raggiungimento della quota nazionale del 17% viene definito dalla normativa italiana con l'introduzione di specifici obiettivi regionali di consumo di fonti rinnovabili, intermedi (2012, 2014, 2016, 2018) e finali (2020), vincolanti a partire dal 2016. In particolare, la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2020 è stata formalizzata con il decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (DM "Burden Sharing"); gli obiettivi regionali sono stati individuati tenendo conto dei livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei potenziali di sviluppo di ciascun territorio. La norma ha inoltre specificatamente previsto il recepimento di questi obiettivi in nuovi atti di programmazione regionale.

Gli obiettivi fissati per le Regioni riguardano solo i consumi elettrici e quelli per riscaldamento-raffreddamento e quindi sono esclusi i consumi per trasporti che vengono considerati un obiettivo che dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilità dello Stato. Di conseguenza la parte di obiettivo nazionale del 17% ripartita tra le Regioni corrisponde ad un target ridotto al 14,3% (84,1% dello sforzo complessivo).

Gli obiettivi regionali 2020 complessivi per le rinnovabili elettriche e termiche sono riportati nella **Figura 9**. Gli obiettivi percentuali sono quelli vincolanti fissati dal testo dell'articolo 3 del DM 15 marzo 2012, mentre i livelli assoluti di consumo di FER e di consumo finale lordo regionale, contenuti nell'allegato 1 dello stesso DM, e hanno solo valore indicativo<sup>50</sup>.

In questo contesto, con obiettivi regionali vincolanti, la programmazione energetica regionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili assume un carattere di regolazione vincolante.

La seconda fase del "Burden Sharing" regionale è quella in cui, dopo l'emanazione del DM di ripartizione degli obiettivi, le Regioni entro tre mesi avrebbero dovuto recepirli nei nuovi piani energetici regionali.


Il DM MiSE n.24 dell'11 maggio 2015, in attuazione dell'art.40 del D.Lgs. n.28 del 3 marzo 2011, ha approvato la metodologia da applicare per il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili, definiti nella Tabella A di cui all'art.3 comma 2, del decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (Burden Sharing). Questo decreto stabilisce - tra le altre cose - i compiti in capo a Regioni/Province autonome, GSE, ENEA e Ministero dello Sviluppo economico, in modo da garantire non soltanto il corretto rilevamento dei dati, ma anche coerenza tra i risultati complessivi ottenuti con la metodologia regionale e quelli derivanti dall'applicazione della metodologia nazionale.

I nuovi atti di programmazione energetica regionale dovranno declinare questi obiettivi anche in termini di ruolo quantitativo da attribuire allo sviluppo delle varie fonti nel proprio territorio.

<sup>50</sup>Il decreto prevede inoltre che, ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, così come accade anche a livello nazionale, le Regioni e le Province autonome possono ricorrere a trasferimenti statistici di determinate quantità di energia rinnovabile da e verso altre Regioni (anche di altri Paesi); in concreto, mediante specifiche intese o accordi, Regioni con eccedenza di penetrazione delle fonti rinnovabili possono concedere la possibilità di utilizzare tale eccedenza (ovviamente solo in termini figurativi e contabili, non fisici) ad altre Regioni che ne hanno invece necessità per il raggiungimento dei propri obiettivi.



**Figura 10. Obiettivi regionali 2020 di copertura e consumo energetico finale da fonti rinnovabili (ktep e %)**



Sotto questo profilo, come richiesto dal D.Lgs. n.28/2011, i nuovi piani energetici regionali con gli obiettivi 2020 dovranno garantire coerenza con gli altri atti di programmazione e la gestione di quei settori di intervento delle Regioni stesse che interagiscono con l’effettiva possibilità di diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ciò riguarda in particolare i diversi settori delle politiche ambientali e territoriali maggiormente interessati.

Per quanto riguarda i vincoli territoriali uno dei principali strumenti è costituito dalla competenza delle Regioni e Province autonome in materia di identificazione delle aree non idonee, come previsto dalle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.


La procedura di VAS può essere, in una prospettiva di integrazione delle politiche, la sede in cui verificare preventivamente la coerenza tra gli obiettivi regionali di sviluppo delle fonti rinnovabili e il quadro complessivo della regolazione regionale che influisce su questo settore.

Va in ogni caso evidenziato che molti degli atti di indirizzo e programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati prima del 2 aprile 2012 contengono obiettivi 2020 per il settore elettrico sostanzialmente coerenti con quelli indicativi dello scenario elaborato negli allegati del DM “Burden Sharing”.

La **Figura 10** mostra i dati di produzione elettrica lorda da FER (eolico ed idroelettrico normalizzati) nelle Regioni italiane negli anni 2000 e 2020, affiancati al valore indicato per il 2020 come potenziale tecnico economico negli allegati del DM “Burden Sharing”.

Risulta, pertanto, che 17 Regioni hanno superato o raggiunto il potenziale tecnico economico 2020 indicato dal DM “Burden Sharing”.

**Figura 11. Energia elettrica: produzione lorda da rinnovabili (eolico e idroelettrico normalizzati) negli anni 2000\*, 2020 e obiettivi regionali previsti al 2020 (GWh)**



\*Il dato della Regione Trentino Alto Adige è fornito in maniera aggregata rispetto a quanto prodotto singolarmente nei territori delle due Province autonome, poiché non è disponibile il dato disaggregato per Provincia del 2000 per entrambe ma solo per la Regione Trentino Alto Adige.

**Tabella 22. Programmazione energetica regionale (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati o in fase di approvazione	Portale PEAR regionale
Abruzzo	<a href="#">DCR n.27/6 del 15/12/2009</a>	<a href="#">PER</a>
Basilicata	<a href="#">LR n.1 del 19/01/2010</a> DGR n.336 23/4/2021	<a href="#">PIEAR</a>
Bolzano	<a href="#">DGP n. 940 del 20/06/2011</a>	<a href="#">Piano Clima Energia-Alto Adige-2050</a>
Calabria	<a href="#">DCR n.315 14/02/2005</a>	<a href="#">PEAR</a>
Campania	<a href="#">DGR n.377 del 15 luglio 2020</a>	<a href="#">Proposta PEAR e avvio VAS</a>
Emilia Romagna	<a href="#">DCR n.111 del 1° marzo 2017</a>	<a href="#">PER 2030 e PTA 2017-2019</a>
Friuli Venezia Giulia	<a href="#">DPR n.260 del 23 dicembre 2015</a>	<a href="#">PER</a>
Lazio	<a href="#">DGR n.98 del 10 marzo 2020</a>	<a href="#">PER</a>
Liguria	<a href="#">DCR n.19 del 14 novembre 2017</a>	<a href="#">PEAR 2014-2020</a>
Lombardia	<a href="#">DGR n.3706 del 12 giugno 2015</a>	<a href="#">PEAR</a>
Marche	<a href="#">DCR n.42 del 20 dicembre 2016</a>	<a href="#">PEAR</a>
Molise	<a href="#">DCR n.953 dell'11 luglio 2017</a>	<a href="#">PEAR</a>

Piemonte	<a href="#">DCR n.200-5472 del 15 marzo 2022</a>	<a href="#">PEAR</a>
Puglia	<a href="#">DGR n.1181 del 27 maggio 2015</a> DGR n.400 15/3/2021 DGR n.687 26/4/2021	<a href="#">PEAR</a>
Sardegna	<a href="#">DGR n.59-89 del 27 novembre 2020</a>	<a href="#">PEAR</a>
Sicilia	<a href="#">DGR n.67 del 13 febbraio 2022</a>	<a href="#">PEARS 2019-2030</a>
Toscana	<a href="#">DCR n.10 dell'11 febbraio 2015</a>	<a href="#">PAER</a>
Trento	<a href="#">DGP n.339 del 5 marzo 2021</a>	<a href="#">PEAP</a>
Umbria	<a href="#">DCR n.205 del 7 novembre 2017</a>	<a href="#">SEAR</a>
Valle d'Aosta	<a href="#">DCR n.727 del 25 settembre 2014</a>	<a href="#">PEAR</a>
Veneto	<a href="#">DCR n.6 del 9 febbraio 2017</a>	<a href="#">PER</a>

**Figura 12a. Ripartizione e/o fusione delle competenze degli assessorati all'ambiente e all'energia. (assetto al 20/05/2022)**



In verde sono evidenziate le Regioni in cui esiste un solo assessorato in materia di energia e ambiente.  
In arancione sono evidenziate le Regioni in cui insistono due assessorati distinti per energia e ambiente.

## 2 Impianti a biomasse

### 2.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti a biomasse e biogas

In base al D.Lgs. n.387/2003, è necessaria l’Autorizzazione Unica per gli impianti a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari o superiore a 200 kW, mentre per gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, la soglia è di 300 kW. Al di sotto di tali soglie il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), a meno che gli impianti non ricadano nelle fattispecie di quelli realizzati in edifici esistenti o operanti in cogenerazione, per i quali valgono altri riferimenti normativi.

Gli impianti alimentati a biomasse o biogas realizzati in edifici esistenti sono soggetti al regime della Comunicazione, se compatibili con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell'edificio (DPR n.380/2001, art. 123 e art.3). Con riguardo agli impianti di cogenerazione, il comma 20 dell’articolo 27 della L. n.99/2009 e s.m.i. prevede il regime della Comunicazione per quelli con potenza fino a 50 kWe (micro cogenerazione) e il regime dalla PAS per impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1.000 kWe o 3.000 kWt (piccola cogenerazione).

**Tabella 23. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti alimentati da biomasse e biogas.**

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio <sup>51</sup>  Aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe	Impianti - esclusi quelli realizzabili come attività libera - di potenza nominale inferiore a 200 kW elettrici (se si tratta di biomassa gassosa <sup>52</sup> , inferiore a 300 kW elettrici)	Altri impianti Impianti a biomasse $\geq$ 200 kW Impianti a biogas $\geq$ 300 kW Impianti di cogenerazione > 1 MWe (o 3.000 kWt)

In caso di cumulo con impianti vicini, o impianti a rischio rilevante, o aree a particolare sensibilità ambientale (Linee Guida di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015), gli impianti di produzione elettrica da biomassa sono soggetti a preventiva Verifica di VIA statale (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette) se di potenza termica superiore a 25 MW. In tutti gli altri casi gli impianti di

<sup>51</sup> Attività libera (art. 17 comma 5 della LR 39/2005 e paragrafo 12.3 let. B delle Linee guida nazionali e art. 6bis del DPR 380/2001).

<sup>52</sup> Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

produzione elettrica da biomassa sono soggetti a preventiva Verifica di VIA statale se di potenza termica superiore a 50 MW/ D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda).


**Tabella 24. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti alimentati da biomasse e biogas.**

Verifica di Assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti > 50 MW	Impianti > 150 MW

## 2.2 Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti a biomasse e biogas

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti alimentati a biomasse e biogas mostra, come si può vedere dalla **Tabella 23**, che quasi tutte le Regioni hanno compiuto interventi tramite variazione delle soglie per i regimi autorizzativi, individuazione di zone non idonee, disposizioni in materia di valutazioni ambientali dei progetti o altri strumenti di regolazione, anche se con frequenza minore rispetto ai casi del fotovoltaico e dell'eolico.

**Figura 13. Competenze per autorizzazioni e per valutazioni ambientali per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2021).**



Per le biomasse e biogas sono otto le Regioni che hanno fatto ricorso all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, regimi autorizzativi di competenza dei comuni. Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali, nel caso delle biomasse, sono stati effettuati in 8 Regioni, e si tratta di interventi restrittivi di riduzione delle soglie oltre le quali diventa necessaria la Verifica di Assoggettabilità o la VIA.

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti a biomasse e/o biogas è stata effettuata in nove Regioni. Infine sono presenti in quasi tutte le Regioni interventi di regolazione di varia natura per la realizzazione di impianti a biomasse, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali, o delle zone non idonee già richiamati.

**Tabella 25. Sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Autorità competenti		Interventi di regolazione regionale			
	Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali	Zone non idonee	Altro
Piemonte	Regione Provincia	Regione Provincia			✓	✓
Valle d'Aosta	Regione	Regione		✓		
Lombardia	Regione Provincia	Regione Provincia				✓
Bolzano	Provincia autonoma	Provincia autonoma	✓	✓		✓
Trento	Provincia autonoma	Provincia autonoma		✓		✓
Veneto	Regione	Regione			✓	✓
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	✓			✓
Liguria	Provincia	Regione				✓
Emilia-Romagna	Regione	Regione			✓	✓
Toscana	Regione	Regione		✓	✓	✓
Umbria	Regione	Regione				✓
Marche	Regione	Provincia Regione	✓			
Lazio	Provincia	Regione	✓			
Abruzzo	Regione	Regione				
Molise	Regione	Regione		✓		
Campania	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Puglia	Regione	Regione Provincia	✓	✓		✓
Basilicata	Regione	Regione	✓		✓	✓
Calabria	Regione	Regione	✓		✓	✓
Sicilia	Regione	Regione				✓
Sardegna	Regione	Regione		✓	✓	✓

## 2.3 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti a biomasse e biogas

Per gli impianti a biomasse e biogas si registrano 9 casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime dell'Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 24**).

Come risultato degli interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti a biomasse soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), la Provincia autonoma di Bolzano, il Lazio e la Basilicata sono le uniche Regioni che hanno esteso in modo generalizzato sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.. Prevalgono le Regioni (dodici) in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi **Tabella 24**). Sono quindi cinque le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti a biomasse.

Con riguardo alla sola estensione delle soglie per la PAS, in cinque casi si è adottato un innalzamento generalizzato a 1 MW, per tutti i tipi di impianti a biomassa e biogas, della soglia di potenza oltre la quale è necessario attivare il procedimento autorizzativo unico.

Nella Puglia l'innalzamento della soglia a 1 MW di potenza è invece previsto solo per gli impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi; e in Sicilia solo per impianti in aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, o in aree appartenenti a più comuni.

Per il caso della Provincia autonoma di Trento, in cui non è applicabile il DM 10 settembre 2010, la legge provinciale n.26 del 4/10/2012 prevede che siano assoggettati ad autorizzazione gli impianti di capacità superiori a 1 MWt.

La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per gli impianti a biomasse e biogas, è stata utilizzata da cinque Regioni (Bolzano, Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia).

Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, in base alla LRn.19/2009, art.16, c.1, let. m bis sono sottoposti al regime della Comunicazione impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (in cui sono compresi anche quelli a biomasse e biogas) realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi, all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Sono due i casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l'esercizio del procedimento unico alle Province, per gli impianti a biomasse, (Emilia Romagna e Campania), in cui c'è un criterio unico di ripartizione della competenza per tutte le fonti.

**Tabella 26. Regimi autorizzativi per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012 (allegato 2.3)	Provincia	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Valle d'Aosta <sup>53</sup>	LR n.13 25/5/2015	Regione	>200 kW >1MW(**)	0-200 kW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 DD n.6785 15/5/2019	Regione Provincia	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**)	≤ 200 kW <sup>54</sup> 0-50 kW (**)
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.1, c. 1; e art. 2, c. 2 e 5 ) LP n.9 07/07/2010 e s.m.i.	Provincia autonoma	>1 MWt	> 1 MWt	0-50 kW
Trento	LP n.26 04/10/2012 (art. 22) <sup>55</sup>	Provincia autonoma	> 1 MWt		
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c.2 bis)	Regione	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW o 35 MWt	> 1 MW	≤ 1 MW	0-200 kW(*) 0-50 kW (**) LR n.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis <sup>56</sup>
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter, 29; e All.1 e 2 ), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all.1 e 2)	Provincia	>200 kW biomasse > 300 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3)	Provincia Regione > 50 MWt	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art.3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	Regione	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Umbria	RR n.7 29/07/2011 e s.m.i.	Regione	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art.23)	Regione	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Provincia	> 1 MW	50 kW - 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	≤ 1 MW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/02/2011 LR n.1 30/1/2008 (art. 65) DGR n.325 8/8/2013 DGR n.15 15/1/2020	Provincia ≤ 1 MW Regione > 1 MW	> 1 MW	≤ 1 MW	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Puglia	LR n.25 24/09/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	Regione	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**) >1 MW <sup>57</sup>	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**) 50 kW - 1MW <sup>58</sup>	0-50 kW 0-200 kW (*)
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i. (art.4 e 7)	Regione	>1 MW	50 kW - 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Calabria	DGR n.81 18/03/2012	Regione	>1 MW	≤ 1 MW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)

<sup>53</sup>In Valle d'Aosta al posto della PAS è previsto l'uso della SCIA ex art. 61 della LR n.11/98.

<sup>54</sup>Per la tipologia di impianti a biomasse specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>55</sup>Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

<sup>56</sup>Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

<sup>57</sup>Impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi.


<sup>58</sup>Impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi.



Sicilia	Decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3 <sup>59</sup> c. 1, 2 e 3)	Regione	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**) > 1 MW	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**) 50 kW - 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Sardegna	DGR n.27/16 01 06 2011	Regione	>200 kW biomasse >300 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-300 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti a biomasse e biogas in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".  
 \* Se realizzati in edifici esistenti e in regime di Scambio sul Posto.  
 \*\* Operanti in assetto cogenerativo.

**Figura 14. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2021).**



## 2.4 Individuazione zone non idonee per gli impianti a biomasse e biogas

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti a biomasse e biogas, è stata effettuata in nove Regioni (vedi **Tabella 25**). Si possono evidenziare tre Regioni (Piemonte, Veneto e Marche) che hanno adottato provvedimenti specifici dedicati esclusivamente all'individuazione delle aree non idonee per gli impianti a biomasse, mentre nelle altre sei Regioni (Toscana, Emilia-Romagna,

<sup>59</sup>L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004 o in aree appartenenti a più comuni.

Umbria, Molise, Basilicata e Puglia) gli atti di individuazione delle aree non idonee non riguardano solo questa fonte, ma anche le altre.

Nella **Tabella 25** è riportato anche il provvedimento adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, provvedimento che non costituisce individuazione di aree non idonee in attuazione del comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., e dal DM 10/9/2010.

**Tabella 27. Individuazione di aree non idonee adottate dalle Regioni per gli impianti alimentati da biomasse e biogas al 31/12/2021.**

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Biomasse	Biogas
Piemonte	DGR n.6-3315 30/1/2012 DD n.78 6/2/2012	Le aree non idonee per specifiche tipologie di impianti a biomasse e biogas sono individuate nell'allegato della DGR n.6-3315 del 30/1/2012 DD n.78 6/2/2012: elenco comuni ad alto carico zootecnico	
Valle d'Aosta*	LR n.13 25/5/2015	-	-
Lombardia	-	-	-
Bolzano*	DPP n.52 28 09 2007 e s.m.i. (art.1, c. 1; e art. 2, c. 2 e 5) e LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis)	L'articolo 44 bis della LP n.13/1997 e s.m.i. prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia, e con apposito regolamento (DPP n.52 28 09 2007 e s.m.i.) vengono individuate le tipologie di impianti a biomasse e biogas, e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche "zone produttive con destinazione particolare"	
Trento*	LP n.26 04/10/2012 (art. 22, c. 9)	-	-
Veneto	LR n.7 18/03/2011 (art. 4) DCR n. 38 02 05 2013	L'allegato A della DCR n. 38 del 02 05 2013 individua le zone non idonee per gli impianti a biomasse a biogas	
Friuli Venezia Giulia*	-	-	-
Liguria	-	-	-
Emilia Romagna	DCR n.50 26/07/2011	Le aree non idonee sono individuate dall'Allegato 1.4 della DCR n.51 del 26/7/2011	Le aree non idonee sono individuate dall'Allegato 1.4 della DCR n.51 del 26/7/2011
Toscana	DCR n.37 27/3/2015	Fornito l'elenco delle aree inidonee, o idonee a determinate condizioni, all'installazione di impianti a biomasse	
Umbria	RR n.7 29/07/2011 (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29 07 2011 individua le zone non idonee per gli impianti a biomasse a biogas esterni agli edifici e di potenza inferiore a 50 kW	
Marche	DCR n.62 15/01/2013	L'allegato A della DCR n.62 15/01/2013 individua le zone non idonee per gli impianti a biomasse a biogas	
Lazio	-	-	-
Abruzzo	-	-	-
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i. (art. 2 e 3)	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili	
Campania	-	-	-
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	L'allegato 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30 12 2010, individuano le aree non idonee all'insediamento di specifiche tipologie di impianti a biomasse	
Basilicata	DGR n.903 7/7/2015 DGR n.175 2/3/2017 DGR n.284 4/4/2017	-	-
Calabria	-	-	-
Sicilia*	Decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 2)	-	-
Sardegna*	-	-	-

\*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 "Linee Guida", sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Si tratta del DPP n.52/2007 e s.m.i., che agli art.1 e 2 stabilisce specificamente le aree in cui è vietata la realizzazione degli impianti a biomasse e biogas, e le condizioni alle quali sono invece realizzabili nelle altre aree.

Tale regime è inquadrabile nell'ambito della giurisprudenza costituzionale<sup>60</sup>, che ha sancito la non applicabilità della normativa nazionale di riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù di quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige.

Sono dodici le Regioni che non hanno individuato le zone non idonee alla installazione degli impianti a biomasse, anche se in alcuni di questi casi le norme regionali prevedono esplicitamente che tale individuazione possa o debba essere effettuata. In Puglia l'individuazione delle zone non idonee è stata effettuata solo per gli impianti alimentati a biomasse e non per quelli alimentati a biogas. Infine si deve notare che nel caso del Molise il provvedimento di individuazione delle zone non idonee sotto forma di legge regionale è stato adottato prima della pubblicazione del DM 10/9/2010.

**Figura 15. Regioni con zone non idonee per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2021).**



## 2.5 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti a biomasse e biogas

Sette Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti per impianti a biomasse utilizzando i diversi strumenti di intervento possibili, in particolare quelli di variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, e la valutazione cumulativa

<sup>60</sup>Sentenza della Corte Costituzionale n.275 del 17 ottobre 2011.

degli effetti ambientali, introducendo criteri più restrittivi rispetto alle soglie e tipologie previste dalla normativa nazionale.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali degli impianti a biomasse, oltre a quanto già segnalato nel paragrafo 2.2, va evidenziato che nelle Marche la procedura di VIA per gli impianti di potenza superiore a 150 MWt e la procedura di VA per quelli di potenza maggiore a 50 MWt sono di competenza della Regione; mentre è di competenza delle Province la VA per alcune tipologie di impianti a biomasse e biogas inferiori a 50 MWt, richiesta dalla normativa marchigiana.

## Soglie e tipologie di impianti sottoposti a valutazioni ambientali

Nel caso degli impianti a biomasse e biogas, una sola Regione ha utilizzato la facoltà di innalzare o diminuire del 30% le soglie previste, per sottoporre a Verifica di Assoggettabilità ambientale determinati tipi di progetti elencati nell'allegato V (primo periodo, comma 9, articolo 6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.): si tratta della Basilicata, che ha ridotto del 30% la soglia per la Verifica di Assoggettabilità ambientale portandola a 35 MWt.

In termini di variazione delle soglie per le quali è richiesta la procedura di Verifica di Assoggettabilità, altre tre Regioni l'hanno abbassata: la Provincia autonoma di Trento a 5 MWt, la Valle d'Aosta a 3 MWt, e l'Umbria a 1 MWe (vedi **Tabella 26**).

Nelle Marche gli impianti a biomasse e biogas sono esplicitamente inseriti tra quelli soggetti a VA, al punto 2.c nell'allegato B.2 della LR n.3/2012, senza indicazione di soglia. E' al contempo prevista l'esclusione dalla VA per una serie di casi che includono:

- gli impianti alimentati a biomasse solide o liquide di potenza inferiore a 1 MWt;
- quelli alimentati a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas (se all'interno di impianti di smaltimento di rifiuti) e di potenza inferiore a 3 MWt;
- quelli alimentati a biogas da biomasse di potenza inferiore a 3 MWt.

In base a questa norma sono quindi soggetti a VA nella Regione Marche gli impianti alimentati a biomasse solide e liquide di potenza  $\geq 1$  MWt, e quelli di potenza  $\geq 3$  MWt alimentati a biogas.

Le disposizioni della Provincia autonoma di Trento, della Valle d'Aosta, dell'Umbria e delle Marche non sono evidentemente riferibili all'applicazione del comma 9, dell'articolo 6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Le ulteriori casistiche di progetti da sottoporre a VIA o VA in base alla localizzazione, introdotte dalle Regioni, sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 26** dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali *ad hoc* solo per gli impianti a biomasse (evidenziati in neretto).

Vi sono inoltre due Regioni che hanno abbassato la soglia oltre la quale viene richiesta la procedura di VIA per gli impianti alimentati a biomasse: si tratta della Valle d'Aosta, con una soglia di 15 MWt, e della Provincia autonoma di Bolzano, con una soglia di 50 MWt.


**Tabella 28. Procedure di VIA e Verifica di Assoggettabilità (VA) per gli impianti alimentati da biomasse (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti procedure VA e VIA	Soglie VIA e VA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B1-n.35 e All. A2-n.22)	Provincia	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.2 ; e All. B, n.2-a)</b>	Regione	<b>&gt; 15 MWt (VIA)</b> <b>3-15 MWt (VA)</b>	
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. A-c-1; All. B-2-a)	Provincia	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
<b>Bolzano</b>	<b>LP n.2 5/4/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3.a)</b>	Prov. Aut.	<b>&gt; 50 MWt (VIA)</b>	
<b>Trento</b>	<b>LP n.19 17/9/2013 DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)</b>	Prov. Aut.	>150 MWt (VIA) > 5 MWt VA	<b>&gt; 5 MWt in aree SIC e ZPS (VIA)</b>
Veneto	LR n.10 26/3/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 03 05 2013 (Sez. II e III allegato A)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Friuli Venezia Giulia	LR, n.43 7/9/1990 e s.m.i., e DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i.	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i.	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Emilia Romagna	LR n.9 18/5/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. A.1-5 e All. B.1-4 )	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. A1-a; All. B2-e)	Provincia (> 50 MWt) Regione (> 150 MWt)	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in aree SIR: VIA
<b>Umbria</b>	<b>LR n.10 16/2/2010 (art. 10 e 12) R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 4-lettera b)</b>	Regione	<b>&gt; 1MWe (VA)</b> > 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 500 kWe in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
<b>Marche</b>	<b>LR 26/3/2012 n.3 (art. 3 e 4; All. A1-t, All. B1-a, All. B2-c)</b>	Provincia (≤ 50 MWt) Regione (> 50 MWt)	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	≤ 50 MWt (VA); ad esclusione di quelli: 1) < 1 MWt; 2) a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, se all'interno di impianti di smaltimento di rifiuti e < 3 MWt; 3) a biogas da biomasse < 3 MWt.
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art. 46), DGR n.209 17/3/2008 e s.m.i. (art. 5) DGR n.660 del 14 novembre 2017	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art. 5), DGR n.621 4/8/2011 (All. A; 14.7)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Campania	DGR n.680 7/11/2017	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in siti della Rete Natura 2000:VIA (▲30% se in APEA, emas, iso 14001)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g)	Provincia	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in siti della Rete Natura 2000: VIA
<b>Basilicata</b>	<b>LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4; All. B-2-a)</b>	Regione	> 150 MWt (VIA) <b>&gt; 35 MWt (VA)</b>	
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i (All. A-c, All. B-2-a)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3, All. A1.2 e All. B1.2.a)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 50 MWt in siti Rete Natura 2000 :VIA

Nella tabella sono evidenziate in grassetto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti alimentati a biomasse e biogas in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Nella **Tabella 26** si possono individuare i casi delle Regioni le cui disposizioni regionali in materia di VIA, di carattere generale, ampliano gli ambiti territoriali, limitati nella normativa nazionale alle aree protette, all'interno dei quali i progetti sono assoggettati direttamente a VIA con una soglia dimezzata rispetto a quella per la quale ordinariamente è richiesta la VA. Come si può vedere, ciò avviene nelle Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Campania) che, aggiungendo alle aree protette le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS) o altri tipi di aree, fanno sì che anche in queste aree gli impianti a biomasse > 25 MWt debbano essere sottoposti a VIA.

**Figura 16. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2021).**



### Valutazione cumulativa degli effetti ambientali degli impianti a biomasse

L'Umbria ha disciplinato la valutazione ambientale in termini cumulativi per i progetti di impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse o biogas, con lo stesso criterio adottato per tutte le altre fonti, che richiede la VA per i progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW. L'Emilia Romagna, invece, ha incluso fra gli ulteriori progetti da sottoporre a VIA tutti quelli ricadenti nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9 del 18 maggio 1999.

### Esclusione dalla VA per gli impianti alimentati da biomasse

Nel caso delle Marche, come visto, il riferimento all'esclusione è rispetto all'assoggettamento alla VA prevista per gli impianti di qualsiasi potenza (vedi **Tabella 26**).

## 2.6 Competenze e procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di biometano

Il biometano è un gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale. E' ottenuto di norma da un'ulteriore upgrading del biogas.

Gli articoli 8 e 8bis del D.Lgs. n.28/2011 - così come modificato dalla Legge n.116/2014 - stabiliscono che per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto. Quindi:

- PAS comunale per i nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard mc/h, per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso.
- Autorizzazione Unica regionale nei casi diversi dal punto precedente.

**Tabella 26a. Ricognizione regionale sui portali regionali afferenti alle autorizzazioni e alla normativa del biometano.**

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.	Procedura da seguire
Impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora.	PAS (art.16 bis LR 39/2005, D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011)	Presentazione della PAS al Comune
Parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, qualora le modifiche siano non sostanziali, ovvero:  - se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera, e  - se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata.	Comunicazione e aggiornamento dell'autorizzazione  (D.Lgs. 28/2011 e D.Lgs. 199/2021)	Comunicazione ad autorità competente (Comune o Regione/Provincia se delegata)
Altri impianti	AU (art.13 LR 39/2005, D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011) Regione	Istanza alla Regione o Provincia se delegata

Tabella 26b. Ricognizione regionale sui portali regionali afferenti alle autorizzazioni e alla normativa del biometano.

Regione	Portale regionale su autorizzazioni o informazioni per il biometano e altre FER	Normativa specifica sul biometano
Piemonte	<a href="#">Filiera biometano</a>	DD n. 717 24/11/2008
Valle d'Aosta	<a href="#">Costruzione impianti fonti rinnovabili</a>	
Lombardia	<a href="#">Open Innovation</a>	DCC n.XI1472 10/12/2020
Liguria	<a href="#">AmbienteinLiguria</a>	
Provincia di Trento	<a href="#">APRIE Autorizzazioni</a>	
Provincia di Bolzano	<a href="#">Biogas</a>	
Veneto	<a href="#">Energia da fonti rinnovabili</a>	DGR n.1233 20/8/2019 DGR n.725 27/5/2014
Friuli Venezia Giulia	<a href="#">Autorizzazioni Uniche Regionali</a>	
Emilia Romagna	<a href="#">Biomether</a>	
Toscana	<a href="#">Autorizzazioni impianti a biometano</a>	
Umbria	<a href="#">Biogas</a>	
Marche	<a href="#">Autorizzazioni energetiche</a>	
Lazio	<a href="#">Produzione di biometano da biogas</a>	DD n.G07807 7/6/2019
Abruzzo	<a href="#">Istanze Autorizzazione Unica</a>	
Molise	<a href="#">PAUR</a>	
Campania	<a href="#">Rilascio autorizzazioni</a>	DD n.25 29/01/2021
Puglia	<a href="#">Autorizzazione Unica</a>	
Basilicata	<a href="#">Autorizzazione Unica</a>	
Calabria	<a href="#">Autorizzazioni ambientali</a>	
Sicilia	<a href="#">PAUR</a>	
Sardegna	<a href="#">Autorizzazione Unica</a>	DGR n.21/19 21/4/2020

### Criteri regionali di installazione

Alcuni PEAR stabiliscono prescrizioni per gli impianti di produzione elettrica da biomassa o aree non idonee all'installazione di determinate tipologie di impianti, nonché prescrizioni specifiche per l'inserimento nel contesto paesaggistico degli impianti. Alcune Regioni hanno esteso anche a questa categoria impiantistica l'individuazione delle aree non idonee: ad esempio, la DCR n.38/2013 della Regione Veneto individua siti non idonei anche per gli impianti di produzione di biometano.

## 2.7 Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse e biogas

E' presente una vasta casistica di interventi delle amministrazioni regionali, volti a disciplinare vari aspetti connessi direttamente alla realizzazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas e ad altri aspetti come la produzione delle biomasse e del biogas da destinare a scopi energetici.

In molti casi si tratta di disposizioni connesse alla necessità di limitare le emissioni degli impianti in relazione alla situazione della qualità dell'aria nelle aree di localizzazione.



**Tabella 29. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	<p>DGR n.23-2193 5/10/2015: Linee guida per la classificazione del digestato come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 1 del decreto legislativo 3/4/2006 n.152, recante norme in materia ambientale, e per la sua utilizzazione agronomica.</p> <p>DGR n.5-3314 30/1/2012: prevede indicazioni procedurali specifiche in ordine allo svolgimento del procedimento unico per gli impianti a biomasse.</p> <p>DGR n.22-8733 5/5/2008 e DGR n.63-10873 23/2/2009: criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili.</p> <p>DGR n.15-2970 12/3/2021 approvate le linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano</p>
Valle d'Aosta	
Lombardia	<p>DCR n.XI/1472/6001 10/12/2020 disciplina la diffusione sul territorio lombardo di impianti a biomasse, a biogas per la produzione di biogas e di biometano, impianti che utilizzano FORSU.</p> <p>DGR n.X/2727 22/12/2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti a biomasse, par. 4.3.3</p> <p>DGR n.X/3298 18/4/2012: Parte VI (Indicazioni per combustibili a biomasse), parte VII (condizioni d'uso dei prodotti di processo in uscita dagli impianti a biomasse), e par. 9.3 criteri per le misure compensative.</p> <p>DGR n.8/10974 30/12/2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti a biomasse, par. 1.2.4.</p> <p>LR n.24/2006 art. 20: disciplina la produzione energetica di origine agro-forestale.</p>
Bolzano	<p>LP n.13/1997 e s.m.i., art. 44 bis: prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia.</p> <p>DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.1, c. 1; e art. 2, c. 2 e 5 ): disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione di impianti a biomasse.</p> <p>DGP n.1215 26/8/2013: approva i criteri per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per la costruzione e l'ampliamento di impianti di biogas.</p> <p>DGP n.195 del 25/02/2014: modifica i criteri per la concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di impianti di biogas</p>
Trento	<p>LP n.1/2008, art 62 ter: disciplina la realizzazione e la gestione degli impianti a biogas nelle aziende agricole.</p> <p>APPA DD n.23/2011: direttive in materia di utilizzo energetico dei combustibili.</p> <p>DPP n.8-40/2010: art. 6 bis, disciplina la realizzazione e la gestione degli impianti a biogas nelle aziende agricole</p> <p>DPP n.29-136/2008: disciplina le caratteristiche e le modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico.</p> <p>LP n.12/2008: disciplina la produzione e l'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici.</p>
Veneto	<p>LR n.8/2006 e s.m.i.: disciplina il sostegno alla produzione e all'uso delle biomasse legnose per scopi energetici.</p> <p>DGR n.1391/2009: disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche.</p> <p>DGR n.1620/2009: contratto-tipo di filiera per la fornitura di biomassa ai soggetti incaricati del trattamento.</p> <p>DGR n.2272/2009: disciplina riguardante l'utilizzo di materiali fecali ai fini della produzione di energia.</p> <p>DGR n.2062/2010: disciplina utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli.</p> <p>Decreto del segretario del bilancio n.9/2011: documentazione utile ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da biomassa e biogas entro i limiti dell'art. 272 del D.Lgs. n.152/2006.</p> <p>DGR n.725 27/05/2014: interventi di modifica degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biogas, biomasse), provenienti da produzioni agricole, forestali e zootecniche, prive di emissioni atmosferiche significative. Disposizioni procedurali per limitate variazioni, in corso d'opera e d'esercizio, di carattere meramente tecnico-dimensionale ai sensi del comma 3, articolo 5 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Disposizioni procedurali per il rilascio del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs n. 28/2011.</p> <p>DGR n.1233 20/8/2019: individua le linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti: criteri statali che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano.</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>LR n.18 29/12/2011 (c. 66 dell'articolo 5): prevede specifiche tecniche per l'uso delle biomasse a fini energetici.</p>
Liguria	<p>DGR n.965/2002: criteri per la valutazione degli impianti di produzione di energia da biomassa.</p>

Emilia Romagna	<p><u>DGR n.1198/2010</u>: disciplina il procedimento autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas prodotto con biomasse provenienti da attività agricola.</p> <p><u>DGR n.1495/2011</u>: criteri per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas.</p> <p><u>DGR n.1496/2011</u>: limiti alle emissioni per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas.</p> <p><u>DGR n.362/2012</u>: criteri per il computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse.</p> <p><u>DGR n.855/2012</u>: disciplina il procedimento autorizzativo degli impianti termici alimentati da biomasse solide prodotto con potenza inferiore a 10 MWt.</p> <p><u>DGR n.1648 17/10/2016</u>: modificata la DGR n.1496/2011, in materia di valori limite dei composti organici volatili per i nuovi impianti alimentati a biogas.</p>
Toscana	
Umbria	<p><u>RR n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B</u>: criteri e condizioni per l'installazione di impianti a biomasse e biogas.</p> <p><u>RR n.4 4/5/2011</u>: gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica.</p>
Marche	<p><u>DCR n.62 15/1/2013</u>: prevede specifiche disposizioni per la mitigazione degli impatti derivanti dalla localizzazione degli impianti a biogas e biomassa, e criteri di sostenibilità.</p> <p><u>DGR n.830/2007</u>: indirizzi ambientali e criteri tecnici per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche.</p> <p><u>DGR n.1610/2011</u>: indicazioni per la gestione dei prodotti in uscita dagli impianti a biomasse e biogas e attuazione stralcio del Piano d'azione di cui alla DACR 52/2007 per la limitazione delle emissioni inquinanti nei Comuni in zona A.</p> <p><u>DGR n.1191 1/8/2012</u>: integrazioni alla DGR n.255 dell'8 marzo 2011 in materia di Autorizzazione Unica e esercizio di impianti a biomasse e biogas.</p> <p><u>DGR n.92 del 3/2/2014</u>: modifica il punto 2.4.1 dell'allegato alla DGR 1191/2012 e approva le linee guida per l'utilizzazione agronomica del digestato.</p>
Lazio	<p><u>DD n.G07807 7/6/2019</u>: disposto il rilascio delle autorizzazioni di competenza non statale per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano da biogas.</p>
Abruzzo	<p><u>(DCR 79/c del 25/9/2007)</u>: Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, che vieta la realizzazione di impianti con emissioni in atmosfera, al di sopra di una certa taglia, nelle aree diverse da quelle industriali/infrastrutturali</p>
Molise	<p><u>DGR n.621 4/8/2011 (All. A; 13.1-b)</u>: disciplina le modalità di approvvigionamento e provenienza delle biomasse.</p>
Campania	
Puglia	<p><u>LR n.31 21/10/2008 e s.m.i. (art. 2, c.4 e 5)</u>: divieto di realizzazione di impianti a biomassa in zone agricole con esclusione di impianti alimentati per almeno il 40% con biomasse da filiera corta.</p> <p><u>RR n.12 14/7/2008</u>: regolamento per gli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse.</p> <p><u>DGR n.1431 17/7/2012</u>: coordinamento tra procedimento di AU e AIA per impianti &gt; 50 MW.</p>
Basilicata	<p><u>Allegato LR n.1 10/1/2010 e s.m.i. (PIEAR, parte III obiettivi, e parte 3 Appendice A)</u>: principi per la realizzazione di impianti a biomasse.</p>
Calabria	<p><u>LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (lettera h, punto 4.2. Allegato sub 1)</u>: specifiche sulla disponibilità di biomasse.</p>
Sicilia	<p><u>Decreto presidenziale n.48 del 18/7/2012 (art. 9)</u>: disciplina gli interventi nel settore delle biomasse dei bioliquidi.</p>
Sardegna	

# 3 Impianti eolici

## 3.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti eolici

Per la realizzazione di impianti eolici di capacità superiore ai 60 kW, in base al D.Lgs. n.387/2003, è necessaria l'Autorizzazione Unica. Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitativa Semplificata, a meno che l'impianto non ricada nella fattispecie di quelli di altezza inferiore a 1,5 m e larghezza inferiore a 1 m, prevista dal D.Lgs. n.115/2008 e s.m.i., che sono soggetti alla Comunicazione.

In particolare sono soggetti al regime della Comunicazione i singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, e non ricadenti nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.).

**Tabella 30 . Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti eolici.**

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro (D.Lgs. 115/2008)	Impianti eolici < 60 kW D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011)	Impianti eolici ≥ 60 kW

Gli impianti eolici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale in due casi:

- *“impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”*, punto c-bis dell'allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- *“impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW”*, lettera e) punto 2 dell' allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettività ambientale.

**Tabella 31. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti eolici.**

Verifica di Assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti eolici > 1 MW	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19
Impianti eolici > 30 MW	impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.

### 3.2 Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti eolici

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti eolici mostra, come si può vedere dalla **Tabella 30**, che quasi tutte le Regioni hanno compiuto interventi tramite variazione delle soglie per i regimi autorizzativi, individuazione di zone non idonee, disposizioni in materia di valutazioni ambientali dei progetti o altri strumenti di regolazione.

Molto significativa la frequenza degli interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali, nel caso dell'eolico, effettuati in 13 Regioni.

Per l'eolico, nell'ambito della regolazione regionale delle soglie oltre le quali diventa necessaria la Verifica di Assoggettabilità o la VIA, si registrano sei casi di interventi restrittivi e nessun caso di innalzamento della soglia.

Una forte frequenza di interventi regionali di regolazione per l'eolico, rispetto alle altre fonti, si registra anche negli atti di individuazione delle zone non idonee, che è stata effettuata in 13 Regioni.

Infine sono presenti in molte Regioni interventi di regolazione di varia natura per la realizzazione di impianti eolici, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali o delle zone non idonee sopra richiamati.

Figura 17. Competenze per le autorizzazioni e per le valutazioni ambientali per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2021).




Tabella 32. Sintesi delle competenze per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2021).

REGIONE	Autorità competenti			Interventi di regolazione regionale			
	Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali	Impianti > 30 MW (VIA)	Soglie regimi autorizzati vi	Valutazioni ambientali	Zone non idonee	Altro
Piemonte	Regione Provincia	Regione Provincia	Stato				✓
Valle d'Aosta	Regione	Regione	Stato		✓	✓	✓
Lombardia	Provincia	Provincia	Stato	✓			✓
Bolzano	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Stato	✓	✓		✓
Trento	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Stato	✓	✓		
Veneto	Regione	Regione	Stato				
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	Stato	✓			
Liguria	Provincia	Regione	Stato	✓	✓	✓	✓
Emilia Romagna	Regione	Regione	Stato		✓	✓	
Toscana	Regione	Regione	Stato	✓	✓	✓	
Umbria	Province	Regione	Stato	✓	✓	✓	✓
Marche	Regione Province	Regione Provincia	Stato		✓	✓	✓
Lazio	Province	Regione	Stato	✓			
Abruzzo	Regione	Regione	Stato	✓		✓	✓
Molise	Regione	Regione	Stato			✓	✓
Campania	Regione	Regione	Stato		✓		✓

Puglia	Regione	Provincia Regione	Stato	✓	✓	✓	✓
Basilicata	Regione	Regione	Stato	✓	✓	✓	✓
Calabria	Regione	Regione	Stato	✓		✓	✓
Sicilia	Regione	Regione	Stato	✓		✓	✓
Sardegna	Regione	Regione	Stato	✓	✓	✓	✓

### 3.3 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti eolici

Come effetto dei molti interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti eolici soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), sono sette le Regioni in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi **Tabella 31**). Il Lazio è l'unica Regione che ha esteso in modo generalizzato sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.. Nella tabella che segue sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti eolici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

**Tabella 33. Regimi autorizzativi per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012	Provincia	≥ 60 kW	0 - 60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Valle d'Aosta <sup>61</sup>	LR n.13 25/5/2015	Regione	≥ 60 kW	0 - 60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Lombardia	DGR n.IX/3928 18/04/2012 (Allegato 2.2)	Provincia	≥ 60 kW > 200 kW <sup>62</sup>	0 - 60 kW 200 - 50 kW <sup>63</sup>	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m < 50 kW <sup>64</sup>
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 3 bis) LP n.18 17/09/2013	Provincia autonoma	> 1 MW	< 1 MW	< 50 kW
Trento	LP n.26 04/10/2012 (art. 22) <sup>65</sup>	Provincia autonoma	> 20 kW <sup>e</sup>		
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis)	Regione	≥ 60 kW	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW	> 1 MW	≤ 1MW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m LRn.19/2009, art. 16, c.1, let. m bis <sup>66</sup>
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter, 29; e All. 1 e 2), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all.1 e 2)	Provincia	≥ 60 kW > 200 kW > 1 MW <sup>67</sup>	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art. 2 e 3)	Provincia < 50 MW Regione > 50 MW	≥ 60 kW	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3, 3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	Regione	≥ 60 kW	0-60 kW	≤ 5 kW <sup>68</sup> h ≤ 1,5m e l ≤ 1m

<sup>61</sup>In Valle d'Aosta al posto della PAS e previsto l'uso della SCIA ex art. 61 della LR n.11/98.

<sup>62</sup>Nei casi in cui non sono previste autorizzazioni paesaggistiche o ambientali.

<sup>63</sup>Nei casi in cui non sono previste autorizzazioni paesaggistiche o ambientali.

<sup>64</sup>Nei casi in cui non sono previste autorizzazioni paesaggistiche o ambientali.

<sup>65</sup>Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

<sup>66</sup>Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

<sup>67</sup>Solo nel caso di ampliamento di impianti esistenti.

<sup>68</sup>Se realizzati alle condizioni stabilite al paragrafo 3.3.1 del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) – D. C.R. n. 47/2008).

Umbria	RR n.7 29/07/2011 (art. 3 c. 4 e 5 <sup>69</sup> )	Regione	≥ 60 kW Impianti h > 60 m Impianti a distanza < 50 volte h da beni tutelati ex D.Lgs. n.42/2004 Impianti soggetti a valutazione cumulativa	0-60 kW	h ≤ 8m <sup>70</sup> h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23 e 23 bis)	Regione >1 MW Province ≤ 1 MW	≥ 60 kW	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Province	> 1 MW	50 kW – 1 MW	0-50 kW h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	0 kW – 1 MW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	≥ 60 kW	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/02/2011 ( 2.3.2) DGR n. 716 del 21/11/2017	Provincia ≤ 1 MW Regione > 1 MW	>1 MW	0 kW – 1MW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Puglia	LR n.25 24/09/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	Regione	≥ 60 kW > 200 kW <sup>71</sup>	50 - 60 kW 50 - 200 kW <sup>72</sup>	0-50 kW h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i. (art. 4, 6 e 7)	Regione	>1 MW > 200 kW <sup>73</sup>	0 kW – 1MW	0-50 kW h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Calabria	DGR n.81 18/03/2012	Regione	>1 MW	0 kW – 1MW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3, c.2 e 4)	Regione	≥ 60 kW	20 - 60 kW	0 - 20 kW h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Sardegna	DGR n.27/16 01/06/2011	Regione	≥ 60 kW > 200 kW <sup>74</sup>	0 - 60 kW 0 - 200 kW <sup>75</sup>	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m

Sono quindi 11 le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno esteso in modo più o meno rilevante l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti eolici.

Con riguardo alla sola estensione delle soglie di applicazione della PAS (vedi **Tabella 31**), sono cinque le Regioni che hanno adottato l'estensione generalizzata fino a 1 MW per gli impianti eolici. Sono invece 4 quelle che hanno esteso in modo parziale il regime della PAS sia in termini di soglie, con un valore intermedio di 200 kW, che di tipologie di impianti che ne possono usufruire. In generale, le tipologie di impianti eolici per le quali è stata prevista dalle Regioni l'estensione della soglia per l'applicazione della PAS, sono quelle degli interventi per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche (Lombardia), interventi realizzati da imprese agricole (Sardegna), o in estensione di impianti esistenti (Liguria). In Basilicata l'estensione della PAS viene limitata nei casi di effetti cumulativi. L'Umbria prevede che gli impianti soggetti a valutazione ambientale siano in ogni caso soggetti anche al procedimento di Autorizzazione Unica.

Con riguardo all'estensione del solo regime di Comunicazione, in termine di soglie e tipologie di impianti eolici (vedi **Tabella 31**), sono 11 le Regioni che non hanno effettuato nessuna estensione e si limitano ad applicare le disposizioni nazionali.

Sono cinque le Regioni (Bolzano, Friuli, Lazio, Puglia e Basilicata) che hanno adottato in modo generalizzato la possibilità di estensione del regime di Comunicazione per gli impianti eolici consentita dal D.Lgs. n.28/2011 fino a 50 kW.

<sup>69</sup>Tutti gli impianti soggetti a VA o VIA sono soggetti al procedimento di Autorizzazione Unica.

<sup>70</sup>Impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m, in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

<sup>71</sup>Impianti eolici fino a un massimo di quattro aerogeneratori.

<sup>72</sup>Impianti eolici fino a un massimo di quattro aerogeneratori.

<sup>73</sup>Per gli impianti eolici in aree agricole, di potenza nominale maggiore a 200 KW, l'estensione della PAS si applica a condizione che lo stesso proponente non abbia precedentemente richiesto la realizzazione di altri impianti posti ad una distanza inferiore a sei volte il diametro del rotore dell'aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.


<sup>74</sup>In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

<sup>75</sup>In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

Altre tre Regioni hanno adottato estensioni parziali del regime di Comunicazione: la Toscana che ha introdotto un'estensione generalizzata, ma solo fino a 5 kW; l'Umbria, per gli impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo; la Lombardia, fino a 50 kW per gli interventi nei quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche; infine la Sicilia, che ha esteso il regime di Comunicazione in modo generalizzato solo fino a 20 kW.

Nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia, oltre alle casistiche del DM 10/9/2010, prevede il regime della Comunicazione sulla base della propria legge urbanistica per gli impianti su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali, previste dagli strumenti urbanistici comunali.

**Figura 18. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2021)**



### 3.4 Individuazione zone non idonee per gli impianti eolici

Gli impianti eolici sono la tipologia di impianto per la quale, dopo il fotovoltaico, si registra la maggiore frequenza di individuazione delle zone non idonee, che è stata effettuata in ben 11 Regioni (vedi **Tabella 32** e **Figura 17**).

Si possono evidenziare cinque Regioni (Liguria, Marche, Abruzzo, Calabria e Sardegna) che hanno adottato provvedimenti specifici dedicati esclusivamente all'individuazione delle aree non idonee per gli impianti eolici, mentre in altre 6 gli atti di individuazione delle aree non idonee non riguardano solo l'eolico, ma anche altre fonti.

Nella **Tabella 32** sono riportati anche il provvedimento adottato dalla provincia autonoma di Bolzano, provvedimento che non costituisce individuazione di aree non idonee in attuazione di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e dal DM 10/9/2010. Il decreto del Presidente della Provincia autonoma n.52/2007 e s.m.i. (art.3 bis) stabilisce specificamente le aree in cui è vietata la realizzazione degli impianti eolici, e le condizioni in cui sono invece realizzabili



nelle altre aree, ed è inquadrabile nell'ambito della giurisprudenza costituzionale<sup>76</sup>, che ha sancito la non applicabilità della normativa nazionale di riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù di quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige.

Sono quindi nove le Regioni che non hanno individuato le zone non idonee alla installazione degli impianti eolici, anche se in alcuni di questi casi le norme regionali prevedono esplicitamente che tale individuazione possa o debba essere effettuata. Infine, si deve notare che in cinque casi (Liguria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria) i provvedimenti di individuazione delle zone non idonee, qui riportati, sono stati adottati prima della pubblicazione del DM 10/9/2010.

**Tabella 34. Aree non idonee individuate dalle Regioni per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Eolico
Piemonte	-	-
Valle d'Aosta*	DGR n.9 05/1/2011 LR n.13 25/5/2015	Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate nell'allegato B della DGR n.9 del 05/02/2011.
Lombardia	-	-
Bolzano*	DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art. 3/bis) LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis)	L'articolo 44 bis della LP n.13/1997 e s.m.i. prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia, e con apposito regolamento vengono individuate le tipologie di impianti eolici e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche "zone produttive con destinazione particolare".
Trento*	LP n.26 04/10/2012 (art. 22, c. 9)	-
Veneto	LR n.7 18/3/2011 (art. 4)	-
Friuli Venezia Giulia*	-	-
Liguria	DCR n.3 3/2/2009	Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate nell'allegato II della DCR n.3 3/2/2009.
Emilia Romagna	DCR n.51 26/7/2011	Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate dall'Allegato I.2 della DCR n.51 del 26/7/2011.
Toscana	DCR n.37 27/3/2015	Fornito l'elenco delle aree inidonee, o idonee a determinate condizioni, all'installazione di impianti eolici
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29/7/2011 individua le zone non idonee per gli impianti eolici.
Marche	DGR n.829 23/7/2007	L'allegato della DGR. n.829 del 23/7/2007 individua zone vietate e critiche per la installazione degli impianti eolici.
Lazio	-	-
Abruzzo	DGR n.754 30/7/2007 e s.m.i. e DGR n.451 24/8/2009	Il punto 6 all'Allegato della DGR n.754 30/7/2007 e s.m.i. individua le zone non idonee alla installazione di impianti eolici. La DGR n.451 24/8/2009 stabilisce il divieto di realizzazioni di nuovi impianti eolici nelle ZPS con esclusione degli impianti per autoproduzione di potenza inferiore ai 20 kW.
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i. (art. 2 e 3) e LR n.23/2010  LR n.23 del 16/12/2014	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.  La legge ha impegnato il Consiglio regionale ad adottare atti di programmazione volti ad individuare aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili e ha introdotto nuove disposizioni concernenti le aree non idonee all'installazione di impianti eolici aventi potenza complessiva superiore a 300 kW.
Campania		
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	L'allegato 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30/12/2010, individuano le aree non idonee all'insediamento di specifiche tipologie di impianti eolici.

<sup>76</sup>Sentenza della Corte Costituzionale n.275 del 17 ottobre 2011.

Basilicata	LR n.1 19/1/2010 e s.m.i. (PIEAR) DGR n.175 del 2/3/2017 DGR n.284 4/4/2017	Nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), allegato parte integrante della LR n.1/2010 e s.m.i.; l'appendice A disciplina le aree e siti non idonei per l'installazione di impianti eolici. L'articolo 4 bis e allegati della LR n.1 del 19 gennaio 2010 e s.m.i., aggiunto dall'articolo 30 della LR n.18 dell'8 agosto 2013, disciplina la definizione e l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Calabria	DGR n.55 del 30/1/2006 LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (art.4, c. 2)	La DGR n.55 del 30/1/2006 stabilisce indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio regionale e individua aree non idonee alla installazione di impianti eolici e aree di attenzione nella localizzazione di impianti eolici.
Sicilia*	LR n.29 20/11/2015	Stabiliti i criteri per individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del DM 10/9/2010.
	DGR n.241 12/7/2016	Sospesi i lavori di Conferenze di Servizi dei procedimenti già avviati, in attesa che sia emanato il D.P. Reg. che individui, ai sensi della LR n.29/2015, le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici di potenza superiore a 20 kW
	DPR 10/10/2017	Approvati i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica
Sardegna*	DGR n.27/16 16/6/2011 DGR n.45/34 12/11/2012 DGR n.40/11 7/8/2015	Vengono individuate come aree non idonee per gli impianti eolici quelle di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale. Individuate le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica
	Circolare Assessorato Difesa Ambiente 14/4/2016	Chiarimenti su alcuni temi specifici riguardanti l'energia eolica, quali l'applicazione del DM 52/2015 in Sardegna, i criteri di cumulo delle potenze, il mini-eolico e relativi criteri di inserimento nel territorio, i criteri di non idoneità e l'assoggettamento alle procedure di VIA
	DGR n.59-90 27/11/2020	Individuate le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 "Linee Guida" sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.		

Con riferimento alle rinnovabili, si sottolinea l'individuazione di criteri sulla cui base ciascuna Regione e Provincia autonoma identifica le superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e l'individuazione di procedure per garantire il rispetto dei termini massimi di conclusione dei procedimenti, anche ambientali. Il PNIEC dispone che ciò avvenga attraverso un preciso percorso di concertazione con enti territoriali per l'individuazione di aree idonee, in particolare per la tecnologia eolica e fotovoltaica.

Il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili, in particolare nel settore elettrico, è affidato prevalentemente a eolico e fotovoltaico, per la cui realizzazione occorrono aree e superfici in misura adeguata agli obiettivi stessi. Fermo restando che per il fotovoltaico si valorizzeranno superfici dell'edificato, aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In questo ambito, si considereranno adeguatamente le dislocazioni territoriali degli impianti esistenti, le disponibilità delle risorse primarie rinnovabili, la dislocazione della domanda, i vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Figura 19. Regioni con zone non idonee per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2021).



### 3.5 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti eolici

Dodici Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti per impianti eolici utilizzando diffusamente i diversi strumenti di intervento possibili, in particolare quelli di variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, la valutazione cumulativa degli effetti ambientali, introducendo in genere criteri più restrittivi rispetto alle soglie e tipologie previste dalla normativa nazionale.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali degli impianti eolici, oltre a quanto già evidenziato nel par.3.2, va rilevato che nelle Marche la ripartizione tra Regione e Province è basata sulla soglia di 1 MW, al di sotto della quale la competenza è delle Province, mentre al di sopra è della Regione.

#### Soglie e tipologie di impianti eolici sottoposti a valutazione ambientale

Come si è visto, la normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, solo la procedura di VA per gli impianti > 1 MW, e quella di VIA per gli impianti nel cui procedimento è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Innanzitutto vi sono quattro Regioni (Valle d'Aosta, Bolzano, Umbria e Sardegna) che richiedono in modo generalizzato la VIA per gli impianti eolici, anche se non è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sono sottoposti direttamente a procedura di VIA gli impianti di potenza > 1 MW in Umbria, Sardegna e nella Provincia autonoma di Bolzano; e a partire da potenze > 100 kW nella Provincia autonoma di Trento.

Le ulteriori casistiche di progetti di impianti eolici da sottoporre a VIA in base alla localizzazione introdotta dalle Regioni sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 33**, dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali *ad hoc* solo per gli impianti eolici (evidenziati in neretto).

**Tabella 35. Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Verifica di Assoggettabilità (VA) per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti procedure VA e VIA	Soglie VIA e VA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B2-n.38 e All. A2-n.23)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.3; e All. B, n.2-e)	Regione	> 100 kW (VIA) 20-100 kW (VA)	Impianti aventi altezza (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) > 15 metri, o con diametro del rotore > 5 metri; (VA)
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. A, c-bis; All. B-2-e)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Bolzano	LP n.2 05/04/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3,j)	Provincia autonoma	> 1 MW (VIA)	
Trento	LP n.19 17/09/2013 DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4; e All. A, 3.l-3.m)	Provincia autonoma	> 20 kW (VA)	0-20 kW in aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale (VA) > 20 kW in aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale (VIA) > 20 kW in aree SIC e ZPS (VIA)
Veneto	LR n.10 26/03/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 3/5/2013 (Sez.II e III allegato A)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i..	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i.	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 20 kW in aree soggette a vincolo paesaggistico (VIA)
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. A.2-1 e All. B.2-13)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. A1-b; All. B1-d)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in aree SIR (VIA)
Umbria	LR n.10 16/02/2010 (art. 12) RR n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 3 e 4)	Regione	> 1 MW (VIA)	Impianti h al mozzo del rotore > 60 m (VIA) Impianti a distanza < 50 volte h aerogeneratore da beni tutelati D.Lgs. n.42/2004 (VA) > 500 kWe in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3 e 4; All.A1-s, All.A2-i, All.B1.2-o, e, All.B2.2-b)	Regione > 1 MW Provincia < 1 MW	> 200 kW (VA)	Impianti ricadenti, anche parzialmente, in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (VIA)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art. 46) DGR n.209 17/03/2008 e s.m.i. (art. 5) DGR n.660 del 14 novembre 2017	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art. 5) DGR n.621 4/8/2011 (All. A-14.7)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	

Campania	DD n.51 del 26 ottobre 2016  DGR n.680 7/11/2017	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA) (> 30% se in APEA, emas, iso 14001)  Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000, che prevedono in tutto il territorio dei SIC la produzione di energia elettrica da fonte eolica esclusivamente con impianti inferiori a 20 kW.
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art.4 e 6; All. B-2-g/3 <sup>77</sup> )	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art.4; All. B-2-g) <b>LR n.17 09/08/2012 (art. 5)</b>	Regione	> 200 kW (VA) Con MBAC (VIA)	
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i. (All. A-c-bis, All. B-2-e)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Sicilia	LR n.6/2001 (art.91)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Sardegna <sup>78</sup>	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art.3, All. A1.3, All. B1.2.d, e All. D.7), <b>LR n.3/2009 e s.m.i.(art. 5, c. 23)</b> <sup>79</sup> Circolare 10/4/2018	Regione	60 kW-1MW (VA) > 1 MW (VIA) Con MBAC (VIA)	> 60 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
*Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi <i>ad hoc</i> per gli impianti eolici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..				

In particolare si può evidenziare come gli impianti eolici ricadenti in aree della Rete Natura 2000 siano soggetti direttamente a VIA, a partire da quelli di potenza > 20 kW nella Provincia autonoma di Trento, o > 60 kW in Sardegna.

Le Marche prevedono la VIA per tutti gli impianti ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico, mentre la Liguria, con lo stesso tipo di localizzazione, la richiede per quelli di potenza maggiore di 200 kW. Nella provincia autonoma di Trento sono sottoposti a VIA gli impianti > 20 kW ricadenti nelle aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale.

In Umbria sono sottoposti direttamente a VIA gli impianti con altezza al mozzo del rotore maggiore di 60 m.

In termini di interventi per la variazione delle soglie oltre le quali è richiesta la procedura di Verifica di Assoggettabilità, cinque Regioni l'hanno abbassata in modo generalizzato, con soglie che variano da 20 kW (Valle d'Aosta e Trento), a 60 kW (Sardegna), fino a 200 kW (Marche e Basilicata).

Vi sono invece i casi delle Regioni che hanno esteso l'assoggettamento a VA con norme *ad hoc* solo per gli impianti eolici in specifici ambiti territoriali, come la Provincia autonoma di Trento, che la richiede per gli impianti di qualsiasi potenza ricadenti nelle aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale. In Umbria sono invece sottoposti a VA gli impianti a distanza inferiore 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore, da beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

<sup>77</sup>L'allegato B della LR n.11 del 12/4/2001 e s.m.i., tra i progetti soggetti a VA di competenza provinciale, al punto B.2.g/3) prevede "impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con esclusione degli impianti con produzione massima di 1/MW".


<sup>78</sup>L'Avviso dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del 17 novembre 2014 ha reso noto che, a seguito delle modificazioni apportate dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014 al D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, è variata la disciplina in materia di VIA, a cui sono soggetti i progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità.

<sup>79</sup>La Sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 16 luglio 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.8, comma 2, della LR n.25 del 17 dicembre 2012, che, avendo aggiunto il comma 7-bis all'art.6 della LR n.3 del 7 agosto 2009, consentiva la localizzazione degli impianti eolici, nell'ambito dei paesaggi costieri, solo se ricompresi in determinate aree.

Infine in Valle d'Aosta è richiesta la VA per gli impianti eolici con altezza al mozzo del rotore maggiore di 15 m, o con diametro del rotore maggiore di 5 metri.

Vi sono poi i casi in cui le disposizioni regionali in materia di VIA di carattere generale ampliano gli ambiti territoriali, limitati alle aree protette nella normativa nazionale, all'interno dei quali i progetti cui ordinariamente è richiesta la VA sono invece assoggettati direttamente a VIA. Come si può vedere dalla **Tabella 33** ciò avviene nelle Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Campania e Sardegna) in cui oltre che nelle aree protette, anche nelle aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS, etc.) o altri tipi di aree, gli impianti eolici > 500 kW devono essere sottoposti a VIA.

**Figura 20. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti eolici (assetto al 31/12/2021).**



### Valutazione cumulativa degli effetti ambientali degli impianti eolici

Per gli impianti eolici quattro Regioni hanno utilizzato la facoltà, prevista dal comma 3, articolo 4, del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., che consente di disciplinare i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue sia da valutare in termini cumulativi nell'ambito delle procedure di Verifica di Assoggettabilità ambientale. Come si può vedere dalla **Tabella 34**, Umbria, Molise, Puglia e Sardegna sono le Regioni che hanno disciplinato le casistiche di effetto cumulativo e che quindi, nei casi specificati, richiedono l'assoggettamento a VA di impianti eolici <1 MW. Il criterio prevalente che fa scattare la necessità di assoggettare a VIA i progetti di impianti eolici, anche se di potenza  $\leq 1$  MW, è quello di una distanza minima tra impianti, per i quali la somma della potenza ecceda la soglia di 1 MW.

La distanza fissata in Umbria, Molise e Sardegna è di 1 km. In Sardegna tale distanza viene abbassata a 500 m. per gli impianti eolici di potenza tra 20 e 60 kW.

## Esclusione dalla VA per gli impianti eolici

L'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità per gli impianti eolici è prevista solo dalla normativa della Sardegna, Regione in cui la VA è richiesta per gli impianti > 60 kW (vedi **Tabella 34**), per gli impianti di potenza  $\leq 200$  kW da realizzare all'interno delle aziende agricole nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive da parte di imprenditori agricoli, come previsto dalla DGR n.34/33 del 7/8/2012, alla scheda 7 dell'allegato D.

**Tabella 36. Norme regionali per la valutazione cumulativa degli impianti eolici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Valutazione cumulativa
Piemonte		
Valle d'Aosta		
Lombardia		
Bolzano		
Trento		
Veneto		
Friuli Venezia Giulia		
Liguria		
Emilia Romagna	LR n.9 del 18/5/1999 (art.4)	Tutti i progetti che ricadono nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9/1999
Toscana		
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 4)	I progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.
Marche		
Lazio		
Abruzzo		
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A; 13.1-I)	Impianti < 1 MW (esclusi quelli in aree industriali) se distanti < 1 Km da altri impianti.
Campania	DGR n.532 4/10/2016	Approvati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW
Puglia	DGR n.2122 23/10/2012	L'allegato della DGR n.2122 del 23/10/2012 fornisce criteri e indicazioni per la valutazione degli effetti ambientali cumulativi degli impianti eolici.
Basilicata		
Calabria		
Sicilia		
Sardegna	DGR n.45/34 12/11/2012	Per le istanze di impianti eolici di potenza > 20 kW - 60 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza dell'impianto presentato con quella degli impianti eolici di potenza > 20 kW - 60 kW o per i quali è in corso il procedimento nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 500 ml; per le istanze di impianti eolici di potenza > 60 kW - 1 MW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza dell'impianto presentato con quella degli impianti eolici di potenza > 60 kW - 1 MW o per i quali è in corso il procedimento nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 1000 ml.

### 3.6 Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti eolici

Per l'eolico è ampia la casistica degli interventi di regolazione regionale diversi dai profili esaminati nei precedenti paragrafi, come si può vedere dalla **Tabella 35**. Molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti eolici sotto molti aspetti, in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione. Specificamente connessi agli impianti eolici i casi delle Regioni (Piemonte e Liguria) che hanno fornito Linee Guida per le indagini dell'avifauna e dei chirotteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici. Significativi gli interventi delle Regioni (Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo) che hanno vietato o limitato la realizzazione degli impianti eolici come misure di conservazione nelle zone di protezione dell'avifauna (ZPS) inserite nella Rete Natura 2000.

**Tabella 37. Ulteriori interventi di regolazione per la realizzazione di impianti eolici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012:(All.3) Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chirotteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici.
Valle d'Aosta	DGR n.3061 16/12/2011: misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della Rete ecologica europea Natura 2000.
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012: par. 9.2 criteri per le misure compensative degli impianti eolici. DGR n.IX/2727 22/12/2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti eolici, par. 4.3.2. DGR n.8/10974 30/12/2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti eolici, par. 1.2.3.
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i., art. 3 bis: al comma 3 vengono individuate le aree in cui è vietata la realizzazione degli impianti eolici.
Liguria	
Toscana	Linee Guida per i progetti di impianti eolici, finalizzate alla redazione degli elaborati necessari per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con particolare riferimento agli aspetti naturalistici ed al paesaggio. Il documento, disponibile sul sito della Regione Toscana non è di natura vincolante.
Umbria	RR n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti eolici. DGR n.1775 18/10/2006: Misure di conservazione per la gestione delle ZPS, divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici.
Marche	DGR n.829 23/7/2007: Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio.
Abruzzo	DGR n.754 30/7/2007 e s.m.i. (Allegato 6), Linee Guida per la realizzazione degli impianti eolici. DGR n.451 24/8/2009: misure di conservazione per le ZPS: stabilisce il divieto di realizzazioni di nuovi impianti eolici nelle ZPS con esclusione degli impianti per autoproduzione di potenza inferiore ai 20 kW. LR n.8 23/4/2021 sospeso il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti a fonte eolica e fotovoltaica, in attesa di procedere all'individuazione delle aree inidonee all'installazione di specifici impianti da FER
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A.16 e All. 3): elementi per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e nel territorio.
Campania	LR n.11 1/7/2011, LR n.1 27/1/2012 e LR n.13 21/2/2012: la LR n.13/2012 differisce al 30/6/2012, il termine precedentemente fissato al 29/2/2012 dalla LR n.1/2012, per l'abrogazione della LR n.11/2011 che stabilisce come condizione per l'autorizzazione degli impianti eolici una distanza minima tra gli impianti di 800 m.
Puglia	DGR n.581 del 2/4/2014: analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema, prospettive ed iniziative conseguenti. LR n.31 21/10/2008 e s.m.i. (art. 2, c. 6, 7 e 8): divieto di realizzazione di impianti eolici in aree protette e aree Rete Natura 2000, con esclusione degli impianti finalizzati all'autoconsumo. DGR n.1462 1/8/2008, DGR n.2467 16/12/2008 e DGR n.595 3/3/2010: direttive per le procedure autorizzative degli impianti eolici. DGR n.131 2/3/2004: direttive per le procedure di valutazione ambientale degli impianti eolici.
Basilicata	DGR n.2920 13/12/2004: disciplina per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio. Allegato LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR: parte III obiettivi e parte 1 Appendice A su principi per la realizzazione di impianti eolici).
Calabria	DGR n.55 del 30/1/2006: indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio regionale. Nota dell'assessore alla Tutela dell'Ambiente del 9 febbraio 2021 ha disposto, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico della Regione Calabria, la sospensione di tutte le autorizzazioni per gli impianti eolici e gli elettrodotti



Sicilia	Decreto assessorato del territorio e dell'ambiente 28/4/2005: Criteri per la realizzazione di impianti eolici. Decreto 25/6/2007, n.91/GAB: misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai fini del rilascio dei provvedimenti per la realizzazione di impianti eolici. DGR n. 231 2/7/2013: approvazione disegno di legge: "Disposizioni in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente".
Sardegna	LR n.3/2009 e s.m.i.(art. 6, c. 7 bis). DGR n.11/17 20/3/2007: Piano Paesaggistico Regionale. DGR n.28/56 26/7/2007: criteri per la localizzazione degli impianti eolici. DGR n.3/17 16/1/2009: modifiche allo "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici". DGR n.45/34 12/11/2012: improcedibilità delle istanze di verifica/VIA ed Autorizzazione Unica degli impianti eolici qualora risultino ricadere nelle aree non idonee di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale. LR n.19 2/8/2013: il comma 6 dell'articolo 2 stabilisce che gli impianti eolici < a 60 kW non sono sottoposti ai limiti di localizzazione previsti dal comma 7 bis della L.R. n. 3 del 7 agosto 2003 e s.m.i..

# 4 Impianti fotovoltaici

## 4.1. Norme nazionali di riferimento per gli impianti fotovoltaici

Per la tecnologia fotovoltaica l'Autorizzazione Unica è necessaria, in base al D.Lgs. n.387/2003, per la realizzazione di impianti con capacità superiore ai 20 kW. Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., è quello della procedura abilitativa semplificata, a meno che l'impianto non ricada in altre fattispecie, indicate dal DM 10 settembre 2010, per le quali è invece utilizzabile lo strumento della Comunicazione. L'utilizzo della PAS è previsto dal punto 12.2 del DM 10 settembre 2010 anche per gli impianti fotovoltaici collocati su edifici, la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

Al punto 12.1 del DM 10 settembre 2010 sono invece specificati caratteristiche e requisiti (vedi **Tabella 36**) delle tipologie di impianti fotovoltaici realizzati su edifici o nelle loro pertinenze, soggette al regime della Comunicazione, sulla base dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n.115/2008 e s.m.i. o dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR n.380/2001 e s.m.i..

Va inoltre ricordato che, nel caso della tecnologia fotovoltaica, le Regioni possono estendere l'applicazione della Comunicazione, (c. 11, art. 6, D.Lgs. n.28/2011), non solo per gli impianti fino alla potenza di 50 kW, ma anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di tutela delle risorse idriche.

### Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti fotovoltaici

#### Comunicazione

Impianti al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, se al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, numero 1444 (CAEL)

Impianti su edifici o su strutture e manufatti fuori terra, indipendentemente dalla potenza (CAEL – D.Lgs. 28/2011 art.7 bis come modificato dal DL 17/2022) senza necessità di acquisire alcuna autorizzazione

Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
- aventi una capacità di generazione fino a 200 kW<sub>e</sub>;
- realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, numero 1444 (CAEL articolo 6 comma 1 lett.e quater del DPR. 380/2001)

Impianti (esclusi quelli realizzabili come attività libera) aventi entrambe le caratteristiche (Dichiarazione art. 6 bis del D.Lgs. 28/2011):

- i. con moduli collocati su coperture di fabbricati rurali -edifici a uso produttivo - ed. residenziali o in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto
- ii. al di fuori delle zone A di cui al DM n. 1444/68 e esclusi gli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice Beni culturali e Paesaggio).

### PAS

Impianti (esclusi quelli realizzabili come attività libera o con la Dichiarazione art.6bis) aventi le seguenti caratteristiche:

- i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
- ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati (Linee guida nazionali e D.Lgs. 28/2011).

Impianti (esclusi quelli realizzabili come attività libera o con la dichiarazione art. 6bis) installati, con qualunque modalità, su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, indipendentemente dalla potenza (art.31 del DL 77/2021, a integrazione art.7 bis del D.Lgs. 28/2011)

Impianti (esclusi quelli realizzabili in applicazioni delle precedenti casistiche) di potenza nominale inferiore a 50 kW (D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011)

Impianti (esclusi quelli realizzabili come attività libera o con la dichiarazione art. 6bis) di potenza nominale sino a 20 MW se aventi entrambe le caratteristiche (art.31 comma 2 del DL 77/2021, a integrazione art. 6 del D.Lgs. 28/2011):

- i. connessi alla rete elettrica di media tensione,
- ii. localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale

Impianti (esclusi quelli realizzabili come attività libera o con la “dichiarazione art. 6bis”) di potenza nominale sino a 20 MW se aventi entrambe le caratteristiche (art.31 comma 2 del DL 77/2021, a integrazione art.6 del D.Lgs. 28/2011):

- i. connessi alla rete elettrica di media tensione,
- ii. localizzati in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.

### AU

Impianti non realizzabili come attività libera, dichiarazione art.6 bis e PAS.

Gli impianti fotovoltaici non sono oggetto di una specifica voce tra le tipologie di progetti presenti nell'allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Sono invece compresi tra gli “*impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW*” lettera c), punto 2 dell' allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettività ambientale.

### Tabella 38. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti fotovoltaici.

Verifica di Assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti fotovoltaici > 1 MW	-
Impianti fotovoltaici > 10 MW	VIA STATALE

## 4.2. Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici


Il fotovoltaico fa registrare il primato assoluto di interventi di regolazione regionale per la realizzazione di questa tipologia di impianto, fatto che è chiaramente correlato all'elevatissimo numero di impianti delle più diverse dimensioni che sono stati realizzati negli ultimi anni in tutt'Italia.

Il fotovoltaico è la tecnologia per la quale le Regioni hanno fatto maggiormente ricorso (in tredici Regioni) all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, di competenza dei comuni.

Anche per le valutazioni ambientali il fotovoltaico è la tecnologia per la quale si registra la maggior intensità di interventi di regolazione regionale, effettuati in ben 18 Regioni.

Nell'ambito della regolazione regionale delle soglie oltre le quali diventa necessaria la Verifica di Assoggettabilità, prevalgono i casi di interventi restrittivi; e si ha un solo caso, nella Regione Lazio, di innalzamento della soglia del 30%. Il primato di frequenza degli interventi regionali di regolazione per il fotovoltaico, rispetto alle altre fonti, si registra anche negli atti di individuazione delle zone non idonee, effettuata in 12 Regioni. Infine sono presenti in quasi tutte le Regioni interventi di regolazione di varia natura per la realizzazione di impianti fotovoltaici, che non ricadono negli ambiti già esaminati.

Figura 21. Competenze per autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).



### 4.3. Regimi autorizzativi per gli impianti fotovoltaici

Come risultato dell'elevato grado di interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti fotovoltaici soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), sono solo sei le Regioni in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi **Tabelle 38-39**). Sono invece 3 (Bolzano, Basilicata e Lazio) le Regioni che hanno esteso in modo generalizzato sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW e senza limiti per gli impianti su edifici, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i..

Sono quindi 12 le Regioni che, utilizzando in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, hanno esteso, in modo più o meno rilevante, l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti fotovoltaici.

**Tabella 39. Sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Autorità competenti		Interventi di regolazione regionale			
	Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali	Zone non idonee	Altro
Piemonte	Provincia Regione	Provincia Regione		✓	✓	✓
Valle d'Aosta	Regione	Regione		✓	✓	✓
Lombardia	Provincia	Provincia	✓	✓		✓
Bolzano	Provincia autonoma	Provincia autonoma	✓	✓		✓
Trento	Provincia autonoma	Provincia autonoma	✓	✓		✓
Veneto	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	✓			✓
Liguria	Provincia	Regione		✓		✓
Emilia Romagna	Regione	Provincia	✓	✓	✓	✓
Toscana	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Umbria	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Marche	Provincia	Provincia		✓	✓	✓
Lazio	Provincia	Regione	✓	✓		
Abruzzo	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Molise	Regione	Regione		✓	✓	✓
Campania	Regione	Regione		✓		✓
Puglia	Regione	Provincia Regione	✓	✓	✓	✓
Basilicata	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Calabria	Regione	Regione	✓			
Sicilia	Regione	Regione	✓			✓
Sardegna	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓

Considerando specificamente la sola estensione delle soglie di applicazione della PAS (vedi **Tabella 39**) per gli impianti fotovoltaici, sono cinque le Regioni che hanno adottato l'estensione generalizzata fino a 1 MW. Sono invece 9 le Regioni che hanno esteso in modo parziale il regime della PAS, sia in termini di soglie con valori intermedi tra 20 kW e 1 MW, che di tipologie di impianti che ne possono usufruire. Per determinate tipologie di impianti fotovoltaici, in cinque Regioni è stata estesa l'applicazione della PAS, alla soglia intermedia di 200 kW.

In generale, le tipologie di impianti per le quali viene prevista dalle Regioni l'estensione della soglia per l'applicazione della PAS, sono quelle degli interventi localizzati in aree considerate degradate (discariche, cave, aree industriali, etc.), interventi realizzati da imprese agricole, o integrati in pensiline, barriere acustiche e determinate tipologie di coperture di edifici. In alcune Regioni l'estensione della PAS viene limitata nei casi di effetti cumulativi.

**Tabella 40. Regimi di Autorizzazione Unica (AU) e Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS
Piemonte	-	Provincia	>50 kW	≤50 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Valle d'Aosta	LR n.13 25/5/2015	Regione	>50 kW	≤50 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Allegato 2.1)	Provincia	>50 kW > 200 kW <sup>80</sup> > 1 MW <sup>81</sup>	50 kW <sup>82</sup> > 200 kW <sup>83</sup> 200 kW <sup>84</sup> 1 MW <sup>85</sup> Senza limiti <sup>86</sup>
Bolzano	LP n.18 17/09/2013 DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4)	Provincia autonoma	> 1 MW	< 1 MW
Trento	LP n.1 4/3/2008 e s.m.i. (art.97) DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 (art. 30-33) LP n.26 4/10/2012 (art. 22)	Provincia autonoma	> 200 kW <sup>87</sup>	Casi <sup>88</sup> art. 32 e 33 c.2 del DPP n.18-50/Leg 13/7/2010
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis) LR n.13 8/7/2011 (art.10), DGR n.827 15/5/2012	Regione	>50 kW > 1 MW <sup>89</sup>	≤50 kW, 50 kW-1MW
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW	> 1 MW	≤ 1MW
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter e 29) e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis)	Provincia	>50 kW	≤50 kW, casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3) DGR n.1514 24/10/2011	Provincia < 50 MW Regione > 50 MW	>50 kW > 1 MW <sup>90</sup>	≤50 kW, casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 ≤ 1 MW <sup>91</sup>
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art.3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	Regione	>50 kW	5 - 50 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Umbria	RR n.7 29/7/2011	Regione	>50 kW > 200 kW <sup>92</sup>	≤50 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 ≤ 200 kW
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23 bis)	Provincia	>50 kW	≤50 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Provincia	> 1 MW	50 kW-1MW
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	≤ 1MW
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	>50 kW	≤50 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/2/2011 ( 2.3.1) DGR n.325 8/8/2013	Regione > 1 MW	> 1 MW	≤ 1MW

<sup>80</sup>Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

<sup>81</sup>Su barriere acustiche e impianti aderenti e integrati in pensiline.

<sup>82</sup>Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 20 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>83</sup>Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 200 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>84</sup>Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

<sup>85</sup>Su barriere acustiche.

<sup>86</sup>Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>87</sup>Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

<sup>88</sup>Casi in cui è richiesta la Dichiarazione di inizio di attività (DIA) disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

<sup>89</sup>Per impianti che non richiedano variante urbanistica o non ricadenti nella fattispecie di "parco solare fotovoltaico" di cui alla DGR n.827/2012.

<sup>90</sup>Per impianti ubicati su discariche esaurite.

<sup>91</sup>Per impianti ubicati su discariche esaurite.

<sup>92</sup>Moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo, da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art.6, c. 2 e 4)	Regione	> 200 kW 1 MW <sup>93</sup>	50 - 200 kW 50 kW - 1 MW <sup>94</sup>
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 e s.m.i. (art.4, 5 e 7)	Regione	> 1 MW > 200 kW <sup>95</sup>	50 kW - 1MW
Calabria	DGR n.81 18/3/2012	Regione	> 1 MW	≤ 1MW
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 18/7/2012 (art. 3 <sup>96</sup> c. 1, 2 e 5)	Regione	> 50 kW 1 MW <sup>97</sup>	50 kW - 1MW
Sardegna	LR n.15 17/11/2010 (art. 12), DGR n.27/16 1/6/2011, DGR n.40/20 6/10/2011	Regione	>50 kW 200 kW <sup>98</sup> > 1 MW <sup>99</sup>	≤50 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 0 - 200 kW ≤ 1 MW

Con riguardo all'estensione, da parte delle Regioni, del solo regime di Comunicazione, in termine di soglie e tipologie di impianti fotovoltaici (vedi **Tabella 40**), prevalgono le Regioni (11) che non hanno effettuato nessuna estensione e si limitano ad applicare le disposizioni nazionali. Sono invece quattro le Regioni (Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia) che hanno adottato in modo generalizzato tutte le possibilità di estensione del regime di Comunicazione per gli impianti fotovoltaici consentite dal D.Lgs. n.28/2011, e quindi fino a 50 kW e senza limiti sugli edifici.

Altre tre Regioni hanno adottato estensioni parziali del regime di Comunicazione: la Toscana ha introdotto un'estensione generalizzata, ma solo fino a 5 kW; l'Umbria fino a 20 kW per gli impianti a terra, a 50 kW solo per impianti in pertinenze di edifici e a fini di autoconsumo, e senza limiti per impianti su edifici, tettoie, serre e pensiline; e infine la Lombardia, che con la DGR n.IX/3928 del 18/4/2012 ha introdotto un'articolata casistica di soglie e tipologie di impianti a cui è stato esteso il regime di Comunicazione.

Nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia, oltre alle casistiche del DM 10/9/2010, prevede il regime della Comunicazione sulla base della propria legge urbanistica per gli impianti su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Nella Provincia autonoma di Trento, sulla base dell'articolo 98 della legge provinciale urbanistica, il DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 all'art. 31 disciplina le aree di localizzazione, le tipologie e le condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici in regime di Comunicazione preventiva.

Nelle **tabelle 39** e **40** sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti fotovoltaici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

<sup>93</sup>L'estensione della PAS fino a 1 MW è solo per impianti realizzati su aree già degradate: cave, discariche e siti di bonifica.

<sup>94</sup>L'estensione della PAS fino a 1 MW è solo per impianti realizzati su aree già degradate: cave, discariche e siti di bonifica.

<sup>95</sup>Per gli impianti fotovoltaici a terra, in aree agricole, di potenza nominale maggiore a 200 KW, l'estensione della PAS si applica a condizione che lo stesso proponente non abbia precedentemente richiesto la realizzazione di altri impianti posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.

<sup>96</sup>L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, se i siti non ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

<sup>97</sup>Per gli impianti fotovoltaici a terra < 1 MW, in zone industriali è richiesta la SCIA, decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012, art.3, c.5).

<sup>98</sup>In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

<sup>99</sup>Per le serre fotovoltaiche "effettive" in base alla DGR n.40/20 del 6/10/2011.



Figura 22. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).




Tabella 41. Regime di Comunicazione per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	-	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Valle d'Aosta	LR n.13 25/5/2015	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Lombardia	DGR n.IX/3928 18/4/2012 (Allegato 2.1)	≤ 200 kW <sup>100</sup> ≤ 1 MW <sup>101</sup> e Senza limiti su edifici <sup>102</sup>
Bolzano	DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4) LP n.18 17/9/2013	< 50 kW e senza limiti su edifici
Trento	LP n.1 4/3/2008 e s.m.i. (art. 97) DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 (art. 30-33) LP n.26 4/10/2012 (art. 22)	Casi art. 31 DPP n.18-50/Leg 13/07/2010
Veneto	DGR n.827 15/5/2012	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010 Casi LR n.19 11/11/2009 (art. 16 c. 1, let. m bis) <sup>103</sup>
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 bis, all. 1) e LR n.10 5/4/2012 (art. 7, all.1)	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Emilia Romagna	-	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art. 3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	≤ 5 kW <sup>104</sup> Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010

<sup>100</sup>Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>101</sup>Per la tipologia di impianti fotovoltaici su pensiline specificata al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>102</sup>Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti e serre specificate al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>103</sup>Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali (LRn.19/2009, art. 16, c.1, let.m bis).

<sup>104</sup>Se realizzati alle condizioni stabilite al paragrafo 3.3.2 del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) – DCR n.47/2008).

Umbria	RR n.7 29/7/2011 e s.m.i.	≤ 20 kW <sup>105</sup> ≤ 50 kW <sup>106</sup> e Senza limiti su edifici <sup>107</sup>
Marche	-	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Abruzzo	DGR n.294 2/5/2011	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/2/2011 ( 2.3.1)	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 e s.m.i. (art. 4, 5 e 7)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Calabria	DGR n.81 18/3/2012	Casi par. 12.1 DM 10/9/2010
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 18/7/2012 (art. 3 <sup>108</sup> c. 1, 2 e 5)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Sardegna	LR n.15 17/11/2010 (art. 12), DGR n.27/16 1/6/2011, DGR n.40/20 6/10/2011	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
* Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi <i>ad hoc</i> per gli impianti fotovoltaici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.		

Il comma 2 dell’art.31 del **D.L. Semplificazioni n.77/2021** aggiunge un comma all’art.6 del D.Lgs. n.28/2011 prevedendo che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW, connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applichi la Procedura Abilitativa Semplificata comunale. La PAS trova ora anche applicazione agli impianti aventi le caratteristiche citate e situati in discariche (o lotti di discarica chiusi o ripristinati) e cave o lotti di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia certificato il completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste dal titolo autorizzativo, nel rispetto della normativa regionale vigente.

#### 4.4. Individuazione zone non idonee per gli impianti fotovoltaici

Per il fotovoltaico, come già evidenziato, si registra il primato negli atti di definizione delle zone non idonee, individuate in ben 12 Regioni (vedi **Tabella 41**). Si possono evidenziare le sei Regioni (Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Marche e Abruzzo) che hanno adottato provvedimenti specifici dedicati esclusivamente alla individuazione delle aree non idonee per gli impianti fotovoltaici, mentre in altre 6 (Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Puglia e Basilicata) l’individuazione delle aree non idonee non riguarda solo il fotovoltaico, ma anche altre fonti.

Nella **tabella 41** sono riportati anche i provvedimenti adottati dalle Province autonome di Bolzano e Trento, provvedimenti che non costituiscono l’individuazione di aree non idonee in attuazione di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e dal DM 10/9/2010. Tali provvedimenti stabiliscono specificamente le aree in cui non sono localizzabili gli impianti fotovoltaici e quelle in cui sono invece realizzabili a specifiche condizioni, e sono inquadrabili nell’ambito della giurisprudenza costituzionale, che ha sancito la non applicabilità della normativa nazionale di riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù di quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige.

<sup>105</sup>Impianti con moduli a terra.

<sup>106</sup>Impianti con moduli a terra in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

<sup>107</sup>Inclusi impianti su tettoie, serre e pensiline.

<sup>108</sup>L’estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, se i siti non ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

Sono quindi sette le Regioni che non hanno individuato le zone non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici, anche se in molti casi le norme regionali prevedono esplicitamente che tale individuazione possa o debba essere effettuata. In nove Regioni l'individuazione delle zone non idonee è stata effettuata solo per gli impianti fotovoltaici a terra. Infine si deve notare che in tre casi (Molise, Basilicata e Abruzzo) i provvedimenti di individuazione delle zone non idonee sono stati adottati prima della pubblicazione del DM 10/9/2010.

**Figura 23. Regioni con zone non idonee per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).**



**Tabella 42. Individuazione di aree regionali non idonee per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Fotovoltaico
Piemonte	DGR n.3-1183 14/12/2010	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra sono individuate nell'allegato della DGR n.3-1183 del 14/12/2010.
Valle d'Aosta*	DGR n.9 5/1/2011 LR n.13 25/5/2015	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra sono individuate nell'allegato A della DGR n.9 del 05/02/2011.
Lombardia	-	-
Bolzano*	DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4) LP n.13/1997 e s.m.i. (art.44 bis)	L'articolo 44 bis della LP n.13/1997 e s.m.i. prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia, e con apposito regolamento vengono individuate le tipologie di impianti fotovoltaici e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche "zone produttive con destinazione particolare".
Trento*	DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 (art.30-33) LP n.26 4/10/2012 (art.22, c.9)	L'articolo 33 prevede che gli impianti fotovoltaici, diversi da quelli da installare su coperture di fabbricati e finalizzati prevalentemente alla produzione per la cessione in rete, siano collocabili solo in aree in cui sia previsto lo svolgimento di attività produttive dagli strumenti urbanistici.
Veneto	LR n.7 18/3/2011 (art.4, c.3 ) DCR n.5 3/1/2013	La DCR n.5 del 3/1/ 2013 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra diversificate per 3 scaglioni di potenza: 0-20 kW, 20-200 kW e > 200 kW.
Friuli Venezia Giulia*	LR n.16 2/11/2021	criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, previsti dal DM MISE del 10 settembre 2010.
Liguria	-	-
Emilia Romagna	DCR n.28 6/12/2010 DGR n.46 17/1/2011 DGR n.926 27/6/2011	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo sono individuate dagli Allegati delle DCR n.28 del 06/12/2010, DGR n.46 del 17/01/2011 e DGR n.926 del 27/06/2011.

Toscana	LR n.11 21/3/2011 e s.m.i., DCR n.68 26/10/2011 LR n.63 11/11/2012	Le aree non idonee per gli impianti a terra sono individuate nell'allegato A della LR n.11/2011, Inoltre in base all'art. 7 della LR n.11/2011 la DCR n.68/2011 individua le aree non idonee all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, e delle aree DOP e IGP.
Umbria	DGR n.968 5/7/2010 e RR n.7 29/07/2011 (art.7)	L'allegato C del RR n.7 del 29/07/2011 individua le zone non idonee per gli impianti con moduli a terra > 20kW.
Marche	DCR n.13 30/9/2010 LR n.16 15/11/2010 (art.36) DGR n.1756 6/12/2010	L'allegato I della DCR n.13 del 30/09/2010 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra diversificate per 3 scaglioni di potenza: 3-20 kW, 20-200 kW e > 200 kW.
Lazio	-	-
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i.	Il punto 5.2.2 dell'allegato "A" della DGR n.244 23/03/2010 individua le zone non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra
Molise	LR n.2207/08/2009 e s.m.i. (art.2 e 3)	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Campania	-	-
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	Gli allegati 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30/12/2010, individuano le aree non idonee all'insediamento di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici.
Basilicata	LR n.1 10/1/2010 e s.m.i. (PIEAR) DGR n.903 7/7/2015 DGR n.175 2/3/2017 DGR n.284 4/4/2017	Nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), allegato parte integrante della LR n.1/2010 e s.m.i.; l'appendice A al punto 2.2.3.1 disciplina le aree e siti non idonei per l'installazione di impianti fotovoltaici >1 MW.
Calabria	-	-
Sicilia*	DPReg. n.48 18/7/2012 (art.2)	-
Sardegna*	DGR n.27/16/2011 (All.B)  DGR n.59-90 27/11/2020	L'allegato B della DGR n.27/16 del 01 06 2011 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra, diversificate per 3 scaglioni di potenza: 3-20 kW, 20-200 kW e >200 kW.  individuare le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
* Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 "Linee Guida", sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.		

Con riferimento alle rinnovabili, si sottolinea l'individuazione di criteri sulla cui base ciascuna Regione e Provincia autonoma identifica le superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e l'individuazione di procedure per garantire il rispetto dei termini massimi di conclusione dei procedimenti, anche ambientali. Il PNIEC dispone che ciò avvenga attraverso un preciso percorso di concertazione con enti territoriali per l'individuazione di aree idonee, in particolare per la tecnologia eolica e fotovoltaica.

Il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili, in particolare nel settore elettrico, è affidato prevalentemente a eolico e fotovoltaico, per la cui realizzazione occorrono aree e superfici in misura adeguata agli obiettivi stessi. Fermo restando che per il fotovoltaico si valorizzeranno superfici dell'edificato, aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In questo ambito, si considereranno adeguatamente le dislocazioni territoriali degli impianti esistenti, le disponibilità delle risorse primarie rinnovabili, la dislocazione della domanda, i vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

I primi provvedimenti normativi regionali presi in tal senso sono i seguenti:

- Lazio: la LR n.1 del 27 febbraio 2020 ha previsto l'approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata, tra cui l'individuazione di aree idonee a ospitare impianti FER su scala comunale.

- Piemonte: la DGR n.16-2528 dell'11 dicembre 2020 ha dato avvio al processo di individuazione nel territorio regionale delle “aree idonee” o “a vocazione energetica” per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da FER, in primis fotovoltaici.

## 4.5. Procedure di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici

Riguardo alla normativa inerente la valutazione ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici, 18 sono le Regioni che hanno legiferato, utilizzando diffusamente i diversi ambiti di intervento possibili: la variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, la valutazione cumulativa degli effetti ambientali e l'esclusione dalla VA per determinati tipi di impianto.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali degli impianti fotovoltaici, oltre a quanto già evidenziato nel par.4.2, va segnalato che in Toscana la ripartizione tra Regione e Province è basata sulla soglia di 10 MW al di sotto della quale la competenza è delle Province, mentre al di sopra è della Regione.


Tuttavia, il **DL Semplificazioni n.77/2021**, con una modifica all'Allegato II della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ha previsto che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW sono assoggettati alla VIA di competenza statale, come già gli impianti eolici di potenza superiore a 30MW. Gli impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 1 e 10MW (a eccezione di quelli ubicati in aree produttive, industriali o commerciali) restano assoggettati a verifica di assoggettabilità di competenza regionale. L'art.8 del decreto-legge n.92/2021 ha precisato che le modifiche di competenza si applicano alle istanze presentate dopo il 31 luglio 2021 e dunque esse non potranno avere alcun impatto sui procedimenti in corso. La volontà di estendere la competenza statale per la VIA nel settore delle rinnovabili, già prevista per progetti eolici oltre i 30MW, è volta a garantire maggiore coerenza nella valutazione e a evitare disparità fra le Regioni od ostacoli all'autorizzazione derivanti da particolari sensibilità locali.

Inoltre, lo stesso **Decreto Semplificazioni n.77/2021** prevede che la soglia di 1 MW prevista per la Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) degli impianti fotovoltaici è elevata a 10 MW purché il proponente alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno delle “aree particolarmente sensibili” indicate dalle Regioni, ai sensi della lettera. F. dell'allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010. Tale disposizione si riferisce agli impianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche e cave.

### Soglie e tipologie di impianti fotovoltaici sottoposti a valutazioni ambientali

Come si è visto, la normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, solo la procedura di VA per gli impianti > 1 MW, ma ben quattro Regioni (Valle d'Aosta, Bolzano, Liguria e Basilicata) hanno introdotto gli impianti fotovoltaici tra i progetti che sono sottoposti direttamente a procedura di VIA, con soglie che oscillano da 200 kW per gli impianti a terra in Liguria e 1 MW nelle altre tre Regioni (vedi **Tabella 42** e **Figura 22**).

**Figura 24. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).**



**Tabella 43. Procedure di valutazione ambientale degli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).**

Regione	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti procedure	Soglie VA e VIA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art.4 e 6, All. B1-n.36), e	Provincia	> 1 MW (VA)	-
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.4; All. B, n.2-f)	Regione	> 100 kW (VA) > 1 MW (VIA)	-
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. B-2-c)	Provincia	> 1 MW (VA)	-
Bolzano	LP n.2 5/4/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3.j)	Provincia autonoma	> 1 MW (VIA)	-
Trento	LP n.18 17/9/2013 DPP n.13-11/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Provincia autonoma	> 200 kW (VA)	> 200 kW in aree sic e zps (VIA)
Veneto	LR n.10 26/3/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 3/5/2013 (Sez. III allegato A)	Regione	> 1 MW (VA)	-
Friuli Venezia Giulia	LR, n.43 7/9/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i.	Regione	> 1 MW (VA)	-
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i. All. 3, let. 3-i)	Regione	> 1 MW (VA)	impianti a terra > 200 kW (VIA)
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. B.2-1)	Provincia	> 1 MW (VA)	> 500 kW in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. B1-b; All. B2-d)	Regione	> 1 MW (VA)	> 500 kW in aree SIR (VIA)
Umbria	LR n.10 16/2/2010 (art.10 e 12)	Regione	> 1 MW (VA)	> 500 kW in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)

Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3 e 4; , All. B.2.2-a) DCR n.13 30/10/2010 (All.II, punto 7) LR n.16 15/11/2010 (art. 36, c. 5)	Provincia	di qualsiasi potenza (VA) <sup>109</sup>	-
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2 e ART. 2, c.1)	Regione	> 1,3 MW (VA)	-
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art.46) DGR n.209 17/03/2008 e sm.i. (art.5) DGR n.244 24/3/2010 e s.m.i (All.A-5-2) DGR n.660 del 14/11/2017	Regione	> 1 MW (VA)	-
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art.5) DGR n.621 4/8/2011 (All.A; 13.1-I; 14.7-b)	Regione	> 1 MW (VA)	-
Campania	DGR n.325 8/8/2013	Regione	> 1 MW (VA)	> 500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA) (▲ 30% se in APEA, emas, iso 14001)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g/5.bis)	Provincia	> 1 MW (VA)	>500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA) >500 kW per progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in: - beni paesaggistici di cui all'art. 134, c. 1, del D.Lgs. n.42/2004 (VA); - ambiti territoriali estesi (ATE) A, B e C del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (D.G.R. , n.1748/2000) (VA); - zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola (VA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i.	Regione	> 1 MW (VA)	-
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i (All. B-2-c)	Regione	> 1 MW (VA)	-
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	> 1 MW (VA)	-
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3 e All. B1.2.c)	Regione	> 1 MW (VA)	> 1 MW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
*Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi <i>ad hoc</i> per gli impianti fotovoltaici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..				

In termini di variazione delle soglie per le quali è richiesta la procedura di Verifica di Assoggettabilità, tre Regioni l'hanno abbassata (Basilicata e Trento a 200 kW, e Valle d'Aosta a 100 kW) e una sola l'ha alzata (il Lazio a 1,3 MW).

Nelle Marche gli impianti fotovoltaici sono esplicitamente inseriti tra quelli soggetti a VA, al punto 2.a nell'allegato B.2 della LR n.3/2012, senza indicazione di soglia e prevedendo l'esclusione dalla VA per una serie di casi che includono gli impianti a terra  $\leq 1$  MW: quelli facenti parti di serre  $\leq 200$  kW; quelli collocati su strutture esterne e pertinenze degli edifici; quelli che costituiscono elementi di arredo urbano o viario. In base a questa norma sono quindi soggetti a VA gli impianti a terra  $> 1$  MW, quelli  $> 200$  kW facenti parte di serre e tutti gli altri che non ricadono nei casi di esclusione dalla VA indicati al punto 2.a dell'allegato B.2 della legge regionale in materia di VIA.

Le ulteriori casistiche di progetti da sottoporre a VIA o VA in base alla localizzazione, introdotte dalle Regioni, sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 42** dove si possono distinguere i casi

<sup>109</sup>L'allegato B2 della LR n.3/2012 e s.m.i. al punto 2.a prevede la VA per gli impianti fotovoltaici in modo generalizzato che al contempo stabilisce l'esclusione dalla VA per una serie di tipologie di impianti: vedi **Tabella 40**.

(non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali *ad hoc* solo per gli impianti fotovoltaici (evidenziati in neretto).

In alcuni casi le disposizioni regionali hanno esteso le aree nelle quali i progetti devono essere assoggettati direttamente a VIA, dimezzando al contempo le soglie rispetto alle quali nella normativa nazionale è solitamente richiesta la VA. Ciò avviene nelle Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Campania e Sardegna), che aggiungendo alle aree protette le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS, etc.) o altri tipi di aree, fanno sì che in queste gli impianti fotovoltaici > 500 kW debbano essere sottoposti a VIA. Vi è invece il caso della Puglia che ha esteso l'assoggettamento a VA con norme *ad hoc* solo per gli impianti fotovoltaici in specifici ambiti territoriali, come quelli di tutela paesaggistica o di zone agricole.

### Valutazione cumulativa degli effetti ambientali per gli impianti fotovoltaici

Molto diffuso, per gli impianti fotovoltaici, l'uso da parte delle Regioni della facoltà, prevista dal comma 3, articolo 4, del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., che consente di disciplinare i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue sia da valutare in termini cumulativi nell'ambito delle procedure di Verifica di Assoggettabilità ambientale.

**Tabella 44. Norme regionali per la valutazione cumulativa degli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Valutazione cumulativa
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012 (All. 1.5)	Impianti che si collocano a < 300 m. l'uno dall'altro, se la potenza complessiva > 1 MW.
Valle d'Aosta	-	-
Lombardia	<b>DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Allegato 4.2.2)</b>	Impianti con distanza inferiore a 500 m l'uno dall'altro, se la potenza complessiva è maggiore di 1 MW.
Bolzano	-	-
Trento	-	-
Veneto	DGR n.827 15/5/2012 (Allegato B)	Nei casi di impianti che costituiscono un unico "Parco solare fotovoltaico", qualora la somma delle singole potenze sia > 1 MW e siano collocati in una stessa proprietà a < di 2 km; sia presente una sola richiesta di allacciamento; siano impianti confinanti anche se di proprietà differenti.
Friuli Venezia Giulia	-	-
Liguria	-	-
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 (art.4, c.1)	Tutti i progetti che ricadono nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9/1999.
Toscana	-	-
<b>Umbria</b>	RR n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1 e 2)	I progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.
Marche	DCR n.13 30/09/2010 (All. II.7) LR n.16 15/11/2010 (art. 36, c. 5) DGR n.1756 06/12/2010 (All. A.6)	Quando una istanza per un impianto < 1 MW (soggetto a VIA) viene proposta a < di 1 Km da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo > 1 MW, gli enti titolari dei procedimenti di Autorizzazione Unica, dovranno richiedere in via1) precauzionale, una procedura di VA e VIA per l'ultima domanda depositata. La presente norma non si applica per gli impianti < 200 kW.
Lazio	-	-
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i. (Allegato A, par. 5) DGR n.931 del 28/12/2012	Impianti a terra < 1 MW, il cui punto di connessione alla rete di distribuzione sia ubicato all'interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti >1 MW (VA).
Molise	DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 13.1-1)	Impianti < 1 MW (esclusi quelli in aree industriali) se distanti < 1 Km da altri impianti.
Campania	-	-
Puglia	DGR n.2122 23/10/2012	L'allegato della DGR n.2122 del 23/10/2012 fornisce criteri e indicazioni per la valutazione degli effetti ambientali cumulativi degli impianti fotovoltaici.
Basilicata	-	-
Calabria	-	-
Sicilia	-	-



Sardegna	DGR n.45/34 12/11/2012	Per le istanze di impianti fotovoltaici a terra > 200 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto presentato con quella degli impianti > 200 kW già autorizzati o per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione, posizionati ad una distanza inferiore a 500 ml.
----------	------------------------	--

Come si può vedere dalla **Tabella 43**, sono otto le Regioni che hanno disciplinato le casistiche di effetto cumulativo che richiedono l'assoggettamento a VA di impianti fotovoltaici < 1 MW. Il criterio prevalente è quello di una distanza minima tra impianti per i quali la somma della potenza ecceda la soglia di 1 MW, distanza fissata in genere a 1 Km ma che può arrivare a 2 km (Veneto) o

**Tabella 45. Norme per l'esclusione dalla VA degli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).**

Regione	Leggi regionali e atti amministrativi	Casi di esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 10, c. 4, All. B2.36 e All. C- B2.36/a)	- Impianti fotovoltaici non integrati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1, del decreto 19 febbraio 2007, localizzati all'interno di aree industriali esistenti. - Impianti fotovoltaici non integrati con potenza ≤ 1 MW localizzati neppure parzialmente nelle aree e nei siti non idonei di cui all'allegato della DGR n 3-1183 del 14/12/2010.
Valle d'Aosta	-	-
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. B-2-c)	-Impianti su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. -Impianti parzialmente integrati o con integrazione architettonica.
Bolzano	-	-
Trento	DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	-Impianti su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. -Impianti parzialmente integrati o con integrazione architettonica, e compatibili con lo Scambio sul Posto.
Veneto	-	-
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i. (art. 5 bis, c. 1 ter)	Gli incrementi della potenza degli impianti già sottoposti a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, che non comportano estensione della superficie occupata dall'impianto e che sono derivanti: a) dall'incremento dell'efficienza dei moduli fotovoltaici impiegati; b) dalla diversa disposizione dei moduli fotovoltaici.
Liguria	-	-
Emilia Romagna	-	-
Toscana	-	-
Umbria	-	-
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3; All. B2.2-a) <sup>110</sup>	Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica, in cui i moduli o collettori: 1) siano ubicati al suolo ed abbiano potenza < 1 MW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza; 2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del DM6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW; 3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del DM19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del DM6 agosto 2010; 4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del DM 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del DM6 agosto 2010.
Lazio	-	-
Abruzzo	-	-
Molise	-	-
Campania	-	-

<sup>110</sup>Nel caso delle Marche il riferimento all'esclusione è rispetto all'assoggettamento alla VA prevista per gli impianti di qualsiasi potenza (vedi **Tabella 43**).

Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g/5.bis)	Da 1 a 3 MW se realizzati in siti industriali dismessi in aree a destinazione produttiva (VA).
Basilicata	-	-
Calabria	-	-
Sicilia	-	-
Sardegna	-	-

ridursi fino a 300 m nel caso del Piemonte. In alcuni casi viene fatto valere il criterio di un'unica richiesta di allacciamento o di unico punto di connessione alla rete di distribuzione. In altri, la disposizione non viene applicata per gli impianti al di sotto di determinate soglie.

### Esclusione dalla VA per gli impianti fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici l'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità è stata prevista da diverse Regioni (vedi **Tabella 44**), con particolare riferimento alla casistica di quelli da realizzare su fabbricati e siti industriali, o degli impianti integrati (o parzialmente integrati) in edifici.

## 4.6 Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola". Questo grazie all'entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE. L'energia elettrica "condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Ai fini dell'accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa".

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

- gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- comunità di energia rinnovabile;

Un gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Una comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Progressivamente, le Regioni hanno iniziato a promuovere l'istituzione di comunità energetiche. Di seguito i provvedimenti normativi degli anni 2019 e 2020 a riguardo:

**Tabella 464a. Interventi di regolazione regionale per la realizzazione comunità energetiche (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	LR n.12/2018 Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche DGR n.18-8520 8/3/2019 dispone l'attuazione della LR 12/2018 sulle comunità energetiche e approva i criteri per il sostegno finanziario per il 2019
Valle d'Aosta	
Lombardia	DDL 2022: legge di promozione e sviluppo di un sistema di Comunità energetiche rinnovabili (22 mln€ 2022-2024)
Bolzano	
Trento	DGP n.1780/2021: costituzione dell' elenco ricognitivo delle comunità energetiche rinnovabili presenti nel territorio trentino.
Veneto	DDL 2021: promuovere le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumatori da FER, stanziamento di 550.000€
Friuli Venezia Giulia	Progetto Recocer 2021 Comunità Collinare del Friuli (15 comuni)
Liguria	LR n.13 6/7/2020 promuove l'istituzione delle comunità energetiche DGR n.392/2021 Approvazione dei criteri attuativi della LR n.13/2020
Emilia Romagna	DDL comunità energetiche 2021 Progetto SELFUSER
Toscana	Progetto Autens
Umbria	DDL comunità energetiche 2021
Marche	LR n.10/2021 DCR n.27/2021 interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili
Lazio	Collegato al Bilancio 2021: circa 2 mln€ per il periodo 2021-2023 LR n.14 11/8/2021 prevede incentivi alle comunità energetiche LR n.1/2020: misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione
Abruzzo	DGR n.297/2021: interventi regionali di promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche
Molise	
Puglia	DGR n.1346 7/8/2020 promuove l'istituzione delle comunità energetiche (LR n.45 del 9 agosto 2019) - Approvazione definitiva Linee guida attuative LR n.45 9/8/2019 ha promosso l'istituzione di comunità energetiche LR n.34 23/7/2019 prevede disposizioni per il rinnovo di impianti eolici e fotovoltaici e norme per la promozione delle comunità energetiche
Campania	LR n.38 del 29 dicembre 2020 promuove l'istituzione di comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili
Basilicata	DGR n.225/2021: Promozione delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo
Calabria	LR n.25 10/11/2020 promuove l'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili
Sicilia	DDL comunità energetiche 2021
Sardegna	DGR n.-49-54/2021: Interventi di supporto alla realizzazione e sperimentazione di comunità energetiche nei Comuni della Sardegna. Linee di indirizzo. L.R. n. 17/2021 LR n.17/2021: Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale

## 4.7 Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici

Oltre agli aspetti codificati nei precedenti paragrafi in termini di allocazione delle competenze e di regolazione per le procedure autorizzative e di valutazione ambientale, come si può vedere dalla **Tabella 45**, molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti fotovoltaici sotto molti aspetti in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione. In molti casi tali atti prevedono criteri specifici da adottare per gli impianti a seconda che siano realizzati in aree agricole, industriali o su discariche. Rilevanti anche i casi in cui le Regioni (Puglia e Sardegna) hanno disciplinato i criteri per la realizzazione delle “serre fotovoltaiche”.

**Tabella 47. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	Decreto dirigenziale n.1035 27/9/2010: Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra.
Valle d'Aosta	LR n.18 27/5/1994: delega ai comuni il per autorizzazioni e i pareri paesaggistici per l'installazione sul tetto di edifici di impianti fotovoltaici che non superino il 50 per cento della superficie complessiva della falda utile.
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012: par. 9.1 criteri per le misure compensative degli impianti fotovoltaici. DGR n.IX/2727 22/12/2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti fotovoltaici, par. 4.3.1. DGR n.8/10974 30/12/2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti fotovoltaici, par. 1.2.3.
Bolzano	DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4): disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Trento	DPP n.18-50/Leg. 13/7/2010 (art. 30-33) disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Veneto	DGR n.1050 5/6/2012: criteri per ottenere la classificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni. LR n.10 del 27/1/2010: disposizioni in materia di autorizzazione e realizzazione di impianti fotovoltaici.
Friuli Venezia Giulia	RR n.018/Pres. 20/1/2012: L'articolo 10 del regolamento individua gli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dell'attività edilizia pubblica, come impianti soggetti al regime di Comunicazione di conformità previsto dall'articolo 10 della LR n.19/2009; ad esclusione degli impianti per i quali vige il regime di attività libera.
Liguria	
Emilia Romagna	DGR n.1514 24/10/2011: Linee Guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite. DGR n.1500 27/9/2021 stabilite misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici e in particolare sull'utilizzo delle ex cave da applicare a tutte le istanze di nuova presentazione.
Toscana	D.C.R. n.15 1172/2013: criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole.
Umbria	R.R n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti fotovoltaici. R.R n.7 29/7/2011, art. 7 norme per l'installazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole.
Marche	DCR n.13 30/9/2010 (All. II.6): indicazioni generali di carattere tecnico per i progetti di impianti fotovoltaici a terra. LR n.16/2010 (art. 36): norme per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. DGR n.1756 6/12/2010 (All. A): disposizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra.
Lazio	LR n.16 23/11/2020: prevede disposizioni per l'autorizzazione di impianti fotovoltaici in zone agricole e per la regionalizzazione delle competenze di rilascio AIA
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i. (Allegato A, par. 5): disciplina il procedimento autorizzativo degli impianti fotovoltaici a terra. LR n.8 23/4/2021 sospeso il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti a fonte eolica e fotovoltaica, in attesa di procedere all'individuazione delle aree inidonee all'installazione di specifici impianti da FER
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A.16): criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici.
Puglia	DGR n.581 del 2/4/2014: analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema, prospettive ed iniziative conseguenti. DGR n.107 23/2/2012, DGR n.732 23/4/2012 e LR n.25 24/9/2012 (art. 17): criteri e modalità nei procedimenti amministrativi per le serre fotovoltaiche. DGR n.416 10/3/2011: disciplina le procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere.
Basilicata	Allegato LR n.1 10/1/2010 e s.m.i. (PIEAR: parte III obiettivi e parte 2 Appendice A su principi per la realizzazione di impianti fotovoltaici).

---

<i>Sicilia</i>	Decr. ass. territorio e ambiente 17/5/2006: Criteri per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Decreto presidenziale n.48 del 18/7/2012 (art. 3, c. 5) norme per impianti fotovoltaici a terra in aree industriali. Decreto assessorato Energia 12/8/2013: Approvazione del calendario per tipologia tecnologica e ordine cronologico delle conferenze dei servizi - tecnologia eolica e tecnologia fotovoltaica.
<i>Sardegna</i>	DGR n.27/16 16/6/2011) All. A5: criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli. Decreto assessore agricoltura n.1495/50 29 07 2011: disciplina gli impianti fotovoltaici realizzati su serre.

# 5 Impianti geotermoelettrici

## 5.1. Norme nazionali di riferimento per gli impianti geotermoelettrici

Il D.Lgs. n.22/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche” costituisce la disciplina nazionale per lo sfruttamento della geotermia. Il provvedimento aggiorna la precedente normativa e la adegua organicamente al quadro di riferimento costituzionale e legislativo, che si è profondamente trasformato a partire dalla fine degli anni novanta con il decentramento delle competenze (D.Lgs. n.112/98 e riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001), la liberalizzazione delle attività nel settore energetico (D.Lgs. n.79/99), l’evoluzione delle disposizioni in materia di tutela ambientale a partire da quelle sulla VIA (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.). Il D.Lgs. n.22/2010 deve essere letto anche nella prospettiva del processo di attuazione della nuova direttiva UE 2009/28/CE per la promozione delle fonti rinnovabili e di ciò che prevede specificamente per lo sviluppo della geotermia.

Con il D.Lgs. n.112/98 le funzioni amministrative in materia di coltivazione delle risorse geotermiche a fini energetici e i connessi adempimenti in materia di VIA erano già state trasferite alle Regioni. Sotto il profilo delle tipologie di regolazione dell’uso della risorsa, la principale distinzione, che viene confermata nel D.Lgs. n.22/2010, è quella tra impianti di potenza superiore a 2 MW termici o con pozzi di profondità superiore a 400 metri, per i quali la concessione di coltivazione fa riferimento alla disciplina mineraria, e impianti di potenza inferiore a 2 MW termici e pozzi di profondità inferiore a 400 metri, per i quali la concessione per l’uso della risorsa fa riferimento al testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775). La competenza per il procedimento autorizzativo resta in capo allo Stato per la ricerca e coltivazione di risorse geotermiche off-shore e, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n.22/2010 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013, per gli impianti geotermici pilota.

Tra le principali novità introdotte con il D.Lgs. n.22/2010 rispetto al precedente assetto normativo si evidenzia:

- la possibilità delle Regioni di delegare ad altri enti le funzioni amministrative per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione;
- l’introduzione di due nuove fattispecie di “piccole utilizzazioni locali” costituite dagli impianti di potenza inferiore a 1 MW e dalle sonde geotermiche che scambiano calore senza prelievo di acque e altri fluidi, tipologie di attività che vengono entrambe escluse dagli adempimenti in materia di VIA;
- l’introduzione di norme che consentono alle Regioni di regolare le attività di sfruttamento della risorsa geotermica in base alla “valutazione di possibili interferenze” tra nuove attività e attività già oggetto di concessione;

- la rideterminazione della superficie massima dei permessi di ricerca, che viene portata da 1000 a 300 kmq per ogni singolo permesso, introducendo un tetto complessivo per più permessi ad un singolo operatore di 1000 kmq a livello regionale e di 5000 kmq a livello nazionale;
- l'eliminazione delle norme della L. n.896/86 che attribuivano la preferenza a ENEL e ENI per il rilascio dei permessi di ricerca e l'esclusiva delle attività di coltivazione delle risorse geotermiche a ENEL nella Province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena;
- la possibilità di allineamento delle scadenze delle concessioni vigenti in base ad accordi dei titolari con le Regioni, o in alternativa (art. 16 c.10) per le concessioni di coltivazione esistenti riferite a impianti per la produzione di energia elettrica, le scadenze vengono allineate al 2024;
- i canoni annui per i permessi di ricerca sono fissati in 325 €/kmq e per la concessione di coltivazione in 650 €/kmq; le Regioni, entro questi valori, possono determinare analoghi canoni anche per le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia;

**Tabella 48. Regimi autorizzativi per le concessioni di uso di risorse geotermiche.**

Concessioni di coltivazione	Piccole utilizzazioni locali
Impianti >2 MWt o pozzi > 400 m: permesso di ricerca e concessione di coltivazione di risorse geotermiche ai sensi del D.Lgs. n.22/2010.	Impianti ≤ 2 MWt e pozzi ≤ 400 m: permesso di ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee per piccola utilizzazione locale di risorse geotermiche ai sensi del R.D. 11/12/1933, n.1775.

In base al D.Lgs. n.387/2003 e al DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”, non sono previste soglie al di sotto delle quali, per gli impianti geotermoelettrici, è possibile utilizzare il regime autorizzativo della Procedura Abilitativa Semplificata previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. ed è quindi necessaria l’Autorizzazione Unica per gli impianti di qualsiasi potenza.

Per gli impianti geotermoelettrici che ricadono nelle fattispecie del punto 12.7 del DM 10 settembre 2010, si può utilizzare il regime della Comunicazione. Si tratta degli impianti realizzati in edifici esistenti, con potenza compatibile con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell'edificio (DPR n.380/2001, art. 123 e art. 3).

**Tabella 49. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti geotermici.**

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Impianti realizzati in edifici esistenti <sup>111</sup> con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto (≤ 200 kW)	-	Impianti geotermici di qualsiasi potenza

Le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, e gli impianti geotermoelettrici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale in tre casi:

- le “Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche”, punto V dell’ allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale;

<sup>111</sup>Alle condizioni previste dal DPR n.380/2001.

- le “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie”, lettera b) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale di competenza regionale;

- gli “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” , lettera c) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale di competenza regionale.

**Tabella 50. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti geotermici.**

Verifica di Assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti geotermici > 1 MW	Attività di coltivazione di risorse geotermiche
Attività di ricerca di risorse geotermiche	

La VIA resta di competenza statale per la ricerca e coltivazione di risorse geotermiche off-shore e, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n.22/2010 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013, nel caso degli impianti geotermici pilota.

Circa la problematica della valutazione ambientale degli impianti geotermoelettrici, è necessario evidenziare che con riferimento alla tipologia di quelli oggi esistenti in Italia, questi ricadono sotto l’obbligo di VIA, in quanto connessi alla attività di coltivazione della risorsa geotermica in regime minerario che utilizzano per la produzione.

Si potrebbe dare il caso della procedura di Verifica di Assoggettabilità per impianti geotermoelettrici di potenza > 1 MW, qualora utilizzassero risorse geotermiche estratte da piccole utilizzazioni locali. In questo caso si potrebbe porre anche la necessità di assoggettare a VA o a VIA la derivazione di acque sotterranee in base alle soglie previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. o dalla normativa regionale.

## 5.2. Quadro di sintesi della regolazione regionale nei regimi autorizzativi per gli impianti geotermici

Nel caso della produzione di energia elettrica tramite l’uso della risorsa geotermica, il quadro di sintesi della regolazione regionale, oltre agli ambiti, del regime autorizzativo in senso stretto, e della valutazione ambientale degli impianti, comprende anche quello dei procedimenti finalizzati ad ottenere la concessione di uso della risorsa. L’analisi della regolazione regionale deve quindi tenere conto di tre categorie di procedimenti amministrativi, sia dal punto di vista dell’allocazione delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative, che degli interventi regionali che hanno introdotto ulteriori elementi oltre a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento nella gestione di queste tre tipologie di procedure amministrative.


La **Tabella 49** mostra la sintesi della regolazione regionale nell’allocazione delle competenze dei regimi autorizzativi per gli impianti geotermoelettrici, mentre la successiva **Tabella 50** mostra una sintesi della regolazione regionale in termini di interventi normativi che hanno introdotto ulteriori elementi rispetto a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento.

Per quello che riguarda l’allocazione delle competenze per le tre tipologie di procedure amministrative considerate, emerge con evidenza che la produzione di energia elettrica da fluidi geotermici è l’ambito per il quale le Regioni hanno maggiormente scelto di trattenere queste



funzioni, che sono state quindi conferite in modo generalizzato o parziale alle Province solo in pochi casi.

**Figura 25. Competenze per autorizzazioni, valutazioni ambientali e concessioni per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2021).**



Il quadro di sintesi dei casi di regolazione regionale (vedi **Tabella 50**) che hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme nazionali di riferimento, nei tre ambiti di procedimento amministrativo considerati, fa registrare la minore frequenza in assoluto di interventi regionali nel caso degli impianti geotermoelettrici, rispetto alle altre tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili esaminate.

Ciò è dovuto al fatto che ancora ad oggi gli impianti geotermoelettrici presenti nel territorio nazionale sono in numero molto limitato e tutti concentrati in una sola Regione, la Toscana.

Tale situazione potrebbe cambiare tenendo conto che negli ultimi anni sono state attivati procedimenti per il rilascio di permessi di ricerca di risorse geotermiche e le relative procedure di Verifica di Assoggettabilità ambientale in dieci Regioni italiane, fenomeno che ha indotto la recente adozione di alcuni provvedimenti di regolazione regionale in questo settore.

**Tabella 51. Competenze per autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Autorità competenti					
	Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione risorse geotermiche		Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali		
	Permesso di ricerca	concessione di coltivazione		Permesso di ricerca (VA)	concessione di coltivazione (VIA)	Impianto > 1MW (VA)
Piemonte	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione Provincia	Provincia
Valle d'Aosta	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Lombardia	Regione	Regione	Provincia Regione	Regione	Regione Provincia	Provincia Regione
Bolzano	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma
Trento	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma
Veneto	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Liguria	Regione	Regione	Provincia	Regione	Regione	Regione
Emilia-Romagna	Provincia	Regione	Regione	Regione	Regione	Provincia
Toscana	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Umbria	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Marche	Provincia	Regione	Regione	Regione	Regione	Provincia
Lazio	Regione	Regione	Province	Regione	Regione	Regione
Abruzzo	Provincia	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Molise	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Campania	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Puglia	Provincia	Regione	Regione	Provincia	Regione Provincia	Regione Provincia
Basilicata	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Calabria	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sicilia	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sardegna	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione

Per gli impianti geotermoelettrici nove Regioni hanno fatto ricorso all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, regimi autorizzativi di competenza dei comuni. Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali, nel caso degli impianti di produzione geotermoelettrica, sono stati effettuati in sette Regioni. L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti geotermoelettrici è stata effettuata in tre sole Regioni: Umbria, Basilicata e Molise.

Sono presenti anche alcuni interventi di regolazione regionale di varia natura per la realizzazione di questa tipologia di impianti, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali o delle zone non idonee sopra richiamati.

Infine sono quattro le Regioni in cui non è stato compiuto nessun tipo di intervento specifico di regolazione per questa tipologia di impianti.

Tabella 52. Sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2021).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale					
	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali		Zone non idonee	Raccordo tra concessioni, autorizzazione e val. ambientali	Altro
		Attività di ricerca	Concessione di coltivazione			
Piemonte					✓	
Valle d'Aosta	✓					
Lombardia						✓
Bolzano	✓	✓	✓			✓
Trento		✓				
Veneto						
Friuli Venezia Giulia	✓					
Liguria						
Emilia Romagna		✓				
Toscana		✓			✓	✓
Umbria		✓		✓		✓
Marche		✓				
Lazio	✓					
Abruzzo	✓					
Molise				✓		
Campania						
Puglia	✓					
Basilicata	✓			✓		
Calabria	✓					
Sicilia	✓					
Sardegna	✓	✓				

### 5.3. Procedure per le concessioni di uso di risorse geotermiche

La **tabella 51** mostra i riferimenti normativi per le attribuzioni di competenza nei procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche che fanno riferimento alla specifica disciplina mineraria. Nella tabella vengono mostrate anche le competenze per il rilascio di derivazioni di acque sotterranee ai fini di piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, e i casi di norme regionali che regolano il raccordo tra concessione di uso della risorsa, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

Oltre a quanto già osservato nel paragrafo 5.2, si possono specificare le quattro Regioni che hanno delegato alle Province il procedimento di rilascio dei permessi di ricerca: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia.

**Tabella 53. Autorità competenti per i procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti			Raccordo tra Concessioni, autorizzazioni e valutazioni ambientali
		Permessi di Ricerca	Concessioni di coltivazione	Concessioni di derivazione di acque sotterranee per "piccole utilizzazioni locali"	
Piemonte	LR 26/4/2000 n.44 (art.28)	Regione	Regione	Provincia	DGR n.5-3314 30/01/2012 (All.1.11)
Valle d'Aosta	LR n.5 13/3/2008 LR 14/10/2005 n.23 (art.2)	Regione	Regione	Regione	
Lombardia	-	Regione	Regione	Regione Provincia	
Bolzano	-	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	
Trento	-	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	
Veneto	LR n.40 10/10/1989 (art.55 bis) [<2 MW] LR n.11 13/4/2001 (art.45) [>2 MW]	Regione	Regione	Regione	
Friuli Venezia Giulia	LR n.6 19/05/2011 (art.23 - 25)	Regione	Regione	Regione	
Liguria	LR n.9 24/3/1999 (art.13)	Regione	Regione	Provincia	
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 (art.3)	Provincia	Regione	Regione	
Toscana	LR n.88 10/12/1998 e s.m.i. (art.28) LR n.39/2005 e s.m.i. (art.3, 14 e 15)	Regione	Regione	Regione	LR n.39/2005 e s.m.i. (art.14 e 15)
Umbria	LR n.3 2/3/1999 (art.20) DGR n.682 27/6/2011	Regione	Regione	Regione	
Marche	LR n.10 17/5/1999 (art.26)	Provincia	Regione	Regione Provincia	
Lazio	LR n.14 6/8/1999 (art.54)	Regione	Regione	Regione Provincia	
Abruzzo	LR n.11 3/3/1999 (art.33)	Provincia	Regione	Regione Provincia	
Molise	LR n.34 29/9/1999 (art.44)	Regione	Regione	Regione Provincia	
Campania	LR n.8 29/7/2008 e s.m.i. (art.33)(picc. ut.)	Regione	Regione	Regione	
Puglia	LR n.19 30/11/2000 (art.3)	Provincia	Regione	Regione	
Basilicata	LR n.7 8/3/1999 (art.26)	Regione	Regione	Regione	
Calabria	LR n.40 5/11/2009 e s.m.i. <sup>112</sup>	Regione	Regione	Regione	
Sicilia	LR n.14 3/7/2000	Regione	Regione	Regione	
Sardegna	LR n.9 12/6/2006 (art. 23) DGR n.34/41 7/8/2012	Regione	Regione	Regione Provincia	

Per quello che riguarda le competenze di rilascio delle derivazioni di acque sotterranee ai fini di piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, va evidenziato che in genere non sono specifiche per le piccole utilizzazioni locali, ma riguardano genericamente le competenze per il rilascio di concessioni di derivazione di acque sotterranee. In questo caso sono significativamente diffusi, in circa metà delle Regioni, i casi di conferimento esclusivo o parziale delle competenze alle Province. Infine vengono mostrati i casi della Toscana e del Piemonte che hanno disciplinato il raccordo tra

<sup>112</sup>Le disciplina della L.R. n. 40/2009 viene considerata prevalente rispetto a quanto previsto dalla L.R. n.34/2002 e s.m.i..

concessione di uso della risorsa, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica, come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

## 5.4. Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici

Per gli impianti geotermoelettrici sono otto i casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime dell’Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 52**).

Sono quindi sei le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d’intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti geotermoelettrici.

Con riguardo alla sola introduzione di soglie per la PAS, in sei casi si è adottata in modo generalizzato la soglia di 1 MW, per gli impianti geotermoelettrici, soglia di potenza oltre alla quale è necessario attivare il procedimento autorizzativo unico. In Sicilia l’introduzione della soglia a 1 MW di potenza è invece prevista solo per impianti in aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni. A questo si aggiunge il caso della Sardegna, dove è previsto il regime di PAS anche per gli impianti geotermoelettrici fino alla potenza di 200 kW, se realizzati all’interno di aziende agricole con i criteri previsti dall’art. 12 della LR n.15/2010.

Per il caso della Provincia autonoma di Bolzano, in cui non è applicabile il DM 10 settembre 2010, il DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 1 e 2; e art. 3) prevede che gli impianti geotermoelettrici possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area.

La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per gli impianti geotermoelettrici è stata utilizzata da quattro Regioni (Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia). Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia in base alla LR n.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis sono sottoposti al regime della Comunicazione impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (in cui sono compresi anche quelli geotermici) realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi all’interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

I casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l’esercizio del procedimento unico alle Province, per gli impianti geotermoelettrici, sono due: in Emilia-Romagna c’è un criterio unico di ripartizione della competenza per tutte le fonti; mentre in Toscana la Regione è competente per gli impianti geotermoelettrici che utilizzano la risorsa concessa sotto il regime minerario, mentre le Province sono invece competenti per l’Autorizzazione Unica di quelli che utilizzano la risorsa concessa sotto il regime delle piccole utilizzazioni locali.

**Tabella 54. Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	LR 7/10/2002 n.23, LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art.12 e 13), e DGR n.5-3314 30/1/2012 (punto 8)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Valle d'Aosta	LR n.13 25/5/2015	Regione	> 1 MW	≤ 1MW <sup>113</sup>	0-200 kW (*)
Lombardia	DGR n.IX/3928 18/4/2012 (Allegato 2.4)	Regione Provincia	Di qualsiasi potenza	-	< 200 kW <sup>114</sup>
Bolzano	LP n.18 17/9/2013 DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 2; e art. 3)	Provincia autonoma	-	< 1MW	0-50 kW
Trento	LP n.26 del 4/10/2012 (art. 22)	Provincia autonoma	-	-	-
Veneto	LR n.11 del 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW o 35 MWt	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*) LR n.19 11/11/2009 (art. 16 c. 1, let. m bis)
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art.21 ter, 29), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis)	Provincia	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3)	Provincia < 50 MW Regione > 50 MW	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art.3, 3 bis, 3 ter, 13, 14, 15 e 17)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Umbria	RR n.7 29/7/2011	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Province	> 1 MW	50 kW – 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Abruzzo	DGR n.294 2/5/2011 DGR n.660 del 14/11/2017	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Campania	D.G.R. n.325 8/8/2013	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Puglia	-	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 e s.m.i. (art. 4, e 7) DGR n.903 7/7/2015	Regione	> 1 MW	50 kW – 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Calabria	DGR n.81 18/3/2012	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 18/7/2012 (art. 3 <sup>115</sup> c. 1 e 3)	Regione	> 1 MW	50 kW – 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Sardegna	DGR n.27/16 1/6/2011, LR n.15 17/11/2010 (art. 12)	Regione	Di qualsiasi potenza > 200 kW <sup>116</sup>	≤ 200 kW	0-200 kW (*)

<sup>113</sup>La presentazione della SCIA è subordinata al parere preventivo e vincolante della struttura regionale competente per le attività estrattive.

<sup>114</sup>Per la tipologia di impianti specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

<sup>115</sup>L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

<sup>116</sup>In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

(\*) Se realizzati in edifici esistenti.

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti geotermici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

## 5.5. Individuazione zone non idonee per gli impianti geotermici

Come già visto, l’individuazione delle zone non idonee per gli impianti geotermoelettrici è stata effettuata in sole quattro Regioni,; ciò costituisce il caso di minore frequenza di intervento con questo strumento da parte delle Regioni rispetto a quello che è avvenuto per le altre fonti. In uno solo di questi due casi si tratta di atti di individuazione di zone non idonee ad hoc solo per gli impianti geotermoelettrici, mentre nel resto di provvedimenti che riguardano tutte le fonti. Come già evidenziato, il provvedimento del Molise è stato approvato prima dell’entrata in vigore del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

**Figura 26. Regioni con zone non idonee per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2021).**



Va in ogni caso segnalato che in Toscana sono stati compiuti alcuni passi preliminari per l’emanazione di un atto di individuazione di zone non idonee specificamente per gli impianti geotermici.

## 5.6. Procedure di valutazione ambientale per gli impianti geotermici

L’intervento delle Regioni sulle norme di valutazione ambientale dei progetti di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche a fini di produzione di energia elettrica è avvenuto in modo ridotto, sia in termini di variazione delle soglie e tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, che di disciplina della valutazione cumulativa degli effetti ambientali o dell’esclusione dalla VA.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze, per le valutazioni ambientali per la realizzazione di impianti geotermoelettrici, oltre a quanto già emerso nel par. 5.2, va evidenziato che solo il Veneto e la Puglia, per la Verifica di Assoggettabilità delle attività connesse ai permessi di ricerca, hanno delegato tale competenza alle Province.

### **Tipologie di attività e soglie di progetti sottoposti a valutazioni ambientali per la realizzazione di impianti geotermici**

Gli interventi di regolazione regionale delle valutazioni ambientali, in difformità da quanto previsto dalla normativa nazionale, per le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche o per la realizzazione di impianti geotermoelettrici, sono sostanzialmente limitati alla provincia autonoma di Bolzano e alle Marche.

Nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, a differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale, vengono specificate delle soglie, riferite a valori espressi in termini di volume annuo di fluidi estratti o di energia prodotta, oltre le quali è richiesta la VIA. Nel caso delle Marche invece viene inserita esplicitamente, nell'elenco dei progetti da sottoporre a VA di competenza regionale, la fattispecie delle piccole utilizzazioni locali > 1 MW di cui all'art. 10, del D.Lgs. n.22/2010 e s.m.i.; tipologia di impianto che si ritiene generalmente compresa in quella degli *“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”*, lettera c) punto 2 dell' allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

### **Valutazione cumulativa degli effetti ambientali degli impianti geotermici**

L'Umbria ha disciplinato la valutazione ambientale in termini cumulativi per i progetti di impianti geotermoelettrici con lo stesso criterio adottato per tutte le altre fonti, che è quello di richiedere la VA per i progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW. L'Emilia Romagna, invece, ha incluso fra gli ulteriori progetti da sottoporre a VIA tutti quelli ricadenti nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9 del 18 maggio 1999.



**Tabella 55. Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	autorità competenti procedure VA e VIA	Soglie o tipologie di intervento per VA o VIA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B1-n.29 e All. A1-n.9)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.17; e All. B, n.2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. A, v; All. B, n.2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Bolzano	LP n.2 5/4/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 2.d)	Provincia autonoma	<b>Trivellazioni geotermiche o utilizzo geotermico: &gt; 20 Tj, o &gt; 1.000.000 m3/anno (VIA)</b>
Trento	LP n.19 17/9/2013 DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Provincia autonoma	<b>Trivellazioni e attività di ricerca di risorse geotermiche (VA)</b> <b>Trivellazioni e attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIC e ZPS (VIA)</b> <b>Attività di coltivazione di risorse geotermiche (VIA)</b>
Veneto	LR n.10 26/3/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 3/5/2013 (Sez.II e III allegato A)	Provincia (ricerca) Regione (coltivaz.)	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 7/9/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i.	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Liguria	L.R n.38 30/12/1998 e s.m.i.	Regione	Permesso R. VA Concessione C. VIA
Emilia Romagna	LR n.9 18/5/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. A.1-6 e All. B.1-2)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIC e ZPS (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. A1-g; All. B1-a.)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIR: (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA) Impianti >1 MW VA Derivazioni di acque sotterranee > 50 l/s VA
Umbria	LR n.10 16/2/2010 (art. 12)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3 e 4; All. A1-n, All. B1.2-b, e, All. B1.2-c)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche: VA <b>Piccole utilizzazioni locali &gt; 1 MW di cui all'art. 10, del D.Lgs. n.22/2010 e s.m.i.: VA</b> <b>Attività di coltivazione risorse geotermiche con esclusione di piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, c. 7 del D.Lgs. n.22/2010 e s.m.i.: VIA</b>
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art. 46) DGR n.209 17/03/2008 e s.m.i. (art. 5)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art. 3 e 5; All. A-r; All. B-2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Campania	DGR n.680 7/11/2017	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6)(All. A1-i, All. B-2-g/1)	Provincia (ricerca) Regione (coltivaz.)	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4; All. B-2-h; e All. B-8-p)	Regione	<b>Trivellazioni geotermiche in profondità</b> <b>Attività di ricerca ed utilizzo di risorse geotermiche</b>
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i (All. A-V, All. B-2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3, All. A1.2, All. B1.2.b, e All. D.7)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in siti della Rete Natura 2000 (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, o per gli impianti geotermoelettrici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

## Esclusione dalla VA per le attività di ricerca delle risorse geotermiche

L'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità di alcune delle attività di ricerca delle risorse geotermiche è prevista solo in Toscana e in Sardegna. In Toscana con un atto specifico, la DCR n.49 del 12/6/2012, sono state escluse dalla VA le attività di ricerca delle risorse geotermiche considerate non invasive. Anche in Sardegna talune attività di ricerca delle risorse geotermiche, qualificate come non invasive, ricadono nell'ambito di quelle escluse dalla VA, e sono individuate dall'allegato D della DGR n.34/33 del 7/8/2012, atto che disciplina in termini generali la Valutazione di Impatto Ambientale nella Regione.

## 5.7. Altre forme di regolazione per gli impianti geotermici

Tabella 56. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti geotermici (assetto al 31/12/2021).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	-
Valle d'Aosta	-
Lombardia	DGR n.8/10974 30/12/2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti geotermoelettrici, par. 1.2.5 DD n.15811 15/12/2020: aggiornato l'importo del canone annuo anticipato 2021 dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche - Articolo 16 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.22 e articolo 6 LR 29 giugno 2009, n.10
Bolzano	DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.1, c. 1 e 2; e art.3): gli impianti geotermoelettrici possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area. DGP n.166 27/2/2018: regola la posa di impianti per l'utilizzazione della geotermia, mediante sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso.
Trento	-
Veneto	DGR n.985 18/6/2013: Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi di acqua e adozione di prime indicazioni operative.
Friuli Venezia Giulia	L.R.n.12 23/7/2009, art.5, c. 39-47 disciplina la materia dei canoni dovuti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.
Liguria	-
Emilia Romagna	DGR n.758 20/5/2019: definito il canone annuo anticipato che deve essere corrisposto dai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia.
Toscana	DGR n.344 22/3/2010: criteri direttivi per il contenimento delle emissioni delle centrali geotermoelettriche DD n.1278 29/3/2012: rivalutazione dei canoni minerari per l'anno 2012- LR 67/2007 e D.Lgs. n.22/2010 DGR n.727 15/7/2002: disciplina dei canoni dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche D.G.R. n.904 4/11/2013: disciplina la gestione e la manutenzione di impianti geotermoelettrici, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera. DD n.1743 8/5/2014: approvazione procedure di campionamento ed analisi emissioni geotermiche DGR n.12 13/1/2014: approvazione schema protocollo di intesa per la realizzazione di un progetto pilota per lo sviluppo di una metodologia innovativa per la valutazione quantitativa delle risorse geotermiche a bassissima, bassa e media temperatura della piana di Pisa LR n.17 16/2/2015: blocco per sei mesi i procedimenti per il rilascio di nuovi permessi di ricerca per la risorsa geotermica. DGR n.1229 15/12/2015: approvato lo studio conoscitivo ai sensi della LR 16/2/2015, n.17 "Disposizioni urgenti in materia di geotermia" e le disposizioni in materia di geotermia, di cui all'art.1 comma 1 della medesima LR 17/2015. Risoluzione n.223 del 20 novembre 2018: impegna a presentare al Consiglio regionale entro 60 giorni la proposta di aggiornamento del PAER, individuando le aree non idonee agli impianti di produzione di energia geotermica e valutando la necessità di un contestuale intervento sugli strumenti di pianificazione territoriale. LR n.7 5/2/2019 ha approvato disposizioni in materia di geotermia. DGR n.41 7/7/2020: modificato il Piano ambientale ed energetico regionale, con la definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica. LR n.73 27/7/2020 ha fissato disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia DCR n.39 13 4/2021 ha adottato la modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione di aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica
Umbria	RR n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti geotermoelettrici. DGR n.682 6/7/2011: procedure per il rilascio dei permessi di ricerca di risorse geotermiche.
Marche	-

Lazio	<p>LR n.3 del 21 aprile 2016: disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, istituendo anche il registro regionale degli impianti geotermici.</p> <p>LR n.9 del 14 agosto 2017: sospesi i procedimenti, di competenza della Regione, per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe nonché degli atti ad essi preordinati, relativi alle risorse geotermiche, ad alta, media e bassa entalpia, in attesa della redazione della Carta idrogeotermica regionale.</p> <p>LR n.14 11/8/2021 disposizioni per la geotermia</p>
Abruzzo	-
Molise	-
Campania	<p>LR n.8 29/7/2008 e s.m.i. (art. 29 – 31) disciplina le piccole utilizzazioni locali.</p> <p>RR n.10 9/4/2010: disciplina il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di uso delle risorse geotermiche per piccole utilizzazioni locali.</p>
Puglia	-
Basilicata	-
Calabria	LR n.40 5/11/2009 e s.m.i. (art. 2, 8 e 9): disciplina le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche.
Sicilia	LR n.14 3/7/2000, (art. da 40 a 43): disciplina le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche.
Sardegna	DGR n.34/41 7/8/2012: Linee Guida per la disciplina del rilascio dei titoli per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche a scopi energetici.

# 6 Impianti idroelettrici

## 6.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti idroelettrici

L'uso della risorsa idrica a fini idroelettrici tramite il rilascio delle derivazioni di acque superficiali è innanzitutto disciplinato dal testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775 e s.m.i.).

L'articolo 6 del R.D. 11/12/1933, n.1775 e s.m.i. distingue grandi e piccole derivazioni, e nel caso degli impianti idroelettrici le grandi derivazioni sono quelle per produzione di forza motrice con potenza nominale annua > 3000 kW, mentre le piccole derivazioni sono quelle con potenza nominale annua ≤ 3000 kW.

Le competenze delle funzioni amministrative per il rilascio delle piccole derivazioni di acque superficiali furono trasferite alle Regioni a Statuto ordinario nella prima fase di decentramento regionale avvenuta con il DPR n.2 del 14/1/1972 e il DPR n.616 del 24/7/1977.

Successivamente, con il D.Lgs. n.112/1998 sono state conferite alle Regioni anche le funzioni inerenti il procedimento amministrativo per le grandi derivazioni. Con riferimento alle grandi derivazioni per uso idroelettrico, il D.Lgs. n.112/1998, all'articolo 88, stabilì che lo Stato avrebbe fissato criteri e indirizzi per la disciplina generale nell'uso delle acque destinate a questo scopo, e, all'articolo 29, che avrebbe anche specificamente disciplinato le concessioni di grandi derivazioni a fine idroelettrico in sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE in materia di mercato interno per l'energia elettrica.

Ciò è avvenuto con l'emanazione del D.Lgs. n.79 del 16/3/1999 e s.m.i. il cui articolo 12 disciplina la materia delle grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 88 del D.Lgs. n.112/1998.

Il D.L. n.135/2018 ha apportato profonde modifiche alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Alle Regioni è demandata la disciplina, con legge, delle modalità e delle procedure di assegnazione. Il termine ultimo per l'adozione di tale disciplina è stato prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 27/2020), in relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della pandemia Covid-19. Le leggi regionali di adeguamento si agganciano a determinati criteri legislativamente predeterminati, tra i quali la durata delle nuove concessioni (compresa tra 20 e 40 anni), incrementabili fino ad un massimo di 10 anni, in relazione alla complessità delle proposte progettuali formulate e all'importo dell'investimento. Si prevede che le procedure di assegnazione delle nuove concessioni siano avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale e in caso di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata, l'esercizio dei poteri sostitutivi compete allo Stato.

**Tabella 57. Regimi autorizzativi per le concessioni di derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici.**

Piccole derivazioni	Grandi derivazioni
Potenza nominale annua $\leq 3.000$ kW	Potenza nominale annua $> 3.000$ kW

In base al D.Lgs. n.387/2003 per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 100 kW, è necessaria l’Autorizzazione Unica. Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitativa Semplificata, a meno che gli impianti non ricadano nelle fattispecie (punto 12.8 del DM 10 settembre 2010) di quelli realizzati in edifici esistenti e con potenza compatibile con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni, l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio (DPR n.380/2001, art. 123 e art. 3).

**Tabella 56 . Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti idroelettrici.**

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
<p>Ferma restando la concessione di derivazione di acqua, impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio;</li> <li>-aventi una capacità di generazione fino a 500 kWe</li> </ul>	<p>Ferma restando la concessione di derivazione di acqua, Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza inferiore a 100 KW elettrici</p>	<p>Impianti che hanno già la concessione di derivazione di acqua: AU regionale (art.31 quater DL 77/2021) oppure del MITE se pompaggio puro.</p> <p>Altri impianti senza concessione di derivazione di acqua: concessione di derivazione di acqua più AU regionale (art.31 quater DL 77/2021 oppure del MITE se pompaggio puro</p>

**Tabella 57. Regimi autorizzativi per le concessioni di grandi derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici e relativi al controvalore dell’energia gratuita dalle grandi derivazioni d’acqua**

Regioni	Atto normativo delle grandi derivazioni	Controvalore dell’energia gratuita
Calabria	<p>DGR n.6 13/1/2021 proposta al Consiglio regionale dell’approvazione del disegno di legge recante la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79</p> <p>LR n.5 22/4/2021 disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e la determinazione del canone di cui all’articolo 12, comma1 quinquies, del D.Lgs. 79/1999</p>	

Lazio	DGR n.393 4/5/2021 detta disposizioni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, a partire dal passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche	
Lombardia		DGR n.XI4850 del 7 giugno 2021
Piemonte	DPGR n.8R 16/7/2021 ha emanato il Regolamento che disciplina, in sede di prima attuazione della LR 29 ottobre 2020, n.26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), i contenuti e le modalità di redazione e trasmissione del rapporto di fine concessione	
Emilia Romagna		DGR n.1718 28/10/2021

Gli impianti idroelettrici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale in tre casi:

- “centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti”; punto 2 dell’ allegato II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che in questo caso è di competenza nazionale;

- “impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW”, lettera m) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale di competenza regionale.

La soglia fino a 250 kW è prevista solo per impianti idroelettrici realizzati da consorzi di bonifica e per quelli realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

- “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo” lettera d) punto 7 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per le quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale di competenza regionale.

**Tabella 58. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti idroelettrici.**


Verifica di Assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti idroelettrici > 100 kW Impianti idroelettrici > 250 kW <sup>117</sup> derivazione di acque superficiali > 200 l/s	Impianti idroelettrici > 30 MW

<sup>117</sup>Solo per impianti idroelettrici realizzati da consorzi di bonifica e per quelli realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

## 6.2. Quadri di sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici

Come nel caso della geotermia, per la produzione di energia elettrica tramite l'uso della risorsa idraulica la rappresentazione del quadro di sintesi della regolazione regionale, oltre agli ambiti del regime autorizzativo in senso stretto e di quello della valutazione ambientale degli impianti deve comprendere anche quello dei procedimenti finalizzati ad ottenere la concessione di uso della risorsa idrica. L'analisi della regolazione regionale quindi deve tenere conto di tre categorie di procedimenti amministrativi sia dal punto di vista dell'allocazione delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative, che degli interventi regionali che hanno introdotto elementi ulteriori oltre a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento nella gestione di queste tre tipologie di procedure amministrative.

**Figura 27. Competenze per autorizzazioni, valutazioni ambientali e concessioni per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**



La **Tabella 58** mostra la sintesi della regolazione regionale nell'allocazione delle competenze dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici, mentre la successiva **Tabella 59** mostra una sintesi della regolazione regionale in termini di interventi normativi che hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento.

Per quello che riguarda l'allocazione delle competenze per le tre tipologie di procedure amministrative considerate, emerge con evidenza che la produzione di energia idroelettrica è un ambito nel quale le Regioni hanno significativamente delegato queste funzioni, che sono state conferite spesso in modo generalizzato o parziale alle Province.

E' sufficiente evidenziare che le procedure di concessione di piccole derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici sono esercitate prevalentemente dalle Province.

**Tabella 59. Competenze per concessioni, autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Autorità competenti					
	Concessioni di derivazione		Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali		
	Grandi derivazioni	Piccole Derivazioni		Impianti > 100 kW (VA)	Impianti > 30 MW (VIA)	Derivazioni > 200 l/s (VA)
Piemonte	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Provincia Regione	Stato	Regione Province
Valle d'Aosta	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Lombardia	Regione	Provincia	Provincia Regione	Regione Provincia	Stato	Provincia
Bolzano	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Stato	Provincia autonoma
Trento	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Stato	Provincia autonoma
Veneto	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Liguria	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Emilia Romagna	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Toscana	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Umbria	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Marche	Regione	Provincia	Regione	Regione Provincia	Stato	Provincia
Lazio	Regione	Provincia	Provincia	Regione	Stato	Regione
Abruzzo	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Molise	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Campania	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Puglia	Regione	Provincia	Regione	Provincia Regione	Stato	Provincia
Basilicata	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Calabria	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Sicilia	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Sardegna	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione

Il quadro di sintesi dei casi di regolazione regionale (vedi **Tabella 59**) che hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme nazionali di riferimento nei tre ambiti di procedimento amministrativo considerati, fa registrare una frequenza abbastanza significativa di interventi regionali nel caso degli impianti idroelettrici. Ciò è spiegabile con il fatto che gli impianti idroelettrici sono tra quelli più diffusi (dopo il fotovoltaico) e da più tempo in tutto il territorio nazionale.

Per gli impianti idroelettrici sono dodici le Regioni che hanno fatto ricorso all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, regimi autorizzativi di competenza dei comuni.

Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali sono stati effettuati in nove Regioni, considerando sia gli impianti idroelettrici che le derivazioni di acque superficiali.



**Tabella 60. Sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Interventi di regolazione regionale					
	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali		Zone non idonee	Raccordo tra Concessioni, Autorizzazioni e Val. ambientali	Altro
		Impianti > 100 kW (VA)	Derivazioni > 200 l/s (VA)			
Piemonte			✓		✓	✓
Valle d'Aosta						
Lombardia	✓				✓	✓
Bolzano	✓	✓				✓
Trento		✓	✓			
Veneto				✓	✓	✓
Friuli Venezia Giulia	✓				✓	✓
Liguria						✓
Emilia Romagna		✓	✓	✓	✓	✓
Toscana		✓	✓		✓	
Umbria	✓	✓	✓	✓		✓
Marche					✓	✓
Lazio	✓					
Abruzzo	✓				✓	✓
Molise				✓	✓	✓
Campania		✓	✓		✓	✓
Puglia	✓	✓	✓			
Basilicata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calabria	✓				✓	
Sicilia	✓					
Sardegna	✓				✓	

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti idroelettrici è stata effettuata in cinque Regioni: Emilia-Romagna, Umbria, Veneto, Basilicata e Molise.

Molte Regioni hanno disciplinato il raccordo tra concessione di uso della risorsa, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Sono molto diffusi interventi di regolazione regionale di varia natura per la realizzazione di questa tipologia di impianti, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali o delle zone non idonee sopra richiamati.

### 6.3. Procedure per le concessioni di derivazione acque superficiali

La **tabella 60** mostra i riferimenti normativi regionali per le attribuzioni di competenza nei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali a fini idroelettrici che fanno riferimento al testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775). Nella tabella vengono mostrati anche il caso di procedura semplificata per il rilascio di concessione di derivazione introdotto in Friuli e i casi di norme regionali che regolano il raccordo tra concessione di uso della risorsa idrica, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

Per quello che riguarda le competenze al rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali, oltre a quanto già osservato nel paragrafo 6.2, si possono specificare le cinque Regioni che hanno delegato alle Province il procedimento in via esclusiva (Piemonte, Toscana, Umbria, Campania e Calabria), mentre altre cinque hanno mantenuto la competenza in modo esclusivo; mentre in otto casi le competenze sono state ripartite tra Regione e Province. In questo caso la soluzione prevalente è stata quella di riservare alla Regione la competenza per le grandi derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici e delegare alle Province quella per le piccole derivazioni. Caso a sé quello del Veneto che ha delegato ad una sola provincia, quella di Belluno, tutte le competenze in via esclusiva.

Infine l’ultima colonna della **Tabella 60** mostra i casi delle molte Regioni che hanno disciplinato, in modi diversi, il raccordo tra concessione di uso della risorsa idraulica, valutazione ambientale e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

**Tabella 61. Autorità competenti per i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione a fini idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti grandi derivazioni	Autorità competenti piccole derivazioni	Altri regimi autorizzativi per Derivazioni idroelettriche	Raccordo tra Concessioni, Autorizzazioni e Val. ambientali
Piemonte	LR n.44 26/4/2000 (art. 55 e 56 ) LR n.26 29/10/2020	Provincia	Provincia		DGR n.5-3314 del 30/01/2012 (All. 1.10)
Valle d'Aosta	L. Cost. n.4 26/2/1948 (art. 3,7, 8 e 9), LR n.4 8/11/1956 DGR n.3924 27/12/2007	Regione	Regione		
Lombardia	LR n.26 12/12/2003 (art. 43 e 44) RR n.2 24/3/2006 LR n.5 8/4/2020	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		RR n.5 21/11/2011 (art. 2 c. 13)
Bolzano	DGP n.1220 27/8/2012 LP n.4 21/6/2011 e s.m.i. LP n.7 30/9/2005 e s.m.i. LP n.7 20/7/2006 e s.m.i. (art. 19) LP n.13 11/8/1997 e s.m.i. (art. 44 bis, c. 4)	Provincia autonoma	Provincia autonoma		
Trento	LP n.18 8/7/1976 e s.m.i. LP n.4 6/3/1998 e s.m.i. LP n.1 5/2/2007. DPP n.22-129/Leg 23/6/2008 (art. 4)	Provincia autonoma	Provincia autonoma		
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 82) LR n.2 3/2/2006 (art. 3 ) DGR n.338 24/3/2016 LR n.27 3/7/2020 DGR n.1714 26/10/2016	Regione	Regione		DGR n.3493 30/12/2010

Friuli Venezia Giulia	LR n.16 3/7/2002 (art.2) LR n.18 29/12/2011 (art. 5, c. 58) LR n.21 6/11/2020	Regione	Regione	Su condotte e canali artificiali, < 100 kW o < 200 l/s: DIA	LR n.19 11/10/2012 (art.20)
Liguria	LR n.18 21/6/1999 (art. 91 e 92) DGR n.1586 17/12/2004 L.R. n. 14 14/5/2013 (art. 3) DPGR n.21 22/06/2015	Regione	Regione		
Emilia Romagna	LR n.3 21/04/1999 (art. 141) LR n.9 16/12/2020	Regione (> 3000 kW)	Regione		
Toscana	LR n.91 11/12/1998 e s.m.i. (art. 14) LR n.39/2005 e s.m.i. (art. 14)	Regione	Regione		Art. 14 LR 39/2005
Umbria	LR n.3 2/3/1999 (art. 68) DGR n.925 1/7/2003 DGR n.826 28/5/2007	Regione	Regione		
Marche	LR n.10 17/5/1999 (art. 51 e 52) LR n.13 25/5/1999 (art. 14 e 16) LR n.5 9/6/2006 e s.m.i.	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		LR n.5 9/6/2006 e s.m.i. e DGR n.1312 3/10/2011
Lazio	LR n.53 11/12/1998 (art.8 e 9)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		
Abruzzo	LR n.72 12/8/1998 (art.7 e 8) LR n.7 17/4/2003 e s.m.i. (art. 94, c. 3 bis)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		DGR n.351 12/04/2007e s.m.i. (art. 5)
Molise	LR n.34 29/9/1999 (art. 81 e 82)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 13.1- d)
Campania	LR n.54 29/5/1980 (art. 25) RR n.12 12/11/2012	Regione	Regione		RR n.12/2012 (art. 13, 14 e 20)
Puglia	LR n.17 30/11/2000 (art. 24 e 25)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		
Basilicata	LR n.7 8/3/1999 (art. 58 e 59) DGR. n.1984 19/12/2006	Regione	Regione		DGR n.2260 29/12/2010 (art. 10 discip.)
Calabria	LR n.34 12/8/2002 (art. 88)	Provincia	Provincia		LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (lettera g, punto 4.2. Allegato sub 1)
Sicilia	DPR n.50 30/7/1950 e s.m.i.	Regione	Regione		
Sardegna	LR n.9 12/6/2006 (art. 60, c. 1, let. f)	Regione	Regione		DGR n.27/16 16/6/2011 (All. A art. 5 e 7)

## 6.4. Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici sono dieci i casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime dell'Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 61**).

Bolzano, Lazio, Puglia e Basilicata sono i quattro casi di Regioni che hanno esteso in modo generalizzato, sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i..

In nove Regioni si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale, che nel caso degli impianti idroelettrici richiede l'Autorizzazione Unica per impianti > 100 kW, al di sotto della quale si applica la PAS.

Sono sei le Regioni che hanno invece esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti idroelettrici.

Va evidenziato il caso dell'Umbria che è invece intervenuta in senso restrittivo, dove in base al combinato disposto del comma 3 dell'art. 2 e del comma 3 dell'art. 2 del RR n.7/2011 e s.m.i. gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza sono sottoposti sempre ad Autorizzazione Unica, escluso il caso del punto 12.7 delle Linee Guida, ma con potenza inferiore ai 100 kW.

**Tabella 62. Regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione e
Piemonte	LR 7/10/2002 n.23, LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art.12 e 13), e DGR n.5-3314 30/1/2012 (punto 8)	Regione <sup>118</sup> Provincia	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Valle d'Aosta	LR n.13 25/5/2015	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Lombardia	DGR n.IX/3928 18/4/2012 (Parte III e Allegato 2.4)	Provincia ≤ 3000 kW Regione > 3000 kW	≥ 100 kW > 1 MW <sup>119</sup>	< 100 kW ≤ 1 MW <sup>120</sup>	≤ 200 kW <sup>121</sup>
Bolzano	LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis) DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 1 e 3; e art. 3) LP n.18 17/9/2013 DGR n.942 18/9/2018	Provincia autonoma	> 1 MW	< 1MW	0-50 kW
Trento	-	Provincia autonoma	-	-	-
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c.2 bis) DGR n.1628 19/11/2015	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*) LR n.19 11/11/2009 (art. 16 c. 1, let. m bis)
Liguria	DPGR n.21 22/6/2015 LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art.21 ter, 29; e All. 1 e 2), e LR n.10 5/4/2012 (art.7 bis e all.1 e 2)	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3) DGR n.330 4/3/2019	Regione > 50 MW Provincia ≤ 50 MW	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 bis, 3 ter, 13, 14, 16 bis e 17)	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 3, e art. 3, c. 5) <sup>122</sup>	Regione	di qualsiasi potenza	-	0-100 kW (*)
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23)	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Provincia	> 1 MW	50 kW – 1MW 200 kW -1MW (*)	0-50 kW 50 - 200 kW (*)
Abruzzo	DGR n.294 2/5/2011 DGR n.351 12/4/2007	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 (5.c) DD n.50 18/2/2011 (2.3.3) DGR n.325 8/8/2013	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	Regione	> 1 MW	50 kW – 1MW 200 kW -1MW (*)	0 - 50 kW 50 - 200 kW (*)
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 e s.m.i. (art. 4, e 7)	Regione	> 1 MW	50 kW – 1MW 200 kW -1MW (*)	0-50 kW 50 - 200 kW (*)
Calabria	DGR n.81 18/3/2012	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 del 18/7/2012 (art. 3 <sup>123</sup> c. 1 e 3)	Regione	≥ 100 kW > 1 MW	< 100 kW 50 kW – 1MW	50 - 200 kW (*) 0-50 kW

<sup>118</sup>Nel caso di progetti sottoposti a VIA di competenza regionale la pronuncia di compatibilità ambientale assorbe anche l'Autorizzazione Unica.

<sup>119</sup>Impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti.

<sup>120</sup>Impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti.

<sup>121</sup>Per la tipologia di impianti specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.


<sup>122</sup>In base al combinato disposto dal comma 3 dell'art. 2 del R.R. n.7/2011 e s.m.i. gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza sono sottoposti sempre ad Autorizzazione Unica: escluso il caso del punto 12.7 delle Linee Guida, ma con potenza inferiore ai 100 kW.

<b>Sardegna</b>	DGR n.27/16 1/6/2011 LR n.15 17/11/2010 (art.12)	Regione	> 100 kW > 200 kW <sup>124</sup>	≤100 kW ≤ 200 kW	0-200 kW (*)
(*) Se realizzati in edifici esistenti					
Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi <i>ad hoc</i> per gli impianti idroelettrici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".					

Con riguardo alla sola introduzione di soglie per la PAS, in sei casi si è estesa in modo generalizzato la soglia di 1 MW per gli impianti idroelettrici, soglia di potenza oltre la quale è necessario attivare il procedimento autorizzativo unico. Nella Sicilia l'estensione della soglia a 1 MW di potenza è invece prevista solo per impianti in aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni. In Lombardia la soglia di applicazione della PAS è stata estesa a 1 MW per gli impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti. A questi si aggiunge il caso della Sardegna dove è previsto il regime di PAS anche per gli impianti idroelettrici fino alla potenza di 200 kW se realizzati all'interno di aziende agricole con i criteri previsti dall'art. 12 della LR n.15/2010.

Per il caso della Provincia autonoma di Bolzano, in cui non è applicabile il DM 10 settembre 2010, l'articolo 44 bis della LP n.13/1997 stabilisce al comma 3 che con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza previsione di una zona produttiva, e al comma 4 che gli impianti idroelettrici con una potenza nominale media di oltre 3.000 kW, dopo la conclusione del procedimento relativo alla concessione della derivazione d'acqua, sono inseriti nel piano urbanistico del relativo comune quale zona produttiva con destinazione particolare. La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per gli impianti idroelettrici è stata utilizzata da quattro Regioni (Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia). Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia in base alla LR n.19/2009, art. 16, c. 1, lett. m bis, sono sottoposti al regime della Comunicazione impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (in cui sono compresi anche quelli idroelettrici) realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi, all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali, previste dagli strumenti urbanistici comunali.

**Figura 28. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**



L'idroelettrico è uno dei casi in cui le Regioni hanno avuto la minore propensione a delegare la competenza dell'Autorizzazione Unica alle Province in via esclusiva, delega che è avvenuta solo in tre casi (Liguria, Umbria e Lazio).

I casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l'esercizio del procedimento unico alle Province, per gli impianti idroelettrici sono quattro: in due (Emilia Romagna e Campania) c'è un criterio unico di ripartizione della competenza per tutte le fonti; mentre in Lombardia la Regione è competente per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da grandi derivazioni di acque superficiali, e sono delegate alle Province quelle per gli impianti connessi alle piccole derivazioni. Nel caso del Piemonte, come previsto dalla normativa regionale in materia di valutazioni ambientali, l'autorità competente per la procedura di VIA è competente anche per l'Autorizzazione Unica; quindi per alcune tipologie progetto, se sottoposti a VIA, la competenza dell'autorizzazione è della Regione, mentre negli altri casi è della provincia (vedi **Tabella 61**).

## 6.5. Individuazione zone non idonee per gli impianti idroelettrici

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti idroelettrici è stata effettuata in cinque Regioni, Emilia-Romagna, Umbria, Veneto, Basilicata e Molise e ciò costituisce uno dei casi di minore frequenza di intervento con questo strumento da parte delle Regioni dopo quello degli impianti geotermoelettrici. In tre casi non si tratta di atti di individuazione di zone non idonee *ad hoc* solo per gli impianti idroelettrici, ma di provvedimenti che riguardano tutte le fonti. Solo nel caso del Veneto si tratta di un provvedimento *ad hoc*.

**Figura 29. Regioni con zone non idonee per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**



Come già evidenziato il provvedimento del Molise è stato approvato prima dell'entrata in vigore del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

**Tabella 63. Aree non idonee individuate dalle Regioni per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Idroelettrico
Piemonte	-	-
Valle d'Aosta	LR n.13 25/5/2015	-
Lombardia	-	-
Bolzano	-	-
Trento	-	-
Veneto	DCR n. 42 3/5/2013	Le aree non idonee per gli impianti idroelettrici sono individuate dall'allegato A della DCR n. 42 3/5/2013.
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 5, c. 4, let. i)	-
Liguria	-	-
Emilia Romagna	DCR n.51 26/7/2011	Le aree non idonee per gli impianti idroelettrici sono individuate dall'allegato 1.5 della DCR n.51 del 26/7/2011.
Toscana	-	-
Umbria	RR n.7 29/7/2011 e s.m.i. (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29/7/2011 individua le zone non idonee per gli impianti idroelettrici.
Marche	-	-
Lazio	-	-
Abruzzo	-	-
Molise	LR n.22 7/8/2009 e s.m.i. (art. 2)	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Campania	-	-
Puglia	-	-
Basilicata	DGR n.903 7/7/2015 DGR n.175 2/3/2017 DGR n.284 4/4/2017	-
Calabria	-	-
Sicilia	-	-
Sardegna	DGR n.59-90 27/11/2020	Individuate le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

## 6.6 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti idroelettrici

Nove Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti di impianti idroelettrici o derivazioni di acque superficiali utilizzando i diversi ambiti di intervento possibili: la variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, la valutazione cumulativa degli effetti ambientali e l'esclusione dalla VA per determinati tipi di impianto.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali connesse agli impianti idroelettrici oltre a quanto già evidenziato nel par. 6.2, prevale la scelta di trattenere le funzioni alle Regioni, e vi è stata una delega parziale alle Province in quattro Regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche) con varie opzioni di ripartizione delle competenze (vedi **Tabella 63** e **Figure 26-27**).

**Tabella 64. Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti	Soglie VA e VIA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B.1.21 e All. B.2.41)	Province > 100 kW Province > 260 l/s Province (a) Regione (b)	> 100 kW (VA) > 260 l/s (VA)	(a) > 140 l/s se in zone C come definite dalla DGR del 26/4/1995, n.74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km <sup>2</sup> (VA) (b) Impianti alimentati da grandi derivazioni > 260 l/s che interessano più Regioni (VA)
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. B, n.7-d ; e All. B, n.2-1)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. B-2-m e B-7-d), DGR n.IX/2987 8/2/2012	Provincia > 200 l/s Provincia > 100 kW Regione > 3000 kW	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Bolzano	LP n.2 5/4/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3.i) LP n.2 del 27 marzo 2020	Provincia autonoma	> 3 MW (VIA)	
Trento	LP n.19 17/9/2013 DPP n.11-13/Leg.22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Provincia autonoma	> 130 kW (VA) > 200 l/s (VA) > 1000 l/s (VIA)	> 130 kW e > 200 l/s in aree SIC e ZPS (VIA)
Veneto	LR n.10 26/3/1999 e s.m.i. (art.4 e 27 c.3 bis); DGR n.575 3/5/2013 (Sez. III allegato A)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Friuli Venezia Giulia	L.R, n.43 7/9/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i.	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i.	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Emilia Romagna	LR n.9 18/5/1999 e s.m.i. (art. 4-5; All. B.1-14 e All. B.2-12)	Provincia > 100 kW Regione > 200 l/s	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 50 kW e > 100 l/s in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. B2-c; All. B2-ar)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 50 kW e > 100 l/s in aree SIR (VIA)
Umbria	LR n.10 16/2/2010 (art. 12) R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 3)	Regione	di qualsiasi potenza (VIA) > 200 l/s (VA)	> 100 l/s in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3 e 4; All. B.1-2-e, e, All. B.2-7-d)	Provincia > 200 l/s Regione > 100 kW	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. art. 46 DGR n.209 17/3/2008 e s.m.i. (art. 5) DGR n.660 14/11/2017	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art. 3 e 5; All. B-2-m) e DGR n.621 4/8/2011 (All. A; 14.7)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Campania	DGR n.680 7/11/2017	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 50 kW e > 100 l/s in siti della Rete Natura 2000 (VIA) (▲30% se in APEA, emas, iso 14001)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g/4; All. B-2-ae; All. A-2-a)	Provincia	> 200 l/s (VIA) > 50 l/s (VA) > 5 MW (VA)	> 25 l/s e > 2,5 MW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4; All. B-7-d)	Regione	> 100 kW (VA) > 140 l/s (VA)	
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i. (All. B-2-m; All. B-7-d)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Sicilia	LR n.6/2001 (art.91)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3, All B1, punti 2.h e 7.d)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 100 kW, > 200 l/s in siti della Rete Natura 2000 (VIA)

*Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti idroelettrici o derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.*




## Soglie e tipologie di impianti idroelettrici sottoposti a valutazioni ambientali


Sei Regioni hanno effettuato interventi *ad hoc* sulle soglie per l'assoggettamento a valutazione ambientale di impianti idroelettrici o derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici (vedi **Tabella 63**).

In questo caso si hanno sia interventi di carattere restrittivo che riducono le soglie previste dalla normativa nazionale, che casi di interventi di carattere estensivo che alzano le soglie, allargando il campo degli impianti che non necessitano di essere assoggettati a procedure di valutazione ambientale.

**Figura 30. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti idroelettrici con derivazioni di acque superficiali (assetto al 31/12/2021).**



**Figura 31. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**



Come visto la normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, la procedura di VA per gli impianti > 100 kW e le derivazioni di acque superficiali > 200 l/s, ma quattro Regioni (Bolzano, Trento, Umbria e Puglia) hanno introdotto progetti che sono sottoposti direttamente a procedura

di VIA. L'Umbria richiede la VIA per gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza, e la Puglia per le derivazioni di acque superficiali > 200 l/s. La Provincia autonoma di Trento prevede la VIA per le derivazioni di acque superficiali > 1000 l/s, e quella di Bolzano per gli impianti idroelettrici > 3 MW.

Per quello che riguarda le soglie di assoggettamento alla VA delle derivazioni di acque superficiali, la Puglia l'ha abbassata a 50 l/s e la Basilicata del 30% portandola a 140 l/s, mentre il Piemonte l'ha alzata a 260 l/s.

Per l'impianto idroelettrico la Provincia autonoma di Trento ha alzato la soglia a 130 kW, e la Puglia a 5 MW. Le ulteriori casistiche di progetti da sottoporre a VIA o VA in base alla localizzazione, introdotte dalle Regioni sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 59** dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali *ad hoc* solo per gli impianti idroelettrici (evidenziati in neretto).

### Valutazione cumulativa degli effetti ambientali per gli impianti idroelettrici

L'Umbria ha disciplinato la valutazione ambientale in termini cumulativi per i progetti di impianti idroelettrici con lo stesso criterio adottato per tutte le altre fonti, che è quello di richiedere la VA per i progetti (con esclusione di quelli <50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza <1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW. L'Emilia Romagna, invece, ha incluso fra gli ulteriori progetti da sottoporre a VIA tutti quelli ricadenti nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9 del 18 maggio 1999.

### Esclusione dalla VA per gli impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici l'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità è stata prevista da diverse Regioni (vedi **Tabella 64**), con particolare riferimento alla casistica di quelli che sfruttano salti, derivazioni, e scarichi esistenti in ambito acquedottistico fognario e di impianti produttivi.

### Deflusso Ecologico (DE) e Deflusso Minimo Vitale (DMV)

è inteso come il regime idrologico conforme con il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti dall'articolo 4 della Direttiva Quadro Acque (DQA). Questo implica che il metodo di determinazione del DMV tenga conto della complessità del collegamento esistente tra regime idrologico e stato di qualità ecologico dei corpi idrici tramite l'utilizzo di indicatori biologici o eco-idraulici che, sulla base dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, risultano efficaci al fine di registrare gli impatti di alterazioni idrologiche ed idromorfologiche sui corpi idrici.

#### Contesto europeo

Il Piano di azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee della Commissione europea (Blueprint) individua nell'assegnazione eccessiva di acqua una delle maggiori pressioni che incide sullo stato ecologico dei corpi idrici nei distretti europei. Per migliorare la gestione quantitativa e qualitativa delle acque il Blueprint introduce il concetto di Deflusso Ecologico (DE) definito come "il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari". Il Blueprint evidenzia, inoltre, la necessità di stabilire un approccio comune e condiviso a livello europeo al deflusso ecologico e a tal fine la Commissione europea ha sviluppato e pubblicato nel 2015 le linee guida "CIS guidance document n°31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive".

## Contesto nazionale

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in riferimento alle indicazioni del Blueprint e alle linee guida CIS n°31 del 2015, ha approvato:

- le linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della Direttiva Quadro Acque (DQA) con il decreto della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque n.29 del 13/02/2017 (Decreto STA 29/2017);
- le linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del Deflusso Ecologico (DE) a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali ai sensi della Direttiva Quadro Acque (DQA) con il decreto della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque n. 30 del 13/02/2017 (decreto STA 30/2017).

I decreti ministeriali stabiliscono inoltre:

- i tempi di adeguamento dei Distretti ai criteri approvati per le valutazioni ex ante delle derivazioni e per la determinazione del DMV nei territori di rispettiva competenza, assicurando la coerenza tra tali approcci e le misure assunte nell'ambito del Piano di Gestione del Distretto Idrografico;
- l'istituzione presso ISPRA del catalogo nazionale dei metodi di calcolo del Deflusso Minimo Vitale;
- l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente di un Tavolo tecnico nazionale per l'applicazione dei criteri metodologici per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche al quale partecipano ISPRA e le Autorità di bacino distrettuali;
- l'istituzione di un Tavolo tecnico nazionale sui deflussi ecologici presieduto dal Ministero dell'Ambiente cui partecipano ISPRA, CNR-IRSA, ENEA, ISS, le Autorità di bacino distrettuali e le Regioni. Questo Tavolo tecnico è articolato per Gruppi di lavoro distrettuali e può vedere la partecipazione delle strutture tecniche competenti nel monitoraggio ambientale e idrologico e nell'analisi delle pressioni.

## 6.7. Ulteriori interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici è ampia la casistica degli interventi di regolazione regionale diversi dai profili esaminati nei precedenti paragrafi, come si può vedere dalla Tabella 65. Molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti idroelettrici sotto molti aspetti in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione.

Sono significativi i casi delle Regioni che hanno disciplinato in modo specifico per gli impianti idroelettrici sia le procedure di rilascio delle derivazioni di acque superficiali che la regolamentazione del deflusso minimo vitale (DMV).

**Tabella 65. Norme per l'esclusione dalla VA per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Casi di esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art.4 e 6, All. B2.41) DPGR n.6/R 18/12/2020	Impianti idroelettrici <30 kW destinati ad autoproduzione, anche se localizzati in area protetta. Regolamento in materia di obbligo di fornitura di energia gratuita elettrica dalle grandi derivazioni idroelettriche.
Valle d'Aosta		
Lombardia	DGR n.X-3709 12/6/2015	- Impianti realizzati in serie su acquedotti o canali artificiali che utilizzano, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione. - Impianti che utilizzano il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistenti senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal DMV. - Impianti ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua. Modificata la DGR n.8-9275 dell'8/4/2009, in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate come "Ambienti Aperti Alpini" e "Ambienti Forestali Alpini"
Bolzano	DPR 22 giugno 2017	Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano
Trento	DGP n.2260 23/12/2021	Adozione in via preliminare della proposta di Piano di tutela delle acque 2022-2027 (articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.) Utilizzazione a fini idroelettrici di strutture acquedottistiche potabili, irrigue e industriali, purché non si verifichino aumenti delle portate derivate o variazioni del periodo di derivazione.
Veneto	DD n.7 30/12/2015	Approvata la modulistica prevista dal punto 4. della DGR n. 1628 del 19 /11/2015 relativa all'aggiornamento dello schema di domanda per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico e dello schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici
Friuli Venezia Giulia	DD n.3217 25 ottobre 2017	Aggiornamento dello schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale
Liguria	DGR n.1448 30/11/2012	Impianti di qualsiasi taglia che sfruttano salti, derivazioni, e scarichi esistenti in ambito acquedottistico fognario e di impianti produttivi
Emilia Romagna		
Toscana	DPGR n.60R 12/8/2016	Regolamento che, in attuazione della LR n.80 del 28 dicembre 2015, disciplina con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art.2, c.1, 2 e 3) <sup>125</sup>	Impianti realizzati all'interno di edifici esistenti nonché di potenza inferiore a 100 kW
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3; All. B1.2-e)	Impianti idroelettrici che non intervengono su corsi d'acqua superficiali, ma siano realizzati all'interno di manufatti acquedottistici, senza interferire con il funzionamento dell'impianto acquedottistico stesso
Lazio	DCR n.18 23 novembre 2018	Piano di tutela delle acque regionale (PTAR)
Abruzzo	Circolare attuazione direttive DGR n.778 01/12/2020	Attuazione delle Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e dell'Appennino Centrale, per l'attuazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi, approvate con DGR n.778/C del 01/12/2020 – Indicazioni ai Servizi Procedenti

<sup>125</sup>Il riferimento è alla norma del RR n.7 del 29/7/2011 (art.2, c. 1, 2 e 3) che prevede la VIA per gli impianti idroelettrici di qualsiasi taglia.

Molise	DCR n.386 25/11/2019	Modifica del piano di tutela delle acque (ogg. n. 485). approvazione.
Campania	DD n.135 07/08/2020	Provvedimento di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza relativo al "piano di tutela delle acque della Regione Campania"- proponente Regione Campania direzione generale difesa suolo ed ecosistema
Puglia	DGR n.1333 16/07/2019	Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA): Adozione della proposta di aggiornamento del PTA ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubblica per la VAS ex art. 11 L.R. n.44/2012
Basilicata		
Calabria		
Sicilia	Delibera n.2 02/04/2019	Adozione della direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia
Sardegna	Deliberazione n.37 17/07/2019	Deliberazione n. 8 del 03/07/2018 Direttiva recante l'approccio metodologico per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE di coerenza delle metodologie già applicate e programmazione delle attività di sperimentazione e monitoraggio sito specifica.

**Tabella 66. Ricognizione dei canoni di derivazione d'acqua pubblica per usi idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Anno di riferimento	Specifica canone	Importi (€/kW)	Note
<a href="#">Piemonte</a>	2022	canoni idroelettrici P < 20 kW P ≥ 20 < 220 kW P ≥ 220 < 1.000 kW P ≥ 1.000 < 3.000 kW P ≥ 3.000 kW > 3.000 kW componente fissa > 3.000 kW componente variabile	30,73 35,59 38,82 40,99 20,56 40 3%	canone minimo: 170,15€
<a href="#">Valle d'Aosta</a>	2019	canoni idroelettrici P < 220 kW: P 220-3000 kW P > 3000 kW	20,15 26,77 32,88	canone minimo: 55,15€
<a href="#">Lombardia</a>	2021	canone piccole derivazioni canone grandi derivazioni	16,40 35	canone minimo: 144,37€
<a href="#">Bolzano</a>	2021-2022	canoni idroelettrici P < 220 kW: P 220-3.000 kW P > 3.000 kW canone rivierasco P 220-3.000 kW P > 3.000 kW BIM P > 220 kW	10,43* 12,89 29,36 5,87 7,78 31,13	*quota annua esente di 51,15 euro
<a href="#">Trento</a>	2020	uso idroelettrico (grandi e piccole deriv.)	17,41	
Veneto	2015	canoni idroelettrici	28,73	
<a href="#">Friuli Venezia Giulia</a>	2021-2022	canoni idroelettrici	14,67	importo minimo o fisso 19,48 €/kW
<a href="#">Liguria</a>	2013	canoni idroelettrici	16	canone minimo: 200€

<a href="#">Emilia Romagna</a>	2021	canoni idroelettrici	quota fissa: 40 quota variabile: % dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita gratuitamente alla Regione, e il prezzo zonale dell'energia elettrica	
<a href="#">Toscana</a> <sup>126</sup>	2018	canoni idroelettrici P >600 kW P <600 kW	37 29	canone fisso: 138€
<a href="#">Umbria</a>	2020	canoni idroelettrici grandi derivazioni	16,49 32,47	canone minimo: 145,04€
<a href="#">Marche</a>	2021	canoni idroelettrici	15,50	
<a href="#">Lazio</a>	2021	canoni idroelettrici	30,85	canone minimo: 308,47€
<a href="#">Abruzzo</a>	2020	canone per modulo P >220 kW: P <220 kW consorzi di bonifica	40 21 17	canone minimo: 289€
<a href="#">Molise</a>	2017	canoni idroelettrici	37,18	canone minimo: 336,41€
<a href="#">Campania</a>	2020	canoni idroelettrici	15,20	canone minimo: 133,40€
<a href="#">Puglia</a>	nd			
<a href="#">Basilicata</a>	2015	canoni idroelettrici	14,34	canone minimo: 357,01€
<a href="#">Calabria</a>	2021	canoni idroelettrici	14,59	canone minimo: 125€
<a href="#">Sicilia</a>	2022	canoni idroelettrici	15,68	canone minimo: 138,33€
<a href="#">Sardegna</a>	2014	canoni idroelettrici	14,35	
<p>Con DM MATTM del 12 febbraio 2020, sono stati fissati i nuovi importi dei sovracani per gli impianti idroelettrici per il biennio 2020-2021.</p> <p>Sovracani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5,78 €/kW per impianti con potenza nominale media concessa tra 220 kW-3.000 kW</li> <li>• 7,67 €/kW per quelle oltre i 3 MW.</li> </ul> <p>Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 novembre 2013, sono stati fissati i nuovi importi per il biennio 2014 - 2015.</p> <p>Sovracani BIM (Bacini Imbriferi Montani):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31,13 €/kW per impianti con potenza nominale media concessa tra 220 kW-3.000 kW.</li> </ul>				

**Tabella 67. Ulteriori interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2021).**

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	<p><u>DGR n.84-2637 del 18 dicembre 2020</u>: approvato il regolamento recante "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica</p> <p><u>DGR n.6-217 30/10/2020</u>: dispone nell'ambito delle opere soggette a verifica di assoggettabilità a VIA regionale gli indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006</p> <p><u>Circolare PGR n.2/R 1/2/2016</u>: illustrati i più rilevanti interventi modificativi apportati alla disciplina regionale del procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica e nel contempo alcuni chiarimenti in ordine a problematiche riscontrate nella prima fase applicativa del RR 2-R/2015.</p> <p><u>DGR n.26-2159 28/9/2015</u>: Approvazione delle "Linee Guida per il riconoscimento della valenza strategica di progetti ricadenti in Aree ad elevata protezione". Sintesi metodologica e criteri operativi.</p> <p><u>DGR n.80-1651 28/2/2011</u>: Linee Guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n.8/R.</p> <p><u>DGR n.22-8733 5/5/2008</u>: Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.</p> <p><u>RR n.10/R 29/7/2003 e s.m.i.</u>: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica.</p>
Valle d'Aosta	<p><u>DGR n.1436 9/10/2015</u>: stabiliti limiti alle domande di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, revocando e sostituendo la DGR n.1253 del 15 giugno 2012.</p> <p><u>LR n.4 24/4/2019</u>: prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico caratterizzate da una potenza nominale di concessione superiore a 3.000 kW, la base di calcolo del canone di cui all'articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è fissata nella misura di euro 38,99 per ogni kW di potenza nominale di concessione, fermo restando l'aggiornamento periodico disposto, per le annualità successive, dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p><u>LR n.5 24/4/2019</u>: prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i concessionari di derivazioni d'acqua pubblica da corpo idrico superficiale per uso idroelettrico, industriale e per scambio termico sono tenuti a corrispondere, a compensazione dei maggiori oneri ricadenti sulla gestione alieutica determinati dalla derivazione idrica, una somma annua aggiuntiva al canone di concessione, di importo pari al 2 per cento del canone stesso, da versare direttamente al Consorzio entro il 30 giugno di ogni anno. La predetta somma annua è corrisposta dai concessionari in sostituzione di ogni altro onere versato per le medesime finalità e a qualsiasi titolo in essere alla data del 1° gennaio 2020.</p>
Lombardia	<p><u>DCR n.XI210 6/9/2016</u>: approvata la Mozione del Consiglio regionale che invita a valutare una moratoria di tutte le nuove concessioni di piccola derivazione (sotto i tre megawatt) su tutto il territorio lombardo, almeno fino a quando non saranno elaborati il bilancio idrologico regionale da parte di ARPA e il programma di tutela e uso delle acque</p> <p><u>DGR n.X-3905 24/7/2015</u>: Piano Energetico Ambientale Regionale: recepimento delle determinazioni dell'autorità di bacino per il fiume Po in relazione alla compatibilità degli impianti idroelettrici e indicazioni relative ai procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p><u>LR n.9 29/10/2013</u>: l'articolo 1 della LR n.9 del 29 ottobre 2013 aggiunge un nuovo articolo 53 ter alla LR n.26 del 12 dicembre 2006, che disciplina l'applicazione del minimo deflusso vitale per le concessioni di derivazione degli impianti idroelettrici.</p> <p><u>DGR n.IX/3298 18/4/2012</u>: par. 9.4 criteri per le misure compensative degli impianti idroelettrici.</p> <p><u>DGR n.IX/2987 8/2/2012</u>: Disciplina, in via sperimentale, le procedure di Verifica di Assoggettabilità per le derivazioni superficiali a fini idroelettrici che ricadano anche parzialmente in territori di Comunità montane.</p> <p><u>DGR n.IX/2727 22 12 2011</u>: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti idroelettrici, par. 4.2.1 e 4-3-4.</p> <p><u>Decreto dirigenziale n.4556 28/4/2010</u>: Linee Guida per gli studi di impatto ambientale e i piani di monitoraggio dei progetti di derivazione di acque superficiali.</p> <p><u>DGR n.8/10974 30/12/2009</u>: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti idroelettrici, par. 1.2.1.</p> <p><u>RR n.2 24/3/2006</u>: Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee.</p> <p><u>DGR n.XI/3347 6/7/2020</u>: approvato l'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche interessate dalla fornitura gratuita di energia, secondo quanto disposto dalla LR n.23 del 30 dicembre 2019 e il valore dell'energia gratuita assegnata.</p> <p><u>DGR n.XI/4182 30/12/2020</u>: prosecuzione fino al 31 dicembre 2021 dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute.</p> <p><u>DGR n.XI-1280 18/2/2019</u>: dichiarato esenti dall'obbligo di telecontrollo del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dell'art. 53 ter della LR 26/2003 e ss.mm.ii., le derivazioni ad uso idroelettrico con potenza nominale media non superiore a 30 kW.</p> <p><u>LR n.23 30/12/2019</u>: disciplina l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, con le modalità previste allo stesso comma 1 quinquies dell'articolo 12 del D.Lgs. 79/1999, da parte dei titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico</p>
Bolzano	<p><u>LP n.13/1997 e s.m.i., art.44 bis (c.1. 3 e 4)</u>: prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia.</p> <p><u>DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.1, c.1 e 3; e art.3)</u>: gli impianti idroelettrici fino a 3 MW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, gli impianti idroelettrici &gt; 3 MW solo in "zone produttive con destinazione particolare"</p> <p><u>LP n.8 18/06/2002 e s.m.i. (art.49)</u>.</p> <p><u>DPP n.6 21/1/2008</u>: regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8, l'articolo 48 disciplina la restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica.</p> <p><u>DGP n.1118 29/9/2015</u>: approvate le Linee guida per la presentazione di domande per la derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sulla scorta della distinzione operata nella LP n.2 del 26 gennaio 2015.</p> <p><u>DGP n.834 14/7/2015</u>: determinati i "tratti di corsi d'acqua particolarmente sensibili", ai sensi dell'art. 34 della LP n.2 del 26 gennaio 2015.</p> <p><u>DGP n.199 21/02/2017</u>: Linee guida per la gestione dei fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche</p> <p><u>DPP n.7640 2/5/2018</u>: stabilito per il 2018 il compenso dovuto semestralmente alla Provincia da parte dei titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia da essa non ritirata</p> <p><u>DGP n.1466 del 28/12/2018</u>: approvato le disposizioni relative alla sottensione di piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico</p> <p><u>DGP n.221 2/4/2019</u>: approvate le disposizioni per migliorare la sicurezza per impianti soggetti all'obbligo della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica.</p> <p><u>LP n.9 19/08/2020</u>: disposizioni in materia di acque, idroelettrico, territorio, paesaggio ed edilizia.</p>
Trento	<p><u>LP n.1 del 22/4/2014</u>: disposizioni per l'assetto del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assetto 2014).</p>

Veneto	<p><u>LR n.35 del 22/10/2014</u>: Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d'acqua che interessano il territorio della Provincia di Trento e della Regione Veneto non disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 2006, n.26.</p> <p><u>DGR n. 1811 3/10/2013</u>: Esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento. Approvazione dell'intesa tra le due amministrazioni. Sostituzione della DGR n.976 del 18 giugno 2013.</p> <p><u>DGR n.3493 del 30/12/2010 e DGR n.2100 del 7/12/2011</u>: impianti idroelettrici &gt; 100 kW, disposizioni procedurali in attuazione del DM 10/9/2010</p>
Friuli Venezia Giulia	<p><u>LR n.18 29/12/2011</u>: Il comma 58 dell'articolo 5 prevede il regime autorizzativo della DIA per le derivazioni idroelettriche su condotte e canali artificiali per impianti con potenza inferiore a 100 kW o derivazione inferiore a 200 l/s.</p> <p><u>DGR n.2958 del 22/12/2016</u>: approvato lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida.</p> <p><u>DGR n.2957 del 22 dicembre 2016</u>: approvato lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alle concessione a derivare ad uso idroelettrico.</p>
Liguria	<p><u>DGR n.1586 17/12/2004</u>: procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e definizione dei canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche.</p> <p><u>DGR n.26 7/5/2020</u>: disposto il differimento del termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti per l'utilizzo del demanio idrico e delle derivazioni idriche ad eccezione delle grandi derivazioni.</p>
Emilia Romagna	<p><u>RR n.41 20/11/2001</u>: disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica.</p> <p><u>DGR n.1793 3/11/2008</u>: Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico.</p>
Toscana	<u>LR n.80 23/12/2019</u> : previste disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.
Umbria	<u>R.R n.7 del 29/7/2011</u> : (art. 4 e All. B): criteri e condizioni per l'installazione di impianti idroelettrici.
Marche	<u>DGR n.255 del 8/3/2011</u> : (allegato 1), modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo per gli impianti idroelettrici.
Lazio	
Abruzzo	<p><u>RR n.3 13/8/2007</u>: disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica</p> <p><u>DGR n.671 24/7/2008</u>: il provvedimento individua le parti del reticolo idraulico destinabili alla produzione di energia elettrica.</p> <p><u>DGR n.660 16/11/2009</u>: procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche per gli impianti idroelettrici.</p> <p><u>DGR n.648 26/9/2011</u>: disciplina il calcolo del compenso per il cosiddetto. corso delle opere acquedottistiche con finalità idroelettrica.</p> <p><u>LR n.19 16/7/2013</u>: disciplina il rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali per fini idroelettrici</p> <p><u>LR n.38 22/10/2013</u>: disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79</p>
Molise	<u>DGR n.621 04/08/2011</u> : (All. A; 13.1- b), contenuti del progetto per gli impianti idroelettrici.
Campania	<u>RR n.12 12/11/2012</u> : (art. 13, 14 e 20) disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni.
Puglia	
Basilicata	<p><u>Allegato LR n.1 10/1/2010 e s.m.i.</u>: PIEAR, parte III obiettivi e parte 4 Appendice A su principi per la realizzazione di impianti idroelettrici.</p> <p><u>LR n.50 7/11/2015</u>: previste misure di salvaguardia ambientale in materia di concessioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico.</p>
Calabria	<u>DD n.10814 26/10/2020</u> : istituito un tavolo tecnico permanente al fine di predisporre uno schema di percorso operativo, nonché funzioni di ausilio e guida nell'emissione dei pareri di cui alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche
Sicilia	
Sardegna	



## Conclusioni

Il presente rapporto sulla regolazione regionale della generazione elettrica da FER intende offrire una serie di quadri di insieme, a livello nazionale, del comportamento delle Regioni nell'applicazione delle norme per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

L'analisi svolta, ponendo a confronto ambiti omogenei di intervento regionale, offre una serie di quadri d'insieme a livello nazionale che consentono di evidenziare il segno, in senso restrittivo o estensivo, della regolazione regionale, in virtù delle scelte compiute dalle Regioni per i procedimenti autorizzativi delle diverse tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il quadro della regolazione regionale che emerge può consentire anche di considerare il tema dell'integrazione e della coerenza tra le politiche regionali di promozione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico e il complesso delle altre politiche regionali, in particolare di tutela ambientale, che interagiscono in modo determinante con le prime.

Il ciclo di politiche UE 2000-2010 per la promozione delle fonti rinnovabili nella realtà italiana è stato parallelo al processo di decentramento delle competenze legislative e amministrative nel settore dell'energia. Tale processo ha reso le Regioni e le Province attori determinanti nella governance istituzionale delle politiche energetiche. Il "Burden Sharing" regionale degli obiettivi nazionali al 2020, effettuato con il DM 15 marzo 2012, costituisce sicuramente un elemento necessario per il funzionamento delle politiche per le rinnovabili e l'efficienza energetica, ma da solo non è sufficiente a superare le principali criticità che possono caratterizzare la governance istituzionale dell'intervento pubblico in questi settori, con importanti ricadute in termini di efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi.

Sul tema della governance del settore energetico, sono significative le indicazioni contenute nella bozza del PNIEC, che prevede misure orizzontali tese a consentire un'attuazione coordinata del Piano, per vedere garantita unitarietà di azione, in particolare nei tempi e processi di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture fisiche, nel coordinamento delle attività per la ricerca e l'innovazione e, più in generale, nel monitoraggio degli effetti del piano in termini di riorientamento del sistema produttivo, nonché di costi e benefici.



Nell'attuale assetto istituzionale il ruolo dell'amministrazione centrale nelle politiche energetiche nazionali si conferma comunque determinante, a partire ad esempio dalla definizione degli strumenti di incentivazione, e anche se è venuto meno il ruolo diretto nelle funzioni amministrative per le procedure autorizzative e in parte il ruolo di gestione dei fondi europei, resta cruciale il ruolo generale di controllo e indirizzo delle politiche regionali in materia di procedimenti autorizzativi e appare fondamentale quello di regia dei processi di governance istituzionale delle politiche energetiche.

Il presente lavoro di monitoraggio e ricognizione della normativa regionale in materia di regolazione della generazione elettrica da fonti rinnovabili consente di fotografare un periodo, nel quale è coincisa la fase espansiva delle energie rinnovabili nel contesto energetico italiano con il compimento maturo del federalismo regionale con la riforma del Titolo V del 2001. Una delega, quella fatta alle Regioni in materia di energia, che ha creato anche criticità, non solo per responsabilità delle istituzioni governative periferiche, ma anche per lacune normative in materia di puntuale pianificazione di obiettivi di medio-lungo periodo, in un settore fondamentale e strategico qual è quello energetico per l'intero sistema Paese.


Pertanto la conoscenza e il monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro della regolazione regionale sulle fonti rinnovabili può costituire un importante strumento conoscitivo condiviso di analisi, utile per far emergere valutazioni e iniziative necessarie per rendere più efficace ed efficiente la governance istituzionale in questo settore delle politiche pubbliche.

## Allegato A:


### Soglie regionali per l'Autorizzazione Unica




### LOMBARDIA






### BOLZANO




### TRENTO







**EMILIA  
ROMAGNA**









**TOSCANA**






**UMBRIA**












## SARDEGNA



## Allegato B

### Cartografie regionali che illustrano le aree sottoposte a protezione e vincoli dalla normativa ambientale vigente e - in alcuni casi - le aree idonee e non idonee a ospitare impianti eolici e fotovoltaici

Nella presente ricognizione sono state reperite 21 mappe, concernenti la delimitazione di superfici regionali sottoposte a protezione e vincoli ambientali, nonché 11 mappe, che tratteggiano le aree non idonee all'installazione di:

- impianti eolici: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Umbria
- impianti fotovoltaici a terra: Basilicata, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Umbria

**Tabella 1: Regioni che hanno illustrato mappe delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici (assetto al 31/12/2021)**

REGIONE	Mappa aree protette	Mappa fotovoltaico	Mappa eolico	Mappa Biomasse	Mappa idroelettrico
Abruzzo	✓		✓		
Basilicata	✓	✓	✓		
Bolzano	✓				
Calabria	✓				
Campania	✓				
Emilia Romagna	✓	✓			
Friuli Venezia Giulia	✓				
Lazio	✓				
Liguria	✓		✓		
Lombardia	✓				
Marche	✓				
Molise	✓				
Piemonte	✓				
Puglia	✓	✓	✓		
Sardegna	✓		✓		
Sicilia	✓				
Toscana	✓	✓			
Trento	✓				
Umbria	✓	✓	✓	✓	✓
Valle d'Aosta	✓				
Veneto	✓				


Per tutte le Regioni di cui non si presenta una cartografia rappresentativa dell'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, sono consultabili attraverso le

precedenti Tabelle 2 e 3, i provvedimenti normativi adottati finora che, pur non riproducendo negli atti in oggetto cartografie e mappe, individuano comunque criteri e parametri di definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, e nello specifico di questa ricognizione, impianti eolici e fotovoltaici.

**Tabella 2: Link ai geoportali regionali e delle ARPA, che spesso contengono informazioni relative a idoneità e vincoli per le installazioni territoriali di impianti FER-E (assetto al 31/12/2021)**

REGIONE	Link Geoportali regionali	Link ARPA regionali
Abruzzo	<a href="http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet">http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet</a>	<a href="https://www.artaabbruzzo.it/">https://www.artaabbruzzo.it/</a>
Basilicata	<a href="https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=525396&amp;area=2999072&amp;level=1">https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=525396&amp;area=2999072&amp;level=1</a>	<a href="http://www.arpab.it/">http://www.arpab.it/</a>
Bolzano	<a href="https://geoportale.retecivica.bz.it/">https://geoportale.retecivica.bz.it/</a>	<a href="https://ambiente.provincia.bz.it/">https://ambiente.provincia.bz.it/</a>
Calabria	<a href="http://geoportale.regione.calabria.it/">http://geoportale.regione.calabria.it/</a>	<a href="http://www.arpacal.it/">http://www.arpacal.it/</a>
Campania	<a href="https://sit2.regione.campania.it/node">https://sit2.regione.campania.it/node</a>	<a href="https://www.arpacampania.it/">https://www.arpacampania.it/</a>
Emilia Romagna	<a href="https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/">https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/</a>	" <a href="https://www.arpae.it/index.asp?idlivello=115">https://www.arpae.it/index.asp?idlivello=115</a>
Friuli Venezia Giulia	<a href="https://irdat.regione.fvg.it/WebGIS">https://irdat.regione.fvg.it/WebGIS</a>	<a href="https://www.arpae.it/cartografia/">https://www.arpae.it/cartografia/</a>
Lazio	<a href="https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/aree-tematiche">https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/aree-tematiche</a>	<a href="http://www.arpa.fvg.it/cms/?jsessionid=941BABAEoBoAAB41C512103A1BC8949C">http://www.arpa.fvg.it/cms/?jsessionid=941BABAEoBoAAB41C512103A1BC8949C</a>
Liguria	<a href="https://geoportal.regione.liguria.it/">https://geoportal.regione.liguria.it/</a>	<a href="http://www.arpalazio.gov.it/">http://www.arpalazio.gov.it/</a>
Lombardia	<a href="http://www.geoportale.regione.lombardia.it/">http://www.geoportale.regione.lombardia.it/</a>	<a href="https://www.arpal.liguria.it/">https://www.arpal.liguria.it/</a>
Marche	<a href="https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Web_Gis">https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Web_Gis</a>	<a href="http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/vas/dati.asp">http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/vas/dati.asp</a>
Molise	<a href="http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/450">http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/450</a>	<a href="https://www.arpa.marche.it/">https://www.arpa.marche.it/</a>
Piemonte	<a href="http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=catalogo">http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=catalogo</a>	<a href="http://www.arpamolise.it/">http://www.arpamolise.it/</a>
Puglia	<a href="http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_unica/WMS">http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_unica/WMS</a>	<a href="https://www.arpa.puglia.it/">https://www.arpa.puglia.it/</a>
Sardegna	<a href="http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnameppe?map=eolico">http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnameppe?map=eolico</a>	<a href="http://www.sardegnaambiente.it/arpas/">http://www.sardegnaambiente.it/arpas/</a>
Sicilia	<a href="http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it/index.php/impianti-fer2">http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it/index.php/impianti-fer2</a>	<a href="http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale">http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale</a>
Toscana	<a href="https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio">https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio</a>	<a href="http://www.arpato.toscana.it/">http://www.arpato.toscana.it/</a>
Trento	<a href="http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/portale_geocartografico_trentino/254">http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/portale_geocartografico_trentino/254</a>	<a href="http://www.appa.provincia.tn.it/">http://www.appa.provincia.tn.it/</a>
Umbria	<a href="http://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagine/geoportale-000">http://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagine/geoportale-000</a>	<a href="https://www.arpa.umbria.it/">https://www.arpa.umbria.it/</a>
Valle d'Aosta	<a href="https://geoportale.regione.vda.it/">https://geoportale.regione.vda.it/</a>	<a href="http://www.arpa.vda.it/it/">http://www.arpa.vda.it/it/</a>
Veneto	<a href="https://idt2.regione.veneto.it/">https://idt2.regione.veneto.it/</a>	<a href="http://geomap.arpa.veneto.it/">http://geomap.arpa.veneto.it/</a>


## Abruzzo – aree protette



Fonte: Regione Abruzzo – [Geoportale Cartanet](#)


## Abruzzo –aree non idonee eolico

- Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -  
Aree Naturali Protette Statali  
■ Aree Naturali Protette Statali
- Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -  
Aree Naturali Protette  
■ Aree Naturali Protette
- Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -  
ZPS - Zone di Protezione Speciale  
 ZPS - Zone di Protezione Speciale
- Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -  
Zone Umide di Interesse Internazionale  
 Zone Umide di Interesse Internazionale
- Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -  
Zone A e B dei Parchi Nazionali  
 Zone A e B dei Parchi Nazionali
- Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -  
Aree tutela orso  
 Aree tutela orso
- Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -  
SIC - Siti di Importanza Comunitaria  
 SIC - Siti di Importanza Comunitaria




Fonte: Regione Abruzzo – [Geoportale Cartanet](http://Geoportale.Cartanet.it)

## Basilicata – aree protette



Fonte: Regione Basilicata – Centro cartografico del [Dipartimento Ambiente](#)


## Basilicata – aree non idonee eolico/fotovoltaico/solare termodinamico



Fonte: [DGR n.903 del 7 luglio 2015](#)




## Provincia autonoma di Bolzano – aree protette




Fonte: Provincia autonoma di Bolzano - [Geobrowser](#)

## Calabria – vincoli idrogeologici e ambientali per l’inserimento dell’eolico




Fonte: [DGR n.55 del 30 gennaio 2006](#)

## Campania – aree protette



Fonte: Regione Campania – [Geoportale Webgis](http://www.geoportalewebgis.it)


## Emilia Romagna – aree protette



Fonte: Regione Emilia Romagna – [Parchi Aree protette e Natura 2000](#)




## Friuli Venezia Giulia – aree protette




Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia – [IRDAT](#)

## Lazio – aree protette



Fonte: Regione Lazio – [GIS Agenzia Regionale per i Parchi](#)

## Liguria – aree protette



- Zone rilevanti puntuali

---

- Zone rilevanti areali

---

- Zone ZPS   Z.S.C.
- SIC   S.I.C.   Z.P.S.

---

- Siti puntuali di Area Nucleo (Core Area)

---

- Siti areali di Area Nucleo (Core area)

---

- Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi

---

- Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Aperti

---

- Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici

---

- Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Boschivi

---

- Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Aperti


---

- Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Acquatici

Fonte: Regione Liguria – [Cartografia Ambiente](#)



## Liguria – aree non idonee impianti eolici




Aree non idonee: aree protette; sic; zps; diffusione sparsa di vertebrati con presenza di chirotteri specie di uccelli e uccelli in allegato 1; siti puntuali con presenza di chirotteri, uccelli e uccelli di allegato 1; punti di passo per avifauna; aree con regime normativo di conservazione da PTCP.



Aree non idonee: rotte migratorie


Fonte: [DCR n.3 del 3 febbraio 2009](#)

## Lombardia – SIC e aree protette



Fonte: Regione Lombardia – [Geoportale](#)

## Marche – Beni paesaggistici




Art. 136 - Bellezze Naturali DM.31.07.85 - Galassini Art. 142 m - Vincoli Archeologici



Fonte: [Regione Marche](#)








## Molise – aree protette o vincolate










Fonte: Regione Molise – [Portale cartografico](#)

## Piemonte – aree protette o con vincoli ambientali



Aree Protette e siti della rete ecologica

-  SIR - Siti di Importanza Regionale
-  SIC - Siti di Importanza Comunitaria
-  ZPS - Zone di Protezione Speciale
-  Aree Protette Nazionali / National
-  Aree Protette Regionali / Regional
-  Aree Contigue / Buffer Zones / Zc
-  Zone Naturali di Salvaguardia / S

ZPS - Zone di Protezione Speciale

-  SIR - Siti di Importanza Regionale
-  SIC - Siti di Importanza Comunitaria
-  ZPS - Zone di Protezione Speciale
-  Aree Protette Nazionali / National
-  Aree Protette Regionali / Regional
-  Aree Contigue / Buffer Zones / Zc
-  Zone Naturali di Salvaguardia / S

SIC - Siti di Importanza Comunitaria

-  SIR - Siti di Importanza Regionale
-  SIC - Siti di Importanza Comunitaria



Fonte: Regione Piemonte - [Geoportale](#)

## Puglia – aree non idonee


- Visible
- Zone S.I.C. e Zone Z.P.S
- Zone I.B.A.
- Sistema di naturalità
- Conessioni
- Aree tampone
- Nuclei naturali isolati
- Ulteriori siti
- Siti UNESCO



Fonte: [Regione Puglia](#)


## Puglia – rappresentazione impianti FER DGR 2122/2012


- EOLICO - Aerogeneratori**
  - Impianto realizzato
  - Impianto cantierizzato
  - Impianto con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente
  - Impianto con valutazione ambientale chiusa positivamente
- FOTOVOLTAICO - Area Impianti**
  - Impianto realizzato
  - Impianto cantierizzato
  - Impianto con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente
  - Impianto con valutazione ambientale chiusa positivamente
- Aree Non Idonee**
- Aree Protette Nazionali-Regionali**
  - Riserva Statale
  - Parco Nazionale
  - Parco Naturale Regionale
  - Riserva Naturale Regionale Orientata
  - Area Naturale Marina Protetta
  - Riserva Naturale Marina



Fonte: [Regione Puglia](#)


## Sardegna – aree protette


 Parchi e aree protette nazionali l.q.n. 394-91


 Vegetazione a macchia e in aree umide


 Boschi


 Praterie

 Sugherete; castagneti da frutto


 Colture specializzate ed arboree

 Impianti boschivi artificiali


 Colture erbacee specializzate; Aree agroforesta

 Aree gestione speciale ente foreste


**Oasi permanenti di protezione faunistica**

 Oasi permanenti di protezione faunistica


**Siti di Interesse Comunitario**


 Siti di interesse comunitario

**Zone di Protezione Speciale**

 Zone protezione speciale


**Sistema regionale dei parchi**

 Sistema regionale dei parchi



Fonte: Regione Sardegna – [Sardegna Mappe](#)


## Sardegna – aree non idonee impianti eolici



Fonte: [DGR n.40-11 del 7 agosto 2015](#)




## Sicilia – aree non idonee impianti a fonte rinnovabile<sup>128</sup>



Fonte: Regione Siciliana - [Cartografia Webgis – Osservatorio regionale dell'energia](#)


<sup>128</sup> Cartografia provvisoria dal 2013, relativa alle aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nelle more dell'adozione del provvedimento di approvazione del PEAR, già oggetto di pronunce da parte del TAR. Con La [LR n.29 del 20/11/2015](#), sono stati stabiliti i criteri per individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del DM MiSE del 10 settembre 2010.

## Toscana – aree protette



Fonte: [Regione Toscana - Geoscopio](#)


## Toscana – aree non idonee fotovoltaico




### Zone all'interno di coni visivi e panoramici

 LR 11/2011 Art. 7 - Zone all'interno di coni visivi e panoramici

### Aree agricole di particolare pregio



 LR 11/2011 Art. 7 - Aree agricole di particolare pregio

### Diversa perimetrazione in aree DOP e IGP

 LR 11/2011 Art. 7 - Diversa perimetrazione in aree DOP e IGP


Fonte: [Regione Toscana - LR n.11 del 21 marzo 2011](#)

## Provincia autonoma di Trento – aree protette




Fonte: Provincia autonoma di Trento – [LIFE + TEN WEBGIS](#)

## Umbria – aree non idonee micro-eolico




Fonte: [UmbriaGeo - RR n.7 del 29 luglio 2011](#)

## Umbria –aree non idonee eolico




Fonte: [UmbriaGeo](http://UmbriaGeo) - RR n.7 del 29 luglio 2011

## Umbria – aree non idonee fotovoltaico



Fonte: [UmbriaGeo - RR n.7 del 29 luglio 2011](#)


## Umbria – aree non idonee biogas biomasse



Fonte: [UmbriaGeo - RR n.7 del 29 luglio 2011](#)




## Umbria – aree non idonee idroelettrico




Allegato C lett. a)

Tratti dei corsi d'acqua che insistono nelle zone destinate a parco nazionale, regionale.

 Parchi nazionali e regionali (D.P.R. 0/0/03, Leggi Regionali nn° 0/05, 4/2000)

Allegato C lett. b)

Aree della Rete Natura 200, limitatamente a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci carbonatici e affluisce in sinistra idraulica al fiume Tevere e al fiume Chiascio, e a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci vulcanici e affluisce in destra idraulica al fiume Paglia.

 Aree della Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CEE- Direttiva 79/409/ CEE, art.13 L.R. 27/2000)


Allegato C lett. c)


Tratti del reticolo idrografico mappati a rischio idraulico con livelli di rischio R4 e R3.

 Rischio R4

 Rischio R3


(PAI Assetto idraulico - Zone di rischio del reticolo principale)

 Reticolo idrografico

 Centri abitati Censimento ISTAT 2001

Fonte: [UmbriaGeo - RR n.7 del 29 luglio 2011](#)

## Umbria – aree protette



Fonte: Regione Umbria – [Webgis Agriforest](#)

## Valle d'Aosta – aree protette

### Aree Tutelate

#### Parchi naturali




#### Riserve naturali



#### Siti Natura 2000 - SIC



#### Siti Natura 2000 - ZPS




### Vincoli Paesaggistici


#### Vincolo ex 1497


 Singolo vincolo


 Doppio vincolo


#### Bosco di tutela

 Aree boscate da concertare

 Aree boscate in fase di concertazione

 Aree boscate in fase di elaborazione (già concertate)


 Aree boscate approvate precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 11/1998

 Aree boscate elaborate



Fonte: Regione Valle d'Aosta – [Ufficio cartografico](#)

## Veneto – aree protette



Fonte: Regione del Veneto - [Infrastruttura dei dati territoriali](#)

## Allegato C:

### La Regolazione regionale in tema di mobilità elettrica

La riduzione delle emissioni nelle aree urbane passa attraverso la diversificazione delle modalità di trasporto e la promozione di politiche e interventi che vedono le amministrazioni pubbliche protagoniste del cambiamento.

La mobilità elettrica può e deve essere vista come elemento capace di rompere l'attuale modello "non sostenibile" di trasporto su strada e in grado di promuovere una "rivoluzione verde" per una mobilità più intelligente e integrata con gli altri settori dell'economia, in particolare con il settore dell'energia, quale vettore produttivo propulsivo per l'alimentazione elettrica dei veicoli e in generale del trasporto su gomma e rotaia.

Sono tanti i fattori che la mobilità elettrica è in grado di sfruttare e che rappresenterebbero notevoli passi in avanti per una gestione del trasporto sempre più integrato con i bisogni delle città e sempre più intelligente. L'auto elettrica potrebbe sostituire il concetto di "stop alla mobilità" adottato dagli amministratori locali con le periodiche chiusure al traffico delle aree urbane, con la mobilità sostenibile, per dare vitalità ai centri urbani e una spinta verso l'innovazione per i settori dei trasporti.

Mentre a livello europeo numerosi progetti si stanno focalizzando negli ultimi anni sugli effetti urbani della rivoluzione elettrica già in corso da anni nei sistemi di mobilità urbana (dagli adeguamenti infrastrutturali alla differenziazione dei sistemi di parcheggio), in Italia l'impatto di tale tipologia di trasporto sulla riduzione di traffico e inquinamento atmosferico è ancora in divenire ma numerose amministrazioni locali si stanno impegnando direttamente per ridurre l'impatto ambientale delle proprie flotte.

Nell'ambito del settore trasporti, in particolare verso l'obiettivo sottoscritto nel **PNIEC** di puntare a una decisa elettrificazione dei consumi, a partire dalla conversione elettrica di buona parte del parco veicoli circolante al 2030 con circa 6 milioni di autovetture riconducibili alla tecnologia elettrica al 2030, anche la normativa tecnica regionale sta conoscendo negli ultimi anni un'importante attività di produzione di disposizioni ad hoc su queste tematiche. Sono molte le Regioni che hanno partecipato al bando emanato dal MIT in attuazione del Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli Elettrici (**PNIRE**); il progetto prevede la realizzazione di punti ricarica nei comuni capoluoghi di provincia nonché nei maggiori comuni afferenti ai vari territori provinciali individuati in base alla maggiore concentrazione di traffico che si determina nelle aree più densamente popolate.

Sui tavoli nazionali si stanno discutendo le modalità di ripartizione tra le Regioni, degli ulteriori fondi disponibili con il PNIRE, da attuare con accordi di Programma specifici. L'accesso a tali fondi prevede la presentazione al Ministero di proposte di progetti da parte delle Regioni e/o enti locali.

Inoltre nei diversi **POR FESR regionali 2014-2020** sono state previste apposite misure per l'acquisto e installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici pubblici e privati, alimentati anche da fonti alternative.

Per ogni Regione si trovano informazioni assai eterogenee, circa bandi disponibili ad hoc e risorse messe a disposizione mediante, principalmente, piani regionali e provinciali per incoraggiare la mobilità sostenibile alternativa, la conversione del parco auto circolante o l'installazione di colonnine di ricarica elettrica. Di seguito si propone una ricognizione delle principali informazioni recuperate sui portali regionali su questi temi, con gli opportuni riferimenti per ciascuna realtà regionale.

**Tabella 3: Ricognizione dei portali regionali in materia di mobilità elettrica**

Regione	Portale informativo sulle iniziative di mobilità elettrica/sostenibile
Piemonte	<a href="#">Mobilità elettrica</a>
Valle d'Aosta	<a href="#">Mobilità elettrica</a>
Lombardia	<a href="#">Mobilità elettrica</a>
Liguria	<a href="#">Mobilità interregionale intelligente e sostenibile</a>
Provincia di Trento	<a href="#">Piano della mobilità elettrica e incentivi provinciali</a>
Provincia di Bolzano	<a href="#">Mobilità elettrica</a>
Veneto	<a href="#">Veicoli elettrici e reti di ricarica</a>
Friuli Venezia Giulia	<a href="#">Mobilità elettrica</a>
Emilia Romagna	<a href="#">Mobilità elettrica</a>
Toscana	<a href="#">Infrastrutture e mobilità</a>
Umbria	<a href="#">Mobilità elettrica</a>
Marche	<a href="#">Mobilità elettrica</a>
Lazio	<a href="#">Mobilità e trasporto pubblico locale</a>
Abruzzo	<a href="#">Trasporti e mobilità</a>
Molise	<a href="#">Trasporti</a>
Campania	<a href="#">Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti</a>
Puglia	<a href="#">Mobilità</a>
Basilicata	<a href="#">Infrastrutture e mobilità</a>
Calabria	<a href="#">Relazioni TPL e progetti</a>
Sicilia	<a href="#">Infrastrutture e mobilità</a>
Sardegna	<a href="#">Sardegna Energia</a>



Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.  
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs. 79/99  
Sede Legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197  
Capitale sociale 26.000.000,00 Euro (i.v.)  
R.E.A. di Roma n.918934  
Registro Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n.05754381001